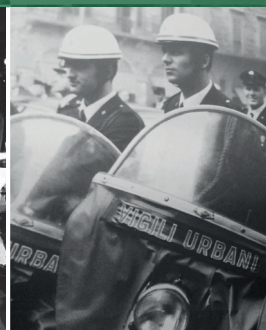




Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale 2021



Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale

2021

Questo Rapporto è un prodotto didattico dell'Accademia Nazionale Polizia Locale - ANCI

La pubblicazione è stata curata da



AREA Relazioni Internazionali e Cooperazione, Sicurezza, Legalità e Diritti civili, Territorio, Infrastrutture, Ambiente, Protezione Civile

Responsabile Antonio Ragonesi

con il contributo di Maria Chiara Ciferri

mail: areasicurezza@pec.anci.it

sito: www.anci.it

AREA Studi e ricerche, Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno

Responsabile Paolo Testa

con il contributo di Massimo La Nave

Sommario

PREFAZIONE.....	5
INTRODUZIONE.....	9
1. Le attività delle Polizie Locali	15
1.1 Personale e mezzi: le condizioni per l'operatività nelle città.....	17
1.2 La polizia amministrativa.....	30
1.3 La polizia di sicurezza	39
1.4 La polizia stradale	48
1.5 La polizia giudiziaria.....	64
2. Focus – Le attività delle Polizie Locali durante l'emergenza COVID19	71
3. Alcune considerazioni conclusive	73
Breve nota metodologica	75
Appendice A I Comandanti dei capoluoghi di regione e delle città capoluogo metropolitane.....	77
Appendice B IL PROGRAMMA DI AZIONI TERRITORIALI	
ANTICONTRAFFAZIONE	135
Il Primo Programma di Azioni Territoriali	
Anticontraffazione	137
Il Secondo Programma di Azioni Territoriali	
Anticontraffazione	139
Appendice C - L'Accademia Nazionale ANCI per Dirigenti di Polizia Locale.....	143
Appendice normativa.....	161
1. Legge 48/2017	
2. Linee generali per la promozione della sicurezza integrata	
3. Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana	
4. Legge 132/2018	
5. Decreto Fondo Sicurezza Urbana 2021-2023	
6. Nota Anci decreto Fondo sicurezza urbana	



PREFAZIONE

Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Presidente ANCI

Siamo giunti alla decima edizione del Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale. Una pubblicazione che si è consolidata negli anni, divenendo punto di riferimento per gli operatori e strumento utile a far conoscere e mostrare le molteplici e complesse attività realizzate ogni giorno in uno spaccato significativo del nostro Paese, quello delle città medie e grandi, dai comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, ai capoluogo di provincia fino ai comuni capoluogo metropolitano.

Sono 114 i comandi delle Polizie locali che hanno partecipato attivamente alla raccolta dei dati, fornendo le informazioni sulle rispettive realtà, in cui abitano complessivamente oltre 18 milioni di italiani.

Una lente di ingrandimento sulle nostre città, su quello che accade nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei mercati, tra le persone. Perché la Polizia Locale è la vera **polizia di prossimità**, punto di riferimento e di contatto sul territorio accanto ai cittadini ogni giorno, capace di rispondere alle molteplici esigenze di legalità, decoro e convivenza civile. Anche nell'ultimo anno, caratterizzato da una pandemia che ha modificato profondamente la nostra quotidianità, la capillare presenza sul territorio e lo straordinario impegno degli operatori hanno avuto un ruolo fondamentale di supporto alla popolazione e di



controllo per finalità di contrasto alla diffusione del virus Covid – 19.

Negli ultimi anni, anche grazie al costante lavoro di dialogo di ANCI con Governo e Parlamento, dalla legge n. 48/2017 alla legge n.132/2018, sono stati fatti certamente dei passi in avanti nella direzione del riconoscimento dell'importanza delle attività svolte dalle Polizie locali nelle politiche di sicurezza urbana. Penso, ad esempio, al Fondo nazionale sulla sicurezza urbana, con il quale sono stanziati, a regime, risorse dedicate alle iniziative di potenziamento della sicurezza nelle città.

In questo contesto, l'ANCI è consapevole dei temi aperti, da una modifica puntuale della legge quadro n. 65/1986 all'adozione dei decreti attuativi previsti dalle norme a partire da quello, fondamentale, sull'ampliamento delle possibilità di accesso al Ced Interforze. Non ultimo, il riconoscimento delle necessarie risorse per operare e l'eliminazione dei vincoli per l'assunzione del personale.

Le Polizie locali italiane ci sono, in prima linea e sono aperte alle esigenze del territorio, con una professionalità degli operatori che va sempre più specializzandosi. Con un aggiornamento professionale integrato tra Forze di Polizia e Polizia Locale, ad esempio, con il coinvolgimento tramite Anci nel progetto SISFOR- Sistema di formazione on line delle Forze dell'Ordine".

Da ultimo, grazie al Programma Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione promosso da Anci e MiSE- DGTPi-UIBM, proprio quest'anno in 15 dei maggiori Comuni italiani si sono costituiti i GOAC – Gruppi Operativi Anticontraffazione, ovvero nuclei delle Polizie Locali specializzati in attività di contrasto al fenomeno



della contraffazione e sono già oltre 240 gli operatori dei GOAC attivati sull'intero territorio nazionale.

L'ANCI continuerà a lavorare, con costanza e con impegno, forte anche dei dati che emergono dall'edizione 2021 del Rapporto, che mostrano l'eterogeneità e la complessità delle attività realizzate, l'importanza del lavoro di prossimità ai cittadini, svolto con professionalità e spesso anche con estrema generosità.

Desidero ringraziare tutti i Colleghi e i Dirigenti di servizio che, con la consueta collaborazione, hanno fornito i dati permettendo così la realizzazione di questa ottava pubblicazione. Ringrazio, inoltre, il prezioso contributo dei Comandanti riuniti presso il Tavolo di Coordinamento avviato in ANCI, con i quali ci si confronta sulle questioni più rilevanti e attuali nel confronto con il Governo.

L'invito, con questo Rapporto, è quindi ad essere attenti ai cambiamenti e considerare la Polizia Locale come fondamentale risorsa per porre al centro il cittadino, per garantire sicurezza e senso della comunità.

Buona lettura e buon lavoro!





INTRODUZIONE

Antonio Ragonesi, *Direttore Area Relazioni Internazionali e Cooperazione, Sicurezza, Legalità e Diritti civili, Territorio, Infrastrutture, Ambiente, Protezione Civile ANCI*

Il Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale, giunto alla sua decima edizione, non racconta solo del lavoro realizzato dai Corpi di Polizia dei Comuni Capoluogo di provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ma fornisce elementi di riflessione utili per tutti gli operatori del settore e anche per chi si occupa di politiche di sicurezza in Italia.

Questa scelta, impegnativa sul piano organizzativo ma assolutamente importante per rappresentare le attività dei Corpi di Polizia Locale di grandi e medie città, è utile anche per seguire una lettura ragionata di confronto tra le profonde differenze che insistono tra servizi territoriali. Continua ad essere evidente, dalla lettura dei dati, la specializzazione delle attività delle Polizie Locali rappresentata dall'altissimo livello del lavoro condotto dai Nuclei specializzati. Appare così inequivocabilmente nei grafici l'evoluzione, già avvenuta, della natura del lavoro per almeno 30.000 operatori delle città di maggiori dimensioni demografiche e senza cambiamenti normativi rispetto alla legge quadro di disciplina del 1986.

In quest'ultimo anno le nostre vite sono profondamente cambiate, a fronte di un'emergenza pandemica che coinvolge il mondo intero. Vorrei ricordare come, fin dall'inizio in prima linea, le Polizie Locali italiane siano state impegnate nell'ambito



dell'emergenza epidemiologica da virus Covid – 19. Uno dei pilastri fondamentali nella gestione delle molteplici misure adottate nell'ambito dell'emergenza pandemica è stato il Comune, anche attraverso il corpo di Polizia Locale, attivato in servizi di supporto alla popolazione e di controllo del territorio per verificare il rispetto delle disposizioni di contenimento individuate dalle norme ed ordinanze emanate dal Governo, dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali. Sono state infatti centinaia le pattuglie messe in campo giornalmente dai Comandi grandi e piccoli, sotto lo stretto coordinamento delle Questure, secondo le disposizioni del Ministro dell'Interno e dei singoli Prefetti. Con la priorità di verificare gli spostamenti delle persone, in modo particolare con le attività di controllo delle migliaia di autocertificazioni dovute agli spostamenti per motivi di lavoro, salute e cause di forza maggiore. Oltre ai controlli della movimentazione delle persone, la Polizia Locale si è occupata del rispetto delle numerose ordinanze regionali e sindacali, che hanno comportato un alto impegno sia di informazione ai cittadini e sia su strada. Tra i compiti maggiormente gravosi per gli operatori quello del rispetto dell'utilizzo delle mascherine, quello sul distanziamento, quelle del rispetto dei protocolli sanitari e operativi per l'apertura delle attività commerciali e della gestione della mobilità cittadina, che ha visto l'impiego di migliaia di uomini alle fermate e sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale. Va evidenziata poi l'attenzione verso le categorie più deboli, con la consegna dei "buoni-spesa" a migliaia di famiglie e gli interventi a favore degli emarginati, spesso assistiti presso strutture comunali in piena emergenza. Considerato il ruolo fondamentale di presidio del territorio, anche grazie ad una specifica richiesta da parte di Anci, le Polizie Locali sono state



incluse fra le categorie prioritarie nel piano vaccinazione, al pari delle Forze di Polizia, rendendosi necessarie adeguate misure di prevenzione, a fronte di un'attività realizzata su strada e spesso a contatto con soggetti carenti o privi di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Anche l'esperienza dell'ondata pandemica da COVID-19 ha reso evidente la necessità di un potenziamento del personale di polizia locale, a supporto di tutte le attività di controllo delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Le politiche di contenimento del personale dei Comuni attuate dai Governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni hanno determinato una drastica riduzione del personale di Polizia locale in servizio, oltre all'incremento dell'età media con conseguente riduzione delle unità utilizzabili per effettuare attività di servizio esterno.

Ne sono prova i risultati del censimento annuale del personale delle PA, che evidenzia una marcata riduzione del personale delle Polizie Locali negli anni 2014/19, a fronte di un incremento delle ore lavorate.

Numero personale della Polizia Locale nei Comuni italiani

	Anno 2014	Anno 2019	Var. % 2014/19
categoria D	11.604	9.359	-19,3%
categoria C	44.094	41.418	-6,1%

Fonte: RGS - Conto annuale del personale 2014/19



Numero di ore lavorate dal personale nei Comuni italiani

	Anno 2014	Anno 2019	Var. % 2014/19
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	75.698.468	76.451.876	1,0%

Fonte: RGS - Conto annuale del personale 2014/19

La situazione di emergenza che si è via via aggravata in questo settore è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza su richiesta dell'ANCI per tamponare l'emorragia di personale da adibire alla sicurezza delle Città, quali ad esempio quelli previsti nella legge 48/2017 e nella legge 132/2018; inoltre, anche la misura del turnover non è stata sufficiente. È necessario quindi un intervento mirato ed urgente dedicato al potenziamento degli organici e alle assunzioni degli operatori di Polizia Locale.

Il Rapporto, in continuità con le precedenti edizioni, intende descrivere e valorizzare il lavoro condotto dagli operatori delle Polizie Locali di tutta Italia ponendo l'attenzione sull'attività quotidiana a sostegno della legalità e della sicurezza relativamente alle problematiche sociali e ambientali e al quadro normativo di riferimento.

È realizzato grazie alla stretta collaborazione dei Comandanti che hanno avuto modo di apprezzare in questi anni la rinnovata attenzione dell'ANCI su questi temi e grazie all'impegno dell'Ufficio Sicurezza e Legalità ANCI. È stata così condotta un'analisi con una risposta pervenuta complessivamente da 114 città, in cui abitano oltre 18 milioni di italiani.



I dati – come di consueto - sono raccolti in quattro aree: polizia amministrativa, polizia di sicurezza, polizia stradale e polizia giudiziaria. Inoltre, il Rapporto si compone di un'appendice nella quale ritrovare documenti utili sul lavoro realizzato insieme: dall'Accademia Nazionale ANCI per Dirigenti di Polizia Locale ad un vademecum sui provvedimenti in materia di sicurezza urbana ed integrata, fino al Programma Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione che si sta realizzando nei centri urbani di maggiori dimensioni.

Il Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale è la fotografia di una parte del paese che rappresenta un vero e proprio presidio di legalità sul territorio, intervenendo ogni giorno, con competenza, professionalità e generosità, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per garantire la loro sicurezza, il decoro degli spazi pubblici e la vivibilità dei quartieri e delle città.



La mappa delle Polizie Locali partecipanti al Rapporto





1. Le attività delle Polizie Locali

Il X Rapporto sulle attività delle Polizie Locali presenta, come da tradizione, l'insieme delle attività svolte dai Corpi dei capoluoghi di provincia e delle città con popolazione residente superiore ai 50mila abitanti. Il Rapporto presenta tutte le attività di cui le Polizie Locali si occupano quotidianamente, riorganizzati in quattro macroambiti: polizia amministrativa, polizia di sicurezza, polizia stradale e polizia giudiziaria.

I dati di questo Rapporto fanno riferimento all'anno 2020 e sono stati raccolti attraverso schede informative, compilate e trasmesse ad Anci, uguali - per la parte principale - a quelle utilizzate gli scorsi anni, integrate - in questa edizione - con alcune informazioni riguardanti le attività svolte dai Comandi di Polizia Locale nell'anno 2020 supportare l'applicazione delle norme emergenziali messe in atto dal Governo per contrastare il diffondersi dell'epidemia di coronavirus.

Come nella precedente edizione, i dati sono stati raccolti attraverso un questionario (*form*) compilabile online. Questa modalità ha consentito l'inserimento dei dati - da parte dei Comandi - direttamente online, nonché l'acquisizione degli stessi in tempo reale da parte di Anci.



I dati di questo Rapporto fanno riferimento a 114 comandi di Polizia Locale, per una popolazione di oltre 18 milioni di italiani¹ che rappresentano circa il 31% della popolazione nazionale.

Il documento è organizzato in due parti:

- una prima parte di introduzione nella quale si descrivono la dotazione organica e strumentale dei Comandi, alcuni aspetti relativi all'organizzazione e l'insieme delle attività svolte dalle Polizie Locali, organizzate in macro-ambiti tematici;
- la seconda parte che raccoglie alcune conclusioni che emergono dalla complessiva lettura dei dati raccolti in questa edizione.

In allegato al Rapporto, vengono presentati i curricula dei Comandanti dei capoluoghi di regione e delle città metropolitane, l'elenco dei docenti e dei partecipanti che hanno superato con profitto il corso di formazione Anci per i dirigenti di Polizia Locale e, infine, un vademecum sulle norme in materia sicurezza urbana integrata.

¹ Per la precisione la popolazione dei 114 Comandi (in forma singola o associata) che hanno partecipato all'indagine è pari a 18.208.714.

1.1 Personale e mezzi: le condizioni per l'operatività nelle città

Gli addetti in servizio presso i 114 Corpi di Polizia Locale sono 26.520 prevalentemente appartenenti alla Categoria C (75%); il 5,6% è personale amministrativo e i dirigenti rappresentano lo 0,6%. Il 17,9% del personale in servizio appartiene alla Categoria D e gli ausiliari (Categoria B) sono l'1%. Gli addetti stagionali che nel corso del 2020 sono stati inseriti nell'organigramma di 22 Comandi (su 114) sono 284.

Tabella 1: Personale in servizio per ruolo

PERSONALE IN SERVIZIO PER RUOLO						
	Dirigenti	Cat. D3	Cat. D1	Cat. C	Cat. B Ausiliari	Personale Amministrativo
V.A.	152	3.853	939	20.094	260	1.487
% sul totale	0,6%	14,4%	3,5%	75,0%	1,0%	5,6%

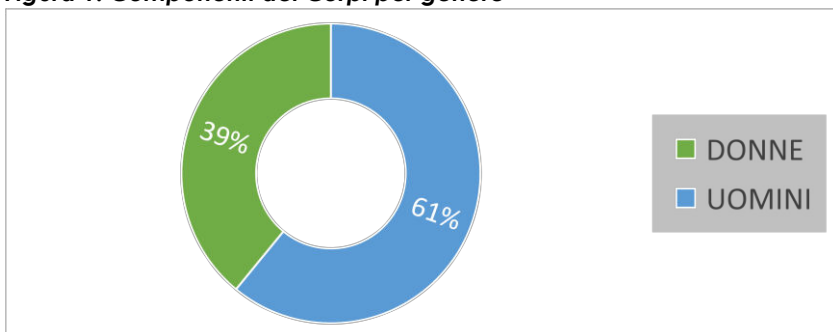
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Complessivamente, nel 2020, a seguito delle novità legislative in materia, sono stati banditi concorsi in 46 Comandi per contratti a tempo determinato, indeterminato e di formazione lavoro, per un totale di 860 assunzioni.



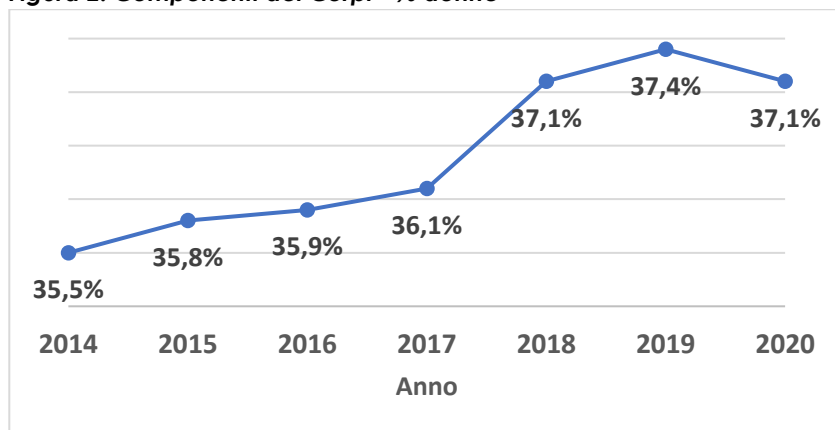
I componenti dei corpi e servizi di Polizia Locale sono prevalentemente uomini (61%). Solo in 8 Comandi su 114 il numero delle donne uguaglia o supera quello degli uomini (Ferrara e comuni associati, Gorizia, Pistoia, Prato, Viterbo, Rieti, Roma, Tivoli). La percentuale delle donne sul totale dei componenti è in costante aumento dal 2014 e si è stabilizzata negli ultimi anni intorno al 37%.

Figura 1. Componenti dei Corpi per genere



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Figura 2. Componenti dei Corpi - % donne



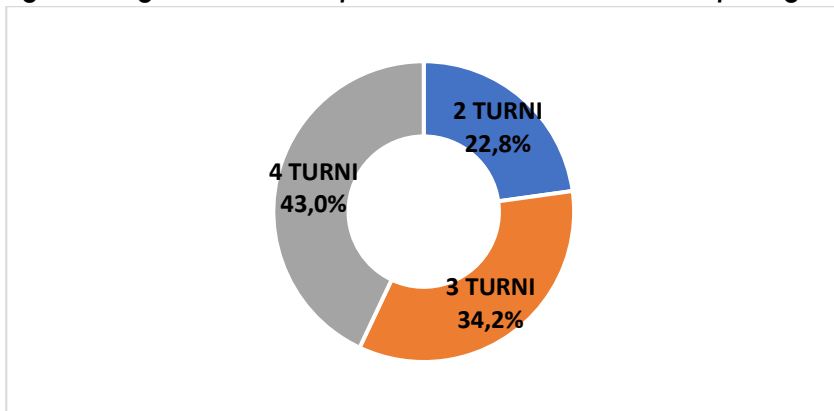
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2014-2020

La composizione dei Corpi dei singoli Comuni è piuttosto eterogenea, specie dal punto di vista quantitativo e ciò dipende anzitutto dalla dimensione dei Comuni, anche se all'interno di fasce omogenee di Comuni si ritrovano comunque differenze rilevanti.

Il personale dei 114 Comandi partecipanti è organizzato in turni che sono quattro nel 43% dei Comuni, tre nel 34% e due nel 23% dei Comuni.

Non solo i Comandi dei Comuni più grandi si organizzano sui 4 turni, ma anche 17 città con popolazione inferiore ai 100mila abitanti coprono il servizio nell'arco delle 24 ore.

Figura 3. Organizzazione del personale in turni nei Comuni capoluogo



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Oltre alle attività tradizionali di cui si occupano le Polizie Locali (per le quali seguirà una descrizione), il personale può essere anche destinato ad altri servizi specifici come, per esempio, svolgere attività presso le Procure. 67 Comuni su 114 (il 59%) mettono a disposizione il loro personale presso le Procure della Repubblica. Ed è circa il 2,5% del totale del personale che svolge questo servizio (658 unità di personale).

Riguardo le attività del personale in servizio presso le Polizie Locali è interessante rilevare che i dirigenti di servizio sono abitualmente responsabili anche di altri servizi (è così nel 64% dei Comuni che hanno risposto al questionario). Da quanto emerge dai dati i dirigenti sono figure molto eclettiche assumendo responsabilità su diverse tipologie di servizi. Si occupano principalmente:

- di protezione civile (il 68% dei dirigenti responsabili di altri servizi);



Ma possono essere anche responsabili di altri servizi come:

- traffico e mobilità;
- attività produttive, commercio e Suap;
- innovazione tecnologica;
- avvocatura comunale, gare e contratti
- settore edilizia e ambiente;
- diritto degli animali.

Si rileva una significativa specializzazione del personale in servizio presso le Polizie Locali attraverso la costituzione di nuclei specializzati. Questi nuclei vengono istituiti per affrontare in modo strategico le problematiche e le specificità dei diversi campi di intervento:

- 104 quelli che hanno il nucleo di polizia stradale (pari al 91%);
- 103 sono i Comuni che hanno istituito un nucleo di polizia amministrativa/annonaria (pari al 90%);
- 97 quelli che hanno un nucleo di polizia giudiziaria (pari all' 85%);
- 94 quelli che hanno un nucleo di polizia edilizia (pari all' 82%);
- 92 quelli che hanno un nucleo di polizia ambientale (pari all' 81%);
- 54 quelli che hanno un nucleo specifico per l'educazione stradale (pari al 47%);
- 32 quelli che hanno un nucleo anti evasione tributi (pari al 28%);
- 12 quelli che hanno un nucleo antiviolenza (pari all'11%).



Alcuni Comuni si sono dotati di altri nuclei per affrontare problematiche specifiche del luogo: dai nuclei antidegrado ai nuclei antiabusivismo commerciale, a quelli di tutela dei minori e di altre emergenze sociali, e altri quali "Nucleo Operativo Cinofilo" e "Sicurezza Urbana".

Tabella 2: Comandi che hanno istituito nuclei speciali

Nuclei Polizia Stradale	Nuclei Polizia Amministrativa / annonaria	Nuclei Polizia Giudiziaria	Nuclei Polizia Edilizia	Nuclei Polizia Ambientale	Nuclei Educazione Stradale	Nuclei Antevasione / tributi	Nuclei Antiviolenza	Altri Nuclei
104	103	97	94	92	54	32	12	65
91%	90%	85%	82%	81%	47%	28%	11%	57%

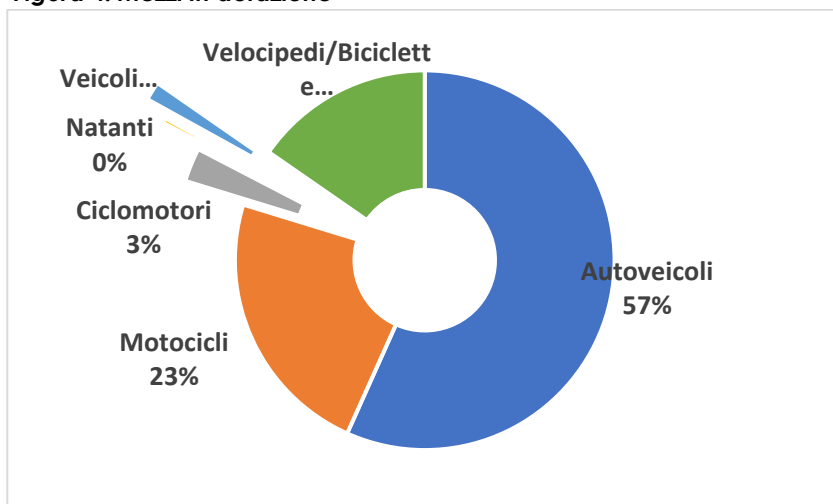
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Per rafforzare ulteriormente l'azione sul territorio sono stati siglati anche accordi con altre Forze di Polizia o Patti per la sicurezza in materia di rilevazione degli incidenti stradali. Ciò è accaduto in 49 Comandi (il 43% di quelli che hanno partecipato alla ricerca).

Ma con quali mezzi e strumenti operano le Polizie Locali sul territorio e nelle città? Per quanto riguarda i veicoli a disposizione, oltre la metà dei mezzi sono autoveicoli (4.812 unità); il 23% sono motocicli (1.954 unità) e il 3% ciclomotori (245 unità); le biciclette sono il 15% dei mezzi utilizzati (1.303 unità); i veicoli elettrici sono il 2% (136 unità); infine i natanti, presenti non solo a Venezia (16

natanti), ma anche in altri Comandi (20 natanti in 15 diversi Comandi), ed utilizzati sia in ambito marittimo che lacustre.

Figura 4. Mezzi in dotazione



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

La dotazione dei mezzi varia molto da città a città seguendo le scelte operate dagli amministratori riguardo il ruolo svolto dalla Polizia Locale in ogni realtà. Laddove i centri storici sono stati vocati alla pedonalità e alla mobilità lenta anche la Polizia Locale si è dotata di mezzi di trasporto adeguati.

In due città (Bolzano e Reggio Emilia) il numero di biciclette è maggiore al numero di autoveicoli. Inoltre, in ben 33 Comandi su 114 sono presenti veicoli elettrici (il 29% dei Comandi interpellati nell'indagine).

Tabella 3: Mezzi in dotazione 2013 – 2020

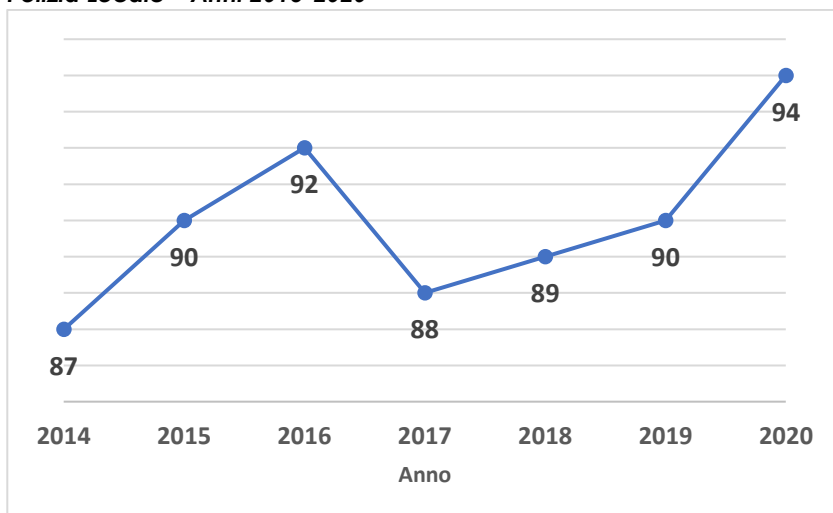
MEZZI IN DOTAZIONE						
Anno	Autoveicoli	Motocicli	Ciclomotori	Natanti	Veicoli elettrici	Velocipedi
2013	52,00%	23,00%	5,00%	0,50%	1,50%	18,00%
2014	53,00%	22,00%	5,00%	0,30%	1,00%	18,00%
2015	55,00%	22,00%	5,00%	0,30%	2,00%	16,00%
2016	55,50%	21,90%	5,00%	0,30%	1,80%	15,40%
2017	56,20%	22,80%	3,60%	0,40%	2,00%	15,00%
2018	56,00%	23,50%	3,10%	0,40%	1,50%	15,50%
2019	57,04%	22,56%	2,90%	0,34%	1,50%	15,66%
2020	56,71%	23,03%	2,89%	0,42%	1,60%	15,35%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati PL dal 2013 al 2020

La sicurezza in ambito urbano rappresenta una delle priorità dell'azione che le Polizie Locali esercitano quotidianamente sul territorio. La trasformazione della Polizia Locale come soggetto che si occupa sempre di più anche della sicurezza della città (spesso insieme alle altre Forze dell'ordine, come visto dal dato relativo agli accordi con altre Forze di Polizia) è evidenziata anche dal dato relativo alla disponibilità di armi e di strumenti di autodifesa. I dati - relativi all'anno 2020 - mostrano che in media il rapporto fra il numero delle armi e il numero degli operatori è di 94 a 100, cioè 94 armi ogni 100 operatori. Un numero di armi in

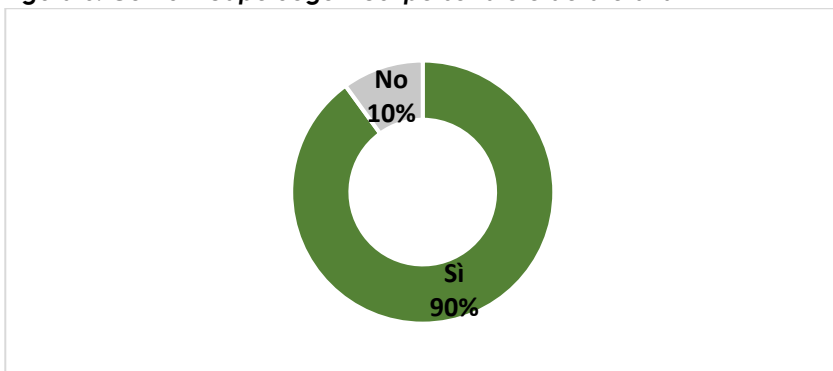
costante aumento negli anni, come evidenzia il grafico sottostante. Va tuttavia considerato che in ben 15 Comandi il personale non dispone di armi, e di questi bene 10 sono capoluoghi di provincia.

Figura 5. Numero armi in dotazione ogni 100 componenti del Corpo di Polizia Locale – Anni 2013-2020



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2013-2018

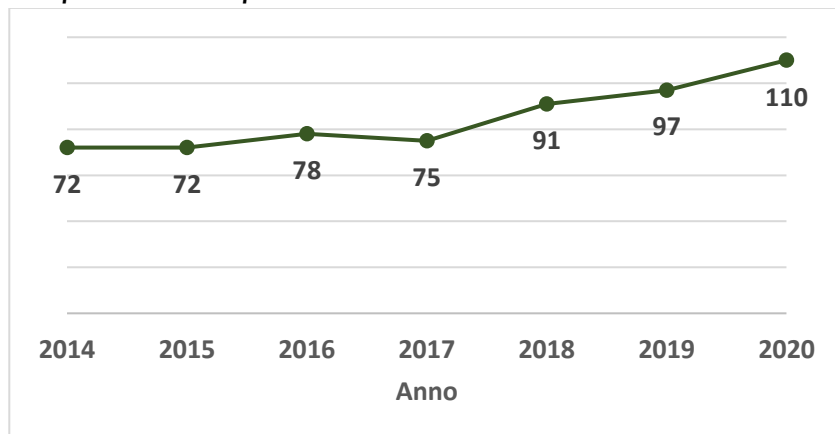
Figura 6. Comuni capoluogo il cui personale è dotato di armi



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Il rapporto tra il numero di strumenti di autodifesa e il numero degli operatori è in netto aumento. Nell'anno 2013 questi strumenti erano poco diffusi presso i Comandi (61 strumenti ogni 100 unità di personale in servizio). Con il passare degli anni il numero di questi device è notevolmente incrementato, raggiungendo nell'attuale rilevazione 2020 il numero di 110 strumenti ogni 100 unità di personale).

Figura 7. Numero di strumenti di autodifesa in dotazione ogni 100 componenti del Corpo di Polizia Locale – Anni 2013-2018



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2013-2020

Tabella 4: Strumenti di autodifesa

STRUMENTI DI AUTODIFESA	
V.A.	29.194
Numero strumenti per personale in servizio	110%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

La continua evoluzione del quadro normativo e la complessità dei compiti attribuiti alle Polizie Locali impongono un necessario e continuo aggiornamento del personale. Nel 2020 sono stati erogate oltre 407mila ore di formazione. i corsi di addestramento (all'uso delle armi, alla difesa, alla guida) ad avere il maggior numero di partecipanti (10.091 partecipanti).



Tabella 5. Partecipanti ai corsi di formazione per argomento

PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO								
Codice della Strada	Addestramento difesa, armi, guida	Polizia amministrativa	Polizia stradale	Polizia giudiziaria	Aggiornamento dirigenti	Informatica e lingue	Neoassunti	Altro
1.794	10.091	1.401	1.321	1.683	277	963	3.315	10.800

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Dai dati forniti, si rileva una partecipazione alta anche nei corsi sul Codice della Strada (e sulle attività della polizia stradale) e su altre materie non specificate. Sono solamente 7 i Comandi, tra quelli che hanno partecipato alla ricerca, che non hanno svolto formazione nell'anno 2020 (si tenga tuttavia conto che l'anno 2020 a causa dell'emergenza Covid ha sfavorito gli incontri d'aula).

Anche con riguardo alle scelte dei Comuni rispetto alla formazione degli operatori della Polizia Locale ci sono differenze da comune a comune, in particolare riguardo ai temi ritenuti prioritari. Le ragioni possibili sono varie: la disponibilità di risorse, la definizione di un ruolo specifico affidato alla Polizia Locale, le novità del quadro normativo, la presenza di personale neo-assunto, ecc..



I dati di questo Rapporto confermano e rafforzano quanto evidenziato negli anni precedenti rispetto alla complessità del lavoro delle Polizie Locali. Nell'ambito dell'organizzazione interna, la presenza di nuclei operativi speciali, come già affermato nelle passate edizioni, evidenzia la scelta organizzativa di specializzare le competenze su ambiti importanti per il territorio presidiato, facendo lavorare in squadra gli operatori e creando anche gruppi integrati con altre Forze di Polizia.

Tra i quattro ambiti di rilevazione, l'attività di polizia amministrativa risulta particolarmente rilevante. Anche l'attività di polizia stradale è una parte consistente del lavoro condotto dagli agenti delle Polizie Locali sul territorio comunale, considerando - oltre i numerosi provvedimenti coattivi sui veicoli e gli interventi di rilevazione degli incidenti stradali - tutta l'attività di accertamento di illeciti e sanzionatoria. C'è tanto lavoro negli uffici e c'è tanto lavoro sulle strade.

I dati raccolti, però, non sono in grado di mostrare la complessità delle singole attività svolte dalle Polizie Locali. Le "quantità", infatti, non evidenziano alcune variabili rilevanti come il tempo impiegato per ogni azione, l'articolazione delle conoscenze necessarie, il coinvolgimento di altri operatori, ecc.

I numeri che seguono, però, sono importanti per comprendere la grande complessità del compito affidato alle Polizie Locali nelle città, la polivalenza e l'ampio spettro di responsabilità.



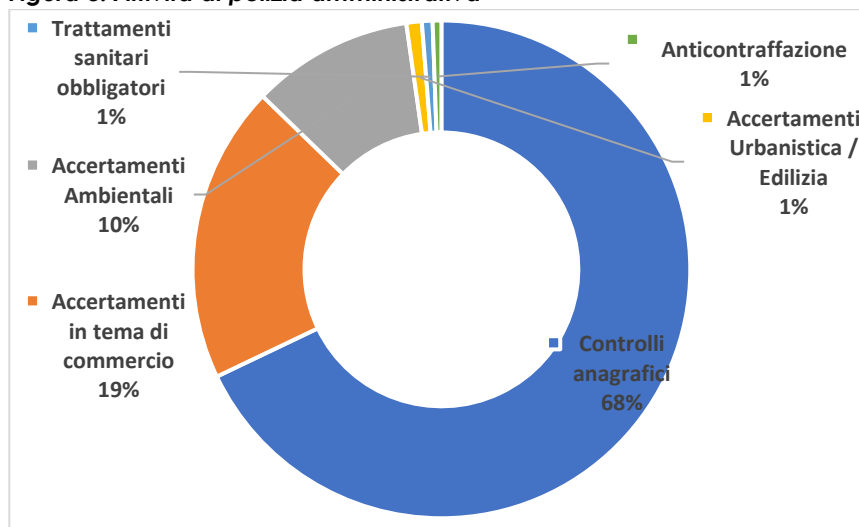
1.2 La polizia amministrativa

Nell'ambito della polizia amministrativa, l'attività quantitativamente più importante è rappresentata dai controlli anagrafici, che rappresentano i due terzi delle attività di controllo di polizia amministrativa effettuati nell'anno 2020 (il 68% dell'insieme delle attività, per la precisione).

L'altra parte importante è rappresentata dagli accertamenti in tema di commercio; nel 2020 rappresentano il 19,3% dell'insieme delle attività di polizia amministrativa, in aumento rispetto al 2018 (17,5%). Gli accertamenti ambientali rappresentano il 10,5% dell'insieme delle attività, in aumento rispetto al 2018 (7,6%).

Ci sono poi tre attività che sono quantitativamente meno rilevanti: gli accertamenti in campo edilizio ed urbanistico, i trattamenti sanitari obbligatori e gli interventi di anticontraffazione.

Figura 8. Attività di polizia amministrativa



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Di seguito vengono presentati, nel dettaglio, i dati relativi alle diverse tipologie di azioni di polizia amministrativa realizzate nel corso del 2020 nelle 114 città della ricerca.

Accertamenti in tema di urbanistica e edilizia

Gli accertamenti in tema di urbanistica e edilizia rappresentano una delle molteplici attività di polizia amministrativa, quantitativamente l'1% di tutto l'insieme di attività.

Il 61% degli interventi in tema di urbanistica ed edilizia riguarda gli accertamenti di abusi edilizi (7.573 abusi accertati) mentre la restante parte (il 39%) riguarda gli accertamenti per



l'inosservanza dei regolamenti comunali in materia edilizia (4.820 accertamenti).

Tabella 6. Accertamenti in tema di urbanistica e edilizia

ACCERTAMENTI IN TEMA DI URBANISTICA E EDILIZIA		
N° abusi edilizi accertati	N° accertamenti inosservanza Regolamenti Comunali	TOTALE
7.573	4.820	12.393
61%	39%	1 % delle attività di polizia amministrativa

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Accertamenti in tema ambientale

Nel 2020, le attività di accertamento in tema ambientale sono in netto aumento rispetto alla precedente rilevazione e rappresentano 10,5% attività di polizia amministrativa (rappresentava il 7,6% nel 2018).

Il 38% di queste attività è legata ai controlli nelle aree in stato di degrado, mentre gli accertamenti relativi all'abbandono di rifiuti sono il 27,2% del totale degli accertamenti in tema ambientale. Infine, una parte consistente degli accertamenti (il 23,2%) riguarda le violazioni di regolamenti, ordinanze e leggi.

Tabella 7. Accertamenti in tema ambientale

ACCERTAMENTI IN TEMA AMBIENTALE				
N° Controlli aree in stato di degrado	N° Accertamenti discariche abusive o depositi incontrollati rifiuti	N° Accertamenti abbandono rifiuti	N° Violazioni regolamenti/ordinanze/leggi	TOTALE
24.329	12.895	68.376	24.235	129.835
38,0%	11,6%	27,2%	23,2%	10,5% delle attività di polizia amministrativa

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Accertamenti in tema di commercio

Gli accertamenti in tema di commercio rappresentano il 19,3% delle attività di polizia amministrativa (nel 2018 erano il 17,5% %). Di questi, la gran parte riguarda il commercio in sede fissa e i pubblici esercizi. Numericamente, la tipologia di controlli meno importante è quella relativa all'igiene degli alimenti (1,7%).



Tabella 8. Accertamenti in tema di commercio

ACCERTAMENTI IN TEMA di COMMERCIO					
N° Controlli Commer- cio in sede fissa	N° Contro- lli Pubbli- ci esercizi	N° Controlli Igiene degli alimenti	N° Controlli T.U.L.P.S.	N° Controlli per altre leggi regionali	TOTALE
102.061	66.175	2.219	17.659	20.885	208.999
49%	32%	1%	8%	10%	19 % delle attività di polizia amministrati- va

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

La tabella 9 mostra il numero di violazioni accertate per categoria di controllo in tema di commercio. Il numero di violazioni è più alto in quelle categorie con il più alto numero di controlli.

Tabella 9. Violazioni accertate in tema di commercio

VIOLAZIONI ACCERTATE IN TEMA di COMMERCIO					
N° Violazioni accertate Commercio in sede fissa	N° Violazioni accertate Pubblici esercizi	N° Violazioni accertate Igiene degli alimenti	N° Violazioni accertate T.U.L.P.S.	N° Violazioni accertate per altre leggi regionali	TOTALE
14.927	7.988	1.932	1.055	4.265	30.167

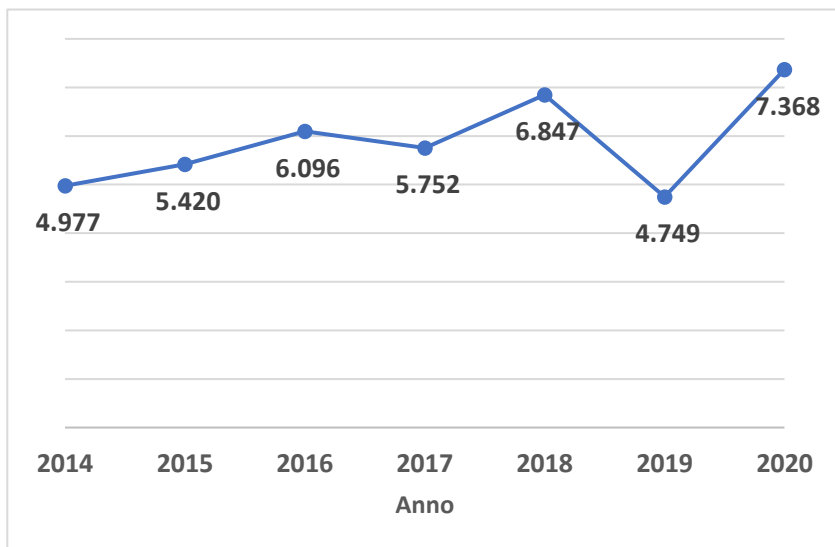
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Controlli anagrafici e trattamenti sanitari obbligatori

Nell'ambito della polizia amministrativa, gli interventi quantitativamente più rilevanti sono le verifiche delle posizioni anagrafiche. Trattasi di una serie di operazioni quali iscrizioni, variazioni, cancellazioni dai registri comunali di persone che cambiano il loro stato civile, spostano la residenza o si trasferiscono all'estero. Queste verifiche nel 2020 sono state complessivamente 840.065, pari al 68% dell'insieme delle attività di polizia amministrativa, in media 7.368 controlli per città (nel 2018 le verifiche sono state in media 6.847 per città).



Figura 9. Controlli anagrafici - valore medio per città (Anni 2013-2020)



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2013-2020

Un altro tipo di intervento realizzato dagli agenti di Polizia Locale, meno frequente del precedente ma sicuramente impegnativo, sono i trattamenti sanitari obbligatori (TSO), che consistono nell'accompagnare presso le strutture sanitarie, anche in modo coatto, i soggetti che si sottraggono agli interventi sanitari obbligatori.

Nel corso del 2020 sono stati 8.560 (l'1% delle attività di polizia amministrativa).

Tabella 10. Trattamenti sanitari obbligatori e verifica posizioni

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E VERIFICA POSIZIONI					
N° Trattamenti sanitari obbligatori			N° verifiche posizioni (iscrizioni, variazioni, cancellazioni)		
8.560			840.065		
1% delle attività di polizia amministrativa			68% delle attività di polizia amministrativa		

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Anticontraffazione

L'insieme degli interventi volti a contrastare la contraffazione di prodotti e marchi rappresenta l'1% di tutta l'attività di polizia amministrativa.

Le denunce fatte nel 2020 sono state 1.051 e i sequestri o ritrovamenti 5.935, , numeri più bassi rispetto al 2018². Nella precedente rilevazione, infatti, si contavano 1.567 denunce e 11.602 sequestri/ritrovamenti. Diminuzione che deve tuttavia tener conto degli effetti delle restrizioni dovuti alla pandemia da virus Covid -19.

² Si noti tuttavia che alla rilevazione 2018 parteciparono 132 città, contro le 114 del presente rapporto.



Tabella 11. Anticontraffazione

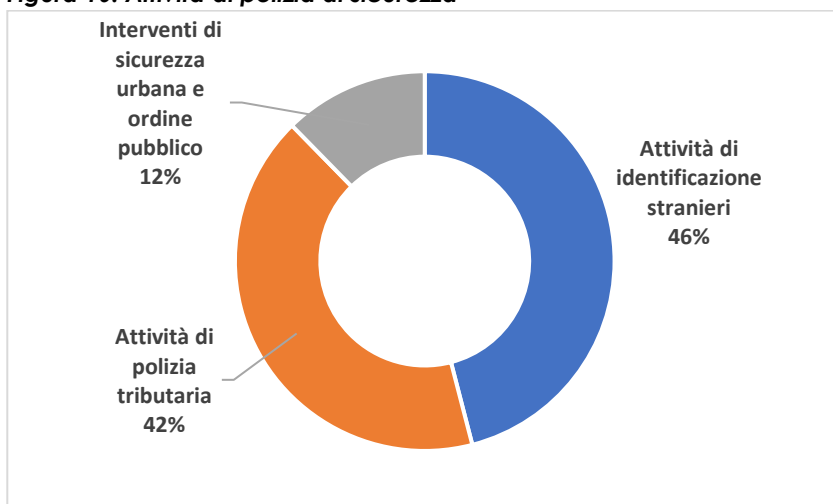
ANTICONTRAFFAZIONE		
N° denunce	N° sequestri/ritrovamenti	N° oggetti confiscati / rinvenuti
1.051	5.935	480.935

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

1.3 La polizia di sicurezza

Si contano complessivamente oltre 71.000 attività di polizia di sicurezza. Il 46% delle attività riguarda interventi di identificazione stranieri, il 42% attività di polizia tributaria e il rimanente 12% interventi di sicurezza urbana e ordine pubblico. Si nota, rispetto ai dati dei precedenti rapporti un consistente calo nelle attività inerenti gli interventi di sicurezza urbana e ordine pubblico, dovuti ovviamente agli effetti dell'emergenza Covid dell'anno 2020 che hanno visto una riduzione molto consistente delle manifestazioni pubbliche e sportive durante il periodo.

Figura 10. Attività di polizia di sicurezza



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018



Interventi di ordine pubblico, controlli relativi agli stranieri e polizia tributaria

Gli interventi relativi all'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive e manifestazioni pubbliche sono stati 8.840, pari al 12% delle attività di polizia di sicurezza.

Tabella 12. Attività di ordine pubblico

ATTIVITA' DI ORDINE PUBBLICO		
Manifestazioni sportive varie (gare ciclistiche, podistiche, ecc.)	Manifestazioni pubbliche (cortei, comizi, ecc.)	TOTALE
2.832	6.008	8.840
32%	68%	12% delle attività di polizia di sicurezza

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Per quanto riguarda gli stranieri, nel corso del 2020 gli interventi relativi all'identificazione, ai rilievi fotodattiloscopici e alle denunce per violazione delle norme sull'immigrazione sono stati 32.934, il 46% delle attività totali (nel 2020 erano il 38% del totale).

Tabella 13. Identificazioni e denunce per violazioni delle norme sull'immigrazione

ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE E DENUNCE PER VIOLAZIONI NORME IMMIGRAZIONE		
N° identificazioni	N° rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali)	N° denunce per violazioni delle norme sull'immigrazione
27.296	3.903	1.735

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Questi interventi non sono diffusi in modo omogeneo in tutte le città. Su 114 città partecipanti alla rilevazione, circa la metà (55 città) non ha effettuato identificazioni, inoltre il 74% delle identificazioni è stato realizzato da tre città: Padova, Trieste e Roma.

Nelle città più grandi confluiscono numerosi flussi migratori, ma la dimensione dei Comuni non è l'unica variabile da considerare. Altri fattori che incidono sull'attività di controllo e identificazione attengono alle scelte politiche dettate dalla percezione di insicurezza della popolazione, dall'attenzione posta dagli amministratori sul tema dell'immigrazione, e il palesarsi di emergenze.

Infine, per quanto riguarda le azioni di polizia tributaria, nel corso del 2020 sono stati realizzati 29.875 interventi (pari al 42% delle attività di polizia di sicurezza). Si tratta di 2.170 segnalazioni qualificate, 23.388 controlli e 4.317 accertamenti di violazioni.



Tabella 14. Le violazioni accertate nell'ambito della polizia tributaria locale

POLIZIA TRIBUTARIA LOCALE			
n° Segnalazioni qualificate inoltrate	N° controlli effettuati (soggetti privati/attività)	N° violazioni accertate	TOTALE
2.170	23.388	4.317	29.875
Controlli effettuati / Violazioni accertate = 5,4			42 % delle attività di polizia di sicurezza

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Interventi di sicurezza urbana

Gli interventi di sicurezza urbana sono in prevalenza attività legate ad azioni di presidio del territorio: controlli coordinati, videosorveglianza, sgombero stabili, oltre all'accertamento delle violazioni e ai sequestri necessari.

Nel 2020, il dato relativo alle pattuglie esterne giornaliere si presenta molto diverso da città a città: da poche decine a diverse centinaia, con valori indipendenti dalla grandezza demografica del comune.

I controlli coordinati sul territorio sono stati 52.405 e hanno portato a 1.104.460 accertamenti di violazioni e a 9.409 sequestri. Il rapporto tra sequestri effettuati e controlli realizzati è pari a 0,18, ciò significa che a 5 attività di controllo corrisponde un sequestro. Tale rapporto si presenta più basso rispetto alla precedente rilevazione (il rapporto nel 2018 era di circa di 2 sequestri ogni 5 controlli).

Tabella 15. Attività di sicurezza urbana

ATTIVITA' DI SICUREZZA URBANA		
N° Controlli coordinati del territorio	N° sequestri effettuati	TOTALE
52.405	9.409	61.814

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

La videosorveglianza

L'uso di telecamere posizionate in varie parti della città consente alle Polizie Locali di monitorare le strade urbane, soprattutto in alcuni punti ritenuti più critici. Le disposizioni della Legge n°48 del 2017 in materia di videosorveglianza puntano a rafforzare questa azione di monitoraggio in ambito urbano.

Nel 2020, presso i Comuni corrispondenti ai 114 Comandi analizzati risultano installate complessivamente 20.351 telecamere di videosorveglianza, in media 179 per ogni città (media più alta rispetto al 2018). Le città con il maggior numero di installazioni sono: Milano (2.003 telecamere), Roma (1.847

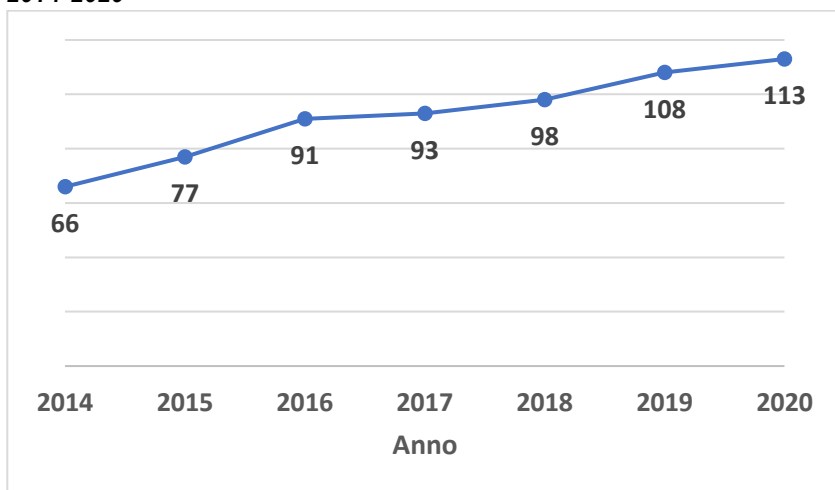


telecamere installate), Firenze (1.240 telecamere). Le finalità dei sistemi di videosorveglianza sono principalmente due:

- Sicurezza urbana e controllo del territorio;
- Controllo flussi di traffico.

Analizzando i dati degli ultimi anni, si rileva una crescita costante del numero di telecamere installate in rapporto alla popolazione residente (telecamere installate ogni 100.000 abitanti).

Figura 11. Numero di telecamere installate ogni 100.000 abitanti – Anni 2014-2020

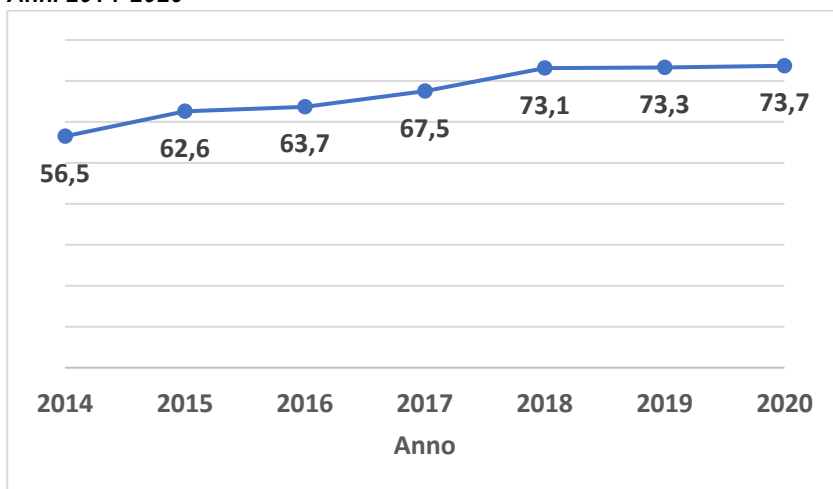


Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2014-2018

Il 74% dei Comuni si è dotato di un regolamento di videosorveglianza. Il dato conferma il trend positivo degli ultimi

anni; dal 2014 al 2020, infatti, è aumentato il numero di Comuni dotati di regolamento.

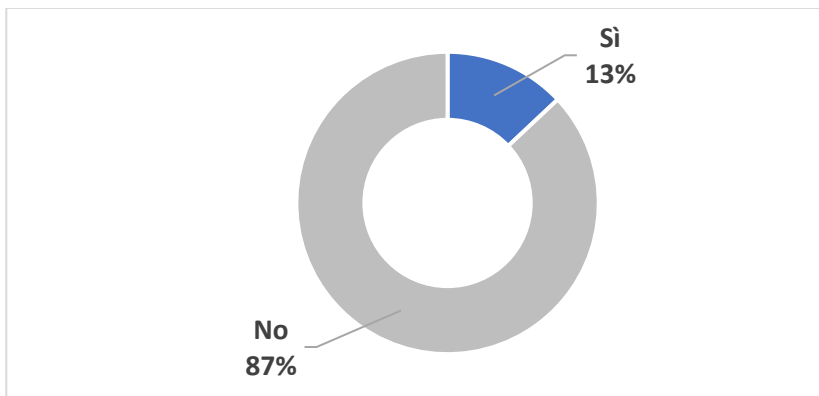
Figura 12. Comuni dotati di regolamento per la videosorveglianza – Anni 2014-2020



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2014-2020

Il 13% dei Comuni capoluogo dispone di una sala unificata con altre Forze dell'ordine.

Figura 13. Comuni capoluogo dotati di sala unificata con altre Forze dell'ordine



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Altri accordi e regolamenti in materia di polizia di sicurezza

Come nelle precedenti edizioni, anche in questo Rapporto sono state richieste informazioni su eventuali accordi presi con i privati in materia di polizia di sicurezza, sull'adozione di regolamenti comunali, sugli assistenti civici.

In 4 Comuni (Bergamo, Bologna, Modena e Reggio Calabria) risultano essere stipulati accordi con privati aventi ad oggetto in particolare attività di assistenza in città (es. nei parchi, ecc.) e il servizio di guardia ecologica su base volontaria.

E' interessante questa figura dell'assistente civico, anche riconosciuta quale buona prassi dalle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana. Si tratta di cittadini volontari che svolgono presenza attiva, aggiuntiva e non sostitutiva -



rispetto a quella della Polizia Locale - sul territorio comunale in ambiti predeterminati: davanti alle aree scolastiche anche al fine di accompagnare gli scolari in percorso ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola; all'interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici; in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre, spettacoli vari, iniziative culturali); in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed operare per migliorare la percezione di sicurezza, ecc.

La funzione che queste figure possono avere è ampia e varia a seconda delle scelte operate dai Comuni tramite regolamento comunale. Può svolgere:

- osservazioni sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
- presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione del territorio;
- promozione della pedonalità, ciclabilità e sicurezza stradale;
- rafforzamento nella cittadinanza di comportamenti civili e solidali;
- attivazione dei servizi di emergenza.

Per concludere, quattro Comuni (Alessandria, Bari, Milano e Padova) hanno adottato un regolamento in tema di baratto amministrativo. Tale regolamento disciplina forme di collaborazione tra amministrazione comunale e privati ai fini dell'assolvimento di debiti tributari e patrimoniali. In termini generici, il "baratto" consiste nella regolarizzazione /compensazione di una posizione debitoria nei confronti del Comune con la prestazione di un servizio per il bene pubblico.



1.4 La polizia stradale

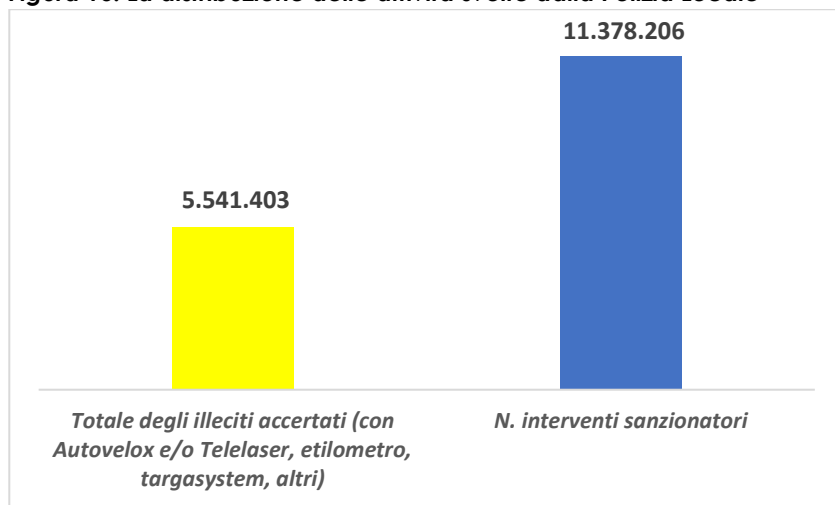
Le attività di polizia stradale sono quelle tradizionalmente svolte dalle Polizie Locali. Si tratta di interventi di controllo, azioni sanzionatorie, accertamenti di illeciti, rilevazioni di incidenti stradali, ritiro di documenti ed educazione stradale. La figura 16 mostra alcuni numeri dell'attività di polizia stradale.

Figura 14. I numeri della polizia stradale



Durante tutto l'anno 2020, nel territorio dei 114 Comuni partecipanti all'indagine, sono stati eseguiti oltre 11,3 milioni di interventi sanzionatori e sono stati accertati – con apparecchiature quali autovelox, tele laser, etilometro - circa 5,5 milioni di illeciti.

Figura 15. La distribuzione delle attività svolte dalla Polizia Locale

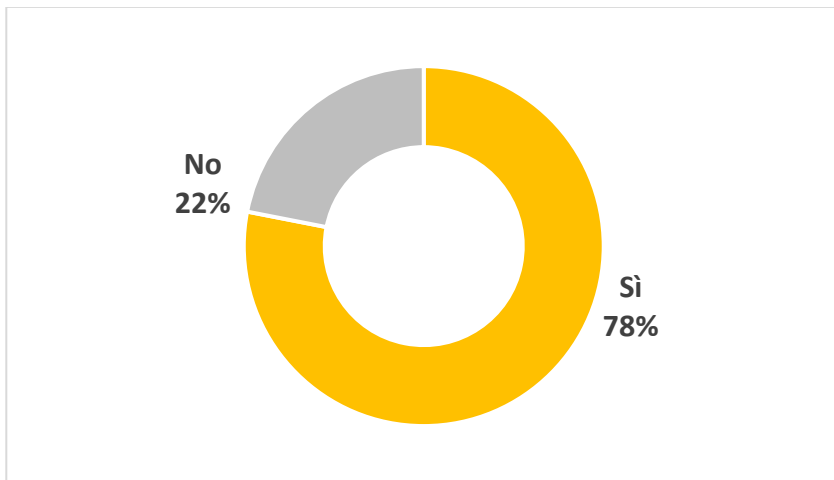


Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Rilevazione degli incidenti stradali

Per quanto riguarda il tema del trattamento informativo dei dati rilevati in caso di incidenti stradali, dalle risposte del questionario si evince che il 78% dei Comandi di Polizia Locale dispone di un sistema informatico per il trattamento dei dati rilevati sull'incidentalità; questo dato è in continuo, costante aumento nelle ultime rilevazioni svolte (nel precedente rapporto la percentuale si attestava sul 76%).

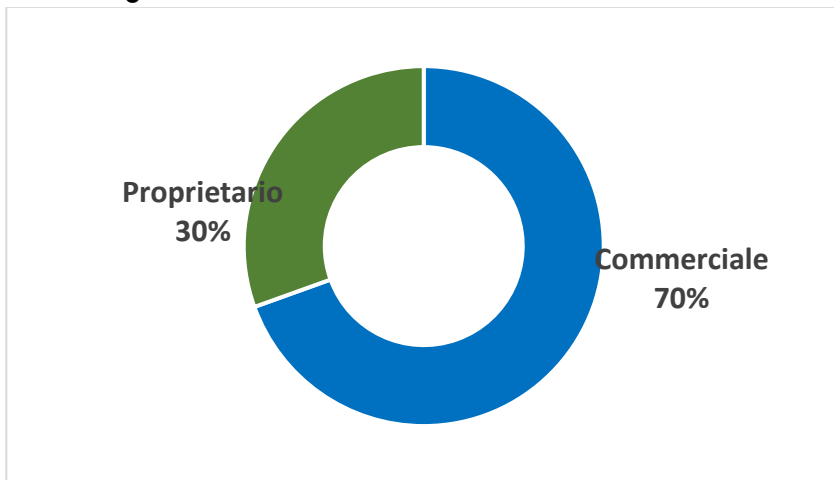
Figura 16. Dotazione di un sistema informatico per il trattamento dei dati rilevati sull'incidentalità



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Nella maggior parte dei casi si tratta di software commerciale nel 70% dei casi e di software proprietario nel restante 30% dei casi.

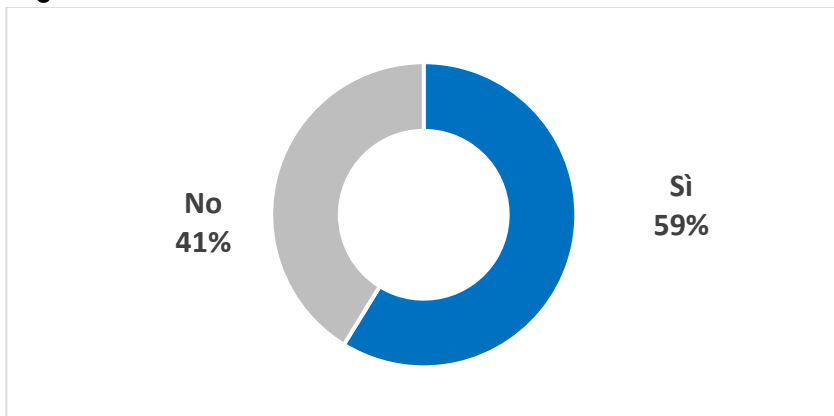
Figura 17. Tipologia di software utilizzato per il trattamento informatico dei dati sugli incidenti stradali rilevati



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Il 59% dei Comandi che hanno risposto al questionario afferma di raccogliere in modo sistematico i dati georeferenziati degli incidenti stradali rilevati (coordinate geografiche del luogo dell'incidente).

Figura 18. Raccolta sistematica delle coordinate geografiche dei luoghi degli incidenti

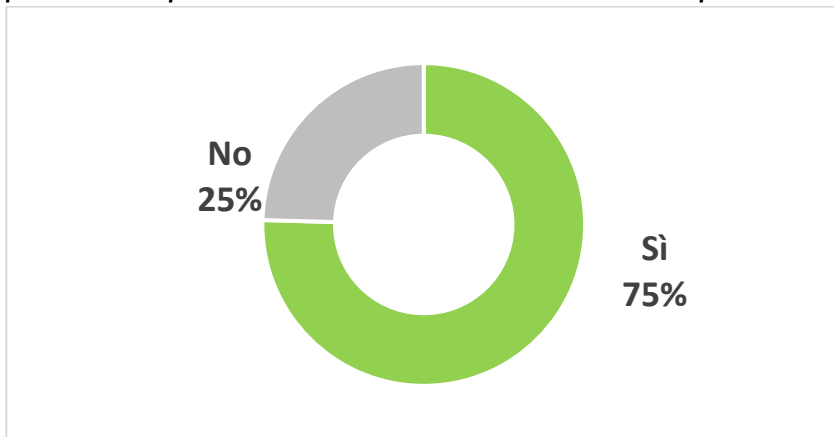


Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

I medesimi comandi che raccolgono i dati geografici dei luoghi degli incidenti stradali utilizzano questi dati per pianificare, insieme agli assessorati competenti, azioni per innalzare il livello di sicurezza dei luoghi.

Di particolare interesse è un ulteriore dato raccolto nell'ultima rilevazione. Il 75% dei Comandi interpellati si rende disponibile a condividere e diffondere un sottoinsieme concordato dei propri dati sull'incidentalità su una piattaforma di Open data del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Figura 19. Disponibilità dei Comandi a condividere e diffondere un sottoinsieme concordato di propri dati raccolti sull'incidentalità su una piattaforma Open del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

La rilevazione degli incidenti stradali rappresenta un'attività importante di tutta l'attività di polizia stradale: nel corso del 2020, nelle 114 città coinvolte, le rilevazioni sono state 219.493. Di queste il 78% rappresenta l'insieme di incidenti che hanno creato danni solo alle cose, il 21% sono incidenti che hanno comportato danni fisici alle persone e la rimanente parte ha avuto esiti letali una o più persone coinvolte nell'incidente.

Come visto sopra, attualmente oltre il 91% dei Comuni coinvolti nella ricerca ha creato un nucleo dedicato e specializzato nelle attività di polizia stradale. Questa scelta è determinata dalla necessità di acquisire e sviluppare competenze specifiche: da quelle tecniche, necessarie - ad esempio - per i rilievi degli



incidenti stradali, a quelle giuridiche (nei casi di conseguenze assicurative o giudiziarie), fino a quelle psicologiche per potersi rapportare con chi è vittima di incidente e con i famigliari di eventuali persone decedute.

Tabella 16. Attività di rilevazione degli incidenti stradali

ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI			
Rilievi per incidenti con soli danni alle cose	Rilievi per incidenti con lesioni	Rilievi per incidenti mortali	TOTALE
171.865	47.028	600	144.623
78,3%	21,4%	0,3%	1,9% delle attività di polizia stradale

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

La comparazione tra i dati risultanti dagli ultimi rapporti pubblicati fa emergere una favorevole diminuzione dei rilievi di incidenti mortali; infatti nel rapporto del 2017 e in quello del 2018 questa tipologia rappresentava lo 0,5% del totale degli incidenti rilevati, mentre in questo attuale rapporto la percentuali scende allo 0,3%.



Ritiro di documenti e accertamento di illeciti con apparecchiature tecniche specifiche

Le Polizie Locali possono utilizzare varie apparecchiature tecniche per rilevare eventuali illeciti, per esempio possono rilevare la velocità attraverso gli autovelox e/o sistemi di telelaser, oppure possono rilevare lo stato di ebbrezza attraverso gli etilometri.

Tra le conseguenze dei controlli fatti ci sono i ritiri dei documenti (patenti, carte di circolazione ecc.).

I documenti ritirati nel 2020 sono stati 24.843 pari allo 0,2% di tutta l'attività di polizia stradale. In termini percentuali il dato è costante rispetto a ciò che emerse nel precedente rapporto 2018.

Tabella 17. Documenti ritirati

DOCUMENTI RITIRATI
24.843
0,2% delle attività di polizia stradale

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Gli illeciti rilevati nel 2020 attraverso le apparecchiature tecniche sopra indicate (autovelox, tele laser, etilometro ecc.) sono 5.541.403 e rappresentano il 48,7% delle attività di polizia stradale.



Tabella 18. Illeciti accertati con apparecchiature tecniche

ILLECITI ACCERTATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE
5.541.403
48,7% delle attività di polizia stradale

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Provvedimenti coattivi sui veicoli

I provvedimenti coattivi sui veicoli rilevati attraverso la ricerca sono di tre tipi: le rimozioni, il recupero dei veicoli fuori uso e altri provvedimenti.

Le rimozioni rappresentano, secondo i dati del 2018, l'85,7% dei provvedimenti coattivi sui veicoli, mentre il 4,5% sono interventi di recupero di veicoli fuori uso o in stato di abbandono e il restante 9,8% sono altri tipi di provvedimenti. Rispetto al 2017 sono leggermente diminuiti gli interventi di rimozione (dall' 86,5% all'85,7%) e gli interventi di recupero dei veicoli in stato di abbandono (dal 5% al 4,5%), mentre sono aumentati gli altri provvedimenti (dall'8,5% al 9,8%).

Tabella 19. Provvedimenti coattivi sui veicoli

PROVVEDIMENTI COATTIVI SUI VEICOLI			
Rimozione	Recupero veicoli fuori uso in stato di abbandono	Altri provvedimenti	TOTALE
125.018	10.140	17.852	153.010
81,7%	6,6%	11,7%	1,3% delle attività di polizia stradale

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Interventi sanzionatori

L'attività sanzionatoria riferita alle violazioni del codice della strada rappresenta la parte più importante di tutta l'attività di polizia stradale.

I dati presi in esame per analizzare l'insieme di queste attività si focalizzano su alcune violazioni del codice della strada che riguardano, in particolare, i comportamenti scorretti alla guida come l'eccesso di velocità, la mancanza di rispetto della segnaletica e dei semafori o i casi in cui non si utilizzano cinture di sicurezza, caschi di protezione o si guida leggendo il cellulare. Inoltre, sono considerate le sanzioni per sosta irregolare che



quantitativamente alzano il peso degli interventi di polizia stradale.

Nei 114 Comuni dell'indagine, si contano 6.198.747 violazioni delle norme di comportamento sulla strada, un valore questo di molto superiore al numero di sanzioni elevate per la sosta irregolare (5.026.449 sanzioni).

Tra i comportamenti scorretti, in assoluto il più sanzionato è l'eccesso di velocità con oltre 1,6 milioni di sanzioni inflitte nel 2020.

La seconda causa di sanzione è la mancanza di rispetto della segnaletica verticale e dei semafori.

Numeri inferiori riguardano invece le sanzioni applicate per l'uso del cellulare alla guida oppure per il mancato uso di dispositivi di sicurezza.

Da evidenziare le 42.029 sanzioni dovute alla mancanza di copertura assicurativa del mezzo con il quale l'utente stava circolando.

Tabella 20. Principali interventi sanzionatori per violazione al Codice della Strada

PRINCIPALI INTERVENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE AL C.d.S.					
Velocità	Segnali verticali e semafori	Sorpasso	Casco protettivo, cinture di sicurezza, uso cellulare	Guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti	Mancanza copertura assicurativa
1.615.854	391.143	2.952	129.921	4.053	42.029

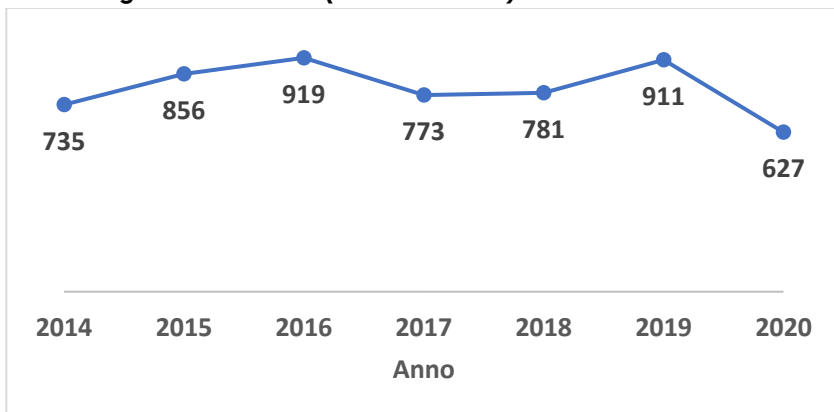
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Complessivamente, dal confronto con i dati degli anni precedenti, si evince una netta diminuzione del numero di sanzioni per abitante nell'ultimo anno. Diminuzione che deve tuttavia tener conto degli effetti delle restrizione alla circolazione delle persone imposte dai mesi di lockdown dell'anno 2020.

Analogamente, risultano in calo gli interventi sanzionatori per violazione delle norme sull'uso del casco, delle cinture di sicurezza e del cellulare alla guida (artt. 171, 172 e 173 del C.d.S.), tema di grande interesse e attenzione da parte degli operatori perché si tratta di comportamenti che mettono in pericolo la vita delle persone. Anche in questo caso si richiama l'attenzione nell'interpretare i dati all'eccezionalità rappresentata dall'anno 2020.

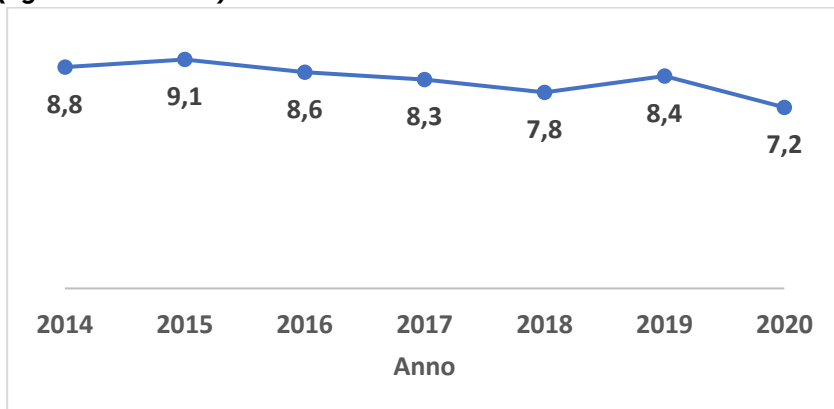


Figura 20. Interventi sanzionatori per violazione norme del Codice della Strada - ogni 1.000 abitanti (anni 2013-2020)



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2013-2020

Figura 21. Interventi sanzionatori per violazione norme del C.d.S. art. 171, 172, 173 CdS - Casco protettivo, cinture di sicurezza, uso cellulare (ogni 1.000 abitanti)



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2013-2020



Educazione stradale, eventi e campagne di sensibilizzazione

L'educazione stradale è una delle attività che alcuni Comandi curano particolarmente e i nuclei operativi specifici attivati in molti Comandi ne danno evidenza.

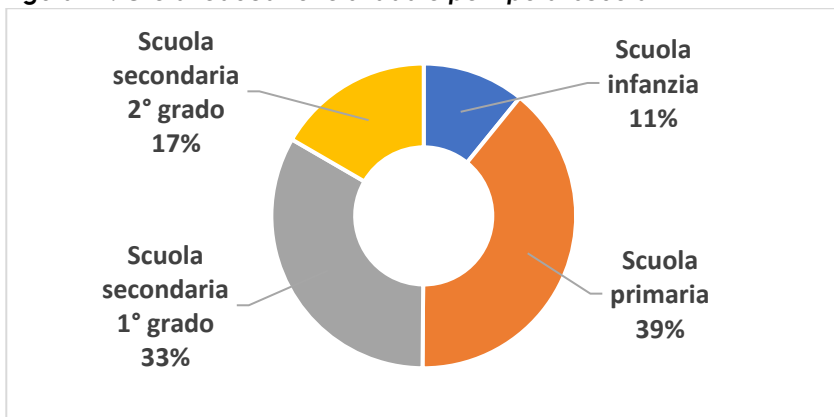
Nell'anno 2020 tuttavia, a causa dell'epidemia di COVID19, non si sono potuti effettuare le molteplici attività che i Comandi di Polizia Locale sono soliti operare nelle scuole di diverso ordine e grado.

Svolta questa necessaria premessa, che aiuta a spiegare la contrazione delle attività realizzate dai Comandi in favore dell'educazione stradale, si dà di seguito il resoconto delle attività svolte dai Comandi nell'anno 2020.

Dei 114 Comuni che hanno partecipato al questionario, 54 sono riusciti a svolgere attività di educazione scolastica nell'anno 2020.

I Comuni che svolgono questa attività dedicano la loro attenzione principalmente alle scuole primarie (quasi il 40% degli interventi); a seguire la scuola secondaria di 1° grado (33%) ed il 2° grado (17%). Meno le ore dedicate alla scuola d'infanzia nel 2020.

Figura 22. Ore di educazione stradale per tipo di scuola



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2018

Complessivamente, nel 2020, i 54 Comandi che hanno svolto attività di educazione stradale hanno coinvolto 1.701 scuole.

Analizzando i dati storici, complessivamente, si registra una lieve flessione nel 2018 del numero medio di scuole coinvolte per città.

Tabella 21. Scuole coinvolte nelle attività di educazione scolastica

SCUOLE COINVOLTE NELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE SCOLASTICA				
Scuole Infanzia	Scuole Primarie	Scuole secondarie I grado	Scuole secondarie II grado	Totale
190	655	608	248	1.701

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Sempre in conseguenza delle restrizioni nelle relazioni sociali imposte dalla pandemia da COVID19, il numero di eventi di sensibilizzazione ed il numero di campagne di comunicazione è stato necessariamente rivisto al ribasso nell'anno 2020.

Gli eventi esterni promossi sono stati 70 (contro 242 realizzati nell'anno 2019) ed hanno coinvolto 265 scuole (544 l'anno precedente). Le campagne di sensibilizzazione sono state 75, coinvolgendo 68 scuole (126 e 228 rispettivamente i numeri del 2019).

Nella tabella seguente sono riassunti i dati relativi alle attività svolte nell'anno 2020.

Tabella 22. Numero di eventi di sensibilizzazioni e di campagne di comunicazione realizzate e numero di scuole coinvolte

EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ESTERNI E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE			
Eventi di sensibilizzazione esterni		Campagne di comunicazione	
n. eventi	n. scuole	n. eventi	n. scuole
70	265	75	68

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

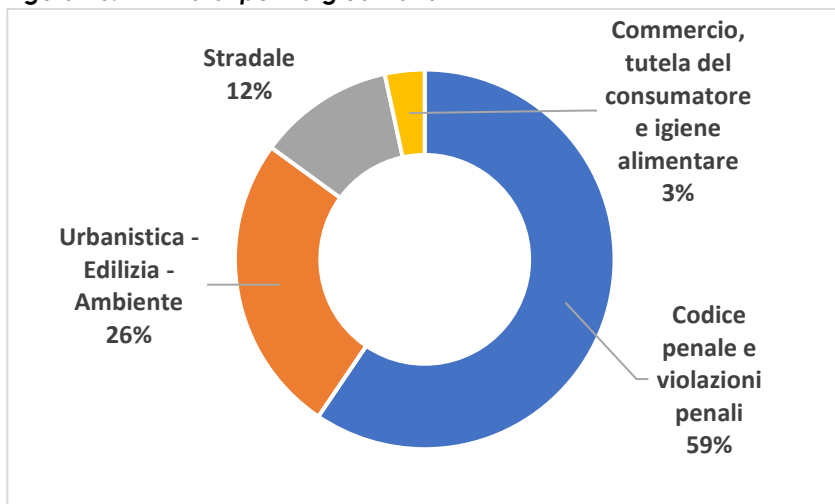


1.5 La polizia giudiziaria

L'attività di polizia giudiziaria si concretizza nei seguenti atti formali: denunce, arresti, informative all'autorità, sequestri penali, indagini, ecc.

Nel 2020, il 59% degli interventi di polizia giudiziaria ha riguardato violazioni del codice penale: informative all'autorità giudiziaria, denunce, identificazioni, foto-segnalazioni, arresti, ecc. Il 26% ha riguardato l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente, il 12% degli interventi afferisce all'ambito stradale ed il restante 3% al commercio, alla tutela dei consumatori e all'igiene alimentare.

Figura 23. Attività di polizia giudiziaria



Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Rispetto alla precedente rilevazione, si registra una crescita delle attività legate al settore urbanistica, edilizia e ambiente (dal 13 al 26%), ed una riduzione delle attività legate alle violazioni del codice penale (dal 72% al 59%).

Attività in materia urbanistica, edilizia e ambientale

L'attività prevalente riguarda l'insieme delle operazioni di indagine (interrogatori, notifiche, ecc.) che coprono il 85% di tutta l'attività in materia urbanistica, edilizia e ambientale, mentre altre attività importanti sono le informative all'Autorità Giudiziaria (l'8%).

Tabella 23. Attività di polizia giudiziaria in materia urbanistica, edilizia e ambientale

ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE					
Informative all'A.G.	Denunce	Arresti	Sequestri penali	Altre attività (indagini, ecc.)	Totale
6.693	5.284	14	1.353	72.896	86.240
8%	6%	0%	2%	85%	26 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020



Attività giudiziaria in materia di violazioni penali

Si tratta dell'intervento quantitativamente più rilevante tra le attività di polizia giudiziaria. Come per le violazioni che afferiscono all'urbanistica e all'ambiente, il compito principale delle Polizie Locali in materia di violazioni penali è di condurre a termine quell'insieme di attività quali interrogatori, notifiche, accertamenti e indagini. Altre operazioni rilevanti sono le identificazioni e le informative all'Autorità Giudiziaria. Meno frequenti, invece, sono i sequestri penali, il ritiro di documenti falsi e gli arresti.

Tabella 24. Attività di polizia giudiziaria in materia di violazioni penali

Altre attività (indagini, interrogatori, i, notifiche, ecc.)	N° di sequestri penali	N° di docum. falsi ritirati	N° di arresti	N° di fotosegn alazioni	N° di identific azioni	N° di denun ce	N° informat ive all'A.G.	Totale
90.027	3.724	1.074	791	3.541	29.209	25.365	46.980	200.711
45%	2%	1%	0%	2%	15%	13%	23%	59 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020





Attività giudiziaria in materia di commercio, tutela dei consumatori e igiene alimentare

In materia di commercio, tutela dei consumatori e igiene alimentare vengono svolti soprattutto sequestri (il 49% del totale delle attività). Il 6% delle attività riguarda le informative all'Autorità Giudiziaria, il 19% le denunce, mentre il 27% altre attività (indagini, interrogatori, notifiche, accertamenti, ecc. disposti dall'A.G.). Sono residuali i casi nei quali la Polizia Locale procede direttamente agli arresti (sono 2 i casi nella rilevazione 2020).

Tabella 25. Attività di polizia giudiziaria in materia di commercio, tutela dei consumatori e igiene alimentare

COMMERCIO, TUTELA DEI CONSUMATORI E IGIENE ALIMENTARE					
Informative all'A.G.	Denunce	Arresti	Sequestri	Altre attività	Totale
648	2.128	2	5.555	3.101	9.346
6%	19%	0%	49%	27%	3 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Attività giudiziaria in materia stradale

In questa materia le attività prevalenti sono informative all'Autorità Giudiziaria e altre attività (indagini, interrogatori, notifiche, accertamenti, ecc disposti dall'A.G.).

Tabella 26. Attività di polizia giudiziaria in materia di violazioni stradale

N° informative all'A.G.	N° di denunce	N° di arresti	Guida in stato di ebbrezza	Fuga o omissione di soccorso	Guida senza patente	N° di sequestri penali	Altre attività (indagini, interrogatori, ecc..)	Totale
9.346	5.598	45	3.554	1.661	3.081	1.210	14.601	39.097
24%	14%	0%	9%	4%	8%	3%	37%	12 % delle attività di polizia giudiziaria

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020





Nel 2018, sono state 6.607 le denunce. Si registrano, inoltre, 4.695 attività legate a casi di guida in stato di ebbrezza, 3.288 attività per guida senza patente, 2.172 attività per fughe o omissioni di soccorso, rilevate principalmente nelle grandi città.

2. Focus – Le attività delle Polizie Locali durante l'emergenza COVID19

L'anno 2020 ha visto le Polizie Locali particolarmente impegnate in attività di controllo ed in attività in favore della popolazione.

Per quanto riguarda le attività di controllo, oltre 2,2 milioni sono le persone controllate, oltre un milione le attività commerciali controllate e 7.335 le persone denunciate

Tabella 27. Attività di controllo COVID19

ATTIVITA' DI CONTROLLO COVID19		
N° Persone controllate	N° Attività commerciali controllate	N° Persone denunciate
2.256.541	1.008.262	7.335

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

Molti, inoltre i Comandi che hanno attivato azioni in favore della popolazione.



Tabella 28. Attività in favore della popolazione colpita dal COVID19

ATTIVITA' IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	N Comandi	% Comandi
Supporto alla distribuzione aiuti alimentari alla mensa dei poveri/banco alimentare	38	36,5%
Distribuzione buoni spesa	41	39,4%
Consegna tablet per istituti scolastici	19	18,3%
Consegna farmaci per le persone anziane/fragili	30	28,8%
Distribuzione beni acquistati con collette spontanee dagli Operatori della Polizia Locale	16	15,4%
Altro	25	24,0%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anci su dati delle PL 2020

3. Alcune considerazioni conclusive

Questa X edizione del Rapporto sulle attività delle Polizie Locali ci fornisce importanti indicazioni sull'operato dei Comandi di Polizia Locale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi, sia con riferimento agli aspetti propriamente operativi.

Un primo aspetto che si coglie attiene alla rappresentanza di genere. Cresce, infatti, la percentuale di donne sul totale dei componenti dei Corpi di Polizia.

Un dato significativo riguarda gli strumenti con cui gli agenti operano sul territorio. I dati rilevano una lieve crescita del numero di armi in dotazione e, in misura maggiore, una crescita del numero di strumenti di autodifesa.

Aumenta l'attenzione e l'intervento sul territorio per la sicurezza delle città. Un dato significativo è l'aumento del numero di telecamere installate in rapporto alla popolazione residente. Cresce anche il numero di Comuni dotati di regolamento per la videosorveglianza. Quando si parla di sicurezza nelle città, inevitabilmente il riferimento è anche alla sicurezza nelle strade. Il Rapporto conferma l'enorme e importantissimo lavoro di controllo per violazioni delle norme del Codice della Strada.

In questi ultimi anni si è a più riprese sollevata la questione dell'esigenza di una maggiore sicurezza in ambito urbano. La complessità del problema della sicurezza nelle città implica necessariamente una mobilitazione a tutti i livelli istituzionali e un coordinamento tra le diverse Forze di Polizia. I dati del Rapporto mostrano l'impegno delle Polizie Locali in questa direzione.



Un altro aspetto messo in evidenza anche nelle passate edizioni attiene alla polifunzionalità e specificità dei dirigenti e degli operatori. Il livello di specializzazione raggiunto dai Comandi è confermato dalla presenza di nuclei specializzati all'interno dell'organizzazione. L'istituzione di un nucleo specifico consente una più facile programmazione e organizzazione delle attività, anche alla luce della continua evoluzione del quadro normativo.

Complessivamente, i dati di questo Rapporto confermano l'enorme lavoro che Dirigenti e Agenti stanno portando avanti per affrontare al meglio problematiche specifiche e, più in generale, le grandi sfide sociali e ambientali delle città. Le Polizie Locali non sono mai ferme, perseguono con impegno e specializzazione l'obiettivo di città più efficienti, sicure, migliori.

Ultima importante considerazione riguarda il contributo che in questo difficile anno, il 2020, le Polizie Locali sono riuscite a dare nei difficili mesi dell'emergenza COVID19 per rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini. Il rapporto ha evidenziato attraverso i numeri rappresentati lo sforzo che il personale delle Polizie Locali ha messo in campo a sostegno della collettività.



Breve nota metodologica

Anche questa X edizione del Rapporto ha come obiettivo quello di mostrare la grande quantità di attività e l'articolazione degli interventi delle Polizie Locali. Per classificare le attività è stato originariamente utilizzato un format già in uso presso le Polizie Locali dei Comuni del Triveneto e, partendo da quella base di riferimento, nel corso di questi dieci anni, sono stati inseriti altri temi ritenuti di interesse.

Per questo l'analisi delle attività mette insieme, in alcuni casi, grandezze tra loro eterogenee (come, per esempio, il numero di sanzioni per violazioni al codice della strada e il numero di ore dedicate alle attività di educazione nelle scuole).

I numeri che si presentano, quindi, hanno più un valore dimostrativo che un valore scientifico ed è bene tenerlo in conto per apprezzare la portata comunicativa che questo documento vuole avere.





Appendice A I Comandanti dei capoluoghi di regione e delle città capoluogo metropolitane



Nome/Cognome

Liliana ROVALDI

Anno di nascita

1959

Titolo di studio

Laurea in Sociologia

Master in Management delle Politiche di Sicurezza urbana

Master in Criminologia e Psichiatria Forense

Corso di Mediatore Civile

Molteplici corsi di aggiornamento professionale

Amministrazione

Comune di ANCONA (AN)

Qualifica

DIRIGENTE

Incarico attuale

Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ancona



Incarichi precedenti	Dal 16.12.2017 - Dirigente Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Ancona. Dal 06.11.2012 al 15.12.2017 - Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Jesi. Dal 01.07.2009 al 05.11.2012 - Istruttore Direttivo di Polizia Municipale (categoria D/1), Responsabile U.O.C. Viabilità presso il Comune di Jesi. dal 01.05.2009 al 30.06.2009 - Istruttore Direttivo di Polizia Municipale (categoria D/1) presso il Comune di Jesi. Dal 31.12.1982 al 30.04.2009 - Istruttore di Polizia Municipale (ex 6^a q. f.) presso il Comune di Jesi. dal 18.06.1980 al 17.10.1980 e dal 15.06.1981 al 14.09.1981 – Vigile Urbano (ex 5^a q. f.) per la stagione estiva presso il Comune di Senigallia. Attività di docenza, nomine e partecipazioni a commissioni.
e-mail	liliana.rovaldi@comune.ancona.it



Nome/Cognome	FABIO FIORE
Anno di nascita	1964
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di AOSTA (AO)
Qualifica	DIRIGENTE
Incarico attuale	Dirigente dell'Area A6 – Polizia Locale, Messi Comunali, Traffico e Protezione Civile
Incarichi precedenti	Dal 15.03.1996 Comune di Aosta – <i>Istruttore Direttivo di ruolo.</i> Dall'01.02.1997 Comune di Aosta – Funzionario ispettore comandante area vigilanza.



	Dall' 01.10.2008 Comune di Aosta - Incarico dirigenziale area n. 12 Polizia Locale, Messi Comunali, Mobilità e Traffico.
	Dall'1.7.2010 Comune di Aosta - Dirigente dell'Area A6 - Polizia Locale, Messi Comunali, Traffico, Protezione Civile e Sicurezza sul lavoro.
	Dal 2005 Componente del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Polizia Locale, istituito con L.R. 11/2005.
	Dal 2006 Coordinatore presso il CELVA dei Corsi di Formazione ed Aggiornamento delle Polizie Locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta
e-mail	f.fiore@comune.aosta.it

	
Nome/Cognome	Michele PALUMBO
Anno di nascita	1963
Titolo di studio	Diploma di Laurea di Dottore in Scienze Politiche Corso di Perfezionamento post-laurea "Esperti in Pubbliche Relazioni" Corso di Perfezionamento post-laurea "Criminologia generale e penitenziaria" Corso di Perfezionamento post-laurea in "Legislazione Minorile" MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO in "SICUREZZA PUBBLICA" Partecipazione a numerosi corsi ed eventi di formazione
Amministrazione	Comune di BARI (BA)
Qualifica	DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE



Incarico attuale	Direttore di Settore del Corpo di Polizia Locale
Incarichi precedenti	Dal 20.01.1992 al 29.12.2002 - Servizio presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari, come Istruttore di Vigilanza. Dal 30.12.2002 al 12.03.2006 - Servizio presso il Comune di Ginosa (Ta) con il profilo professionale di Responsabile dell'Area di Vigilanza-Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Dal 13.03.2006 al 31.12.2007 - Servizio come Dirigente – Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Settore Vigilanza e Protezione Civile – presso il Comune di Andria(BA). Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2014 - Servizio come Dirigente – Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Monopoli e della VI Area Organizzativa Polizia Locale, Responsabile della Protezione Civile comunale e Dirigente Responsabile dell'Appalto del Servizio di Igiene Urbana (Servizio complesso) del Comune di Monopoli. Dal 1° gennaio 2015 - Servizio presso il Comune di Bari – Ripartizione Polizia



	Municipale, quale Dirigente di ruolo e Direttore del Settore Polizia giudiziaria, Ecologia, Tributi ed Annona, e Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale di Bari. Dal 1° settembre al 12 novembre 2015 - Ruolo pro-tempore di Direttore della Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari. Dal 15 febbraio 2018 - Direttore della Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile – Comandante del Corpo di P.L. del Comune di Bari. Numerose partecipazioni in qualità di relatore/moderatore, nomine e partecipazioni a commissioni.
e-mail	michele.palumbo@comune.bari.it





Nome/Cognome	Romano MIGNANI
Anno di nascita	1961
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune di BOLOGNA (BO)
Qualifica	Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area Dirigenza
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale



Incarichi
precedenti

Dal 01/10/2016 Direttore Settore Polizia Municipale – Comune di Bologna

Dal 21/06/2016 al 31/10/2016 Direttore Quartiere San Donato-San Vitale – Comune di Bologna

Dal 01/08/2013 a maggio 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione di

BSC-Bologna Servizi Cimiteriali (società controllata dal Comune di Bologna)

2011-2016 - Direttore Quartiere San Donato e Direttore Quartiere San Vitale – Comune di Bologna

2010-2011 - Capo Area Vivibilità Urbana – Responsabile a.i. Progetto Sicurezza Urbana – Comune di Bologna

2009-2010 - Dirigente - Responsabile U.I. Coordinamento Controlli Contratti di Servizio della Direzione Generale – Comune di Bologna

2009-2010 Dirigente - Capo Area Sicurezza Territoriale – Comune di Bologna

2005-2009 Dirigente - Comandante Polizia Municipale di Bologna – Comune di Bologna



2003-2004 Dirigente/Vice Comandante -
Settore Polizia Municipale di Bologna -
Comune di Bologna

1990-2003 Funzionario/Commissario di Polizia
Municipale - Settore Polizia Municipale di
Bologna - Comune di Bologna

Altre attività:

- Attività di formazione interna ed esterna all'ente, materia prevalente Codice della Strada;
- Relatore in seminari relativi ad approfondimenti in materie istituzionali del settore di appartenenza;
- Pubblicazione quale coautore nell'aprile 2002 di un libro per la "SAL Editoriale".

e-mail

romano.mignani@comune.bologna.it





Nome/Cognome	Mario DELOGU
Anno di nascita	1955
Titolo di studio	Laurea Giurisprudenza Corsi di specializzazione Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato
Amministrazione	Comune di CAGLIARI (CA)
Qualifica	Qualifica unica dirigenziale
Incarico attuale	Dirigente – Area Staff del Sindaco – Servizio polizia Municipale



Incarichi
precedenti

Dal 3 febbraio al 30 aprile 1996 | Funzioni di
Comandante f.f. del Corpo di Polizia

Municipale di Cagliari, con relativo
inquadramento nella 1' Qualifica Dirigenziale
– Comune di CAGLIARI.

Dal 7 aprile 1997 | Delega a rappresentare
l'Amministrazione Comunale nei giudizi
proposti davanti l'A.G. Amministrativa
Ordinaria nelle controversie riguardanti le
opposizioni ai verbali e ai conseguenti atti di
iscrizione a ruolo in materia di violazioni al
Codice della Strada – Comune di CAGLIARI.

Dal 10 marzo 1998 al 31 dicembre 1999 |
Funzioni Dirigenziali nella medesima qualifica
di Vice Comandante del Corpo di Polizia
Municipale - Comune di CAGLIARI.

Dal 30 dicembre 1988 | Dipendente di ruolo
dell'Amministrazione Comunale di Cagliari
con qualifica di Vice Comandante del Corpo
di Polizia Municipale - Comune di CAGLIARI.

Dal 1 gennaio 2000 | Ruolo Unico Dirigenziale
dell'Amministrazione Comunale di Cagliari
nella qualifica di Vice Comandante del
Corpo di Polizia Municipale - Comune di
CAGLIARI.



Dal 30 maggio 2003 al 6 giugno 2012 |
Dirigente Comandante del Corpo di

Polizia Municipale e dell'Ufficio
Depenalizzazione presso il Servizio Staff del
Sindaco, nonché Dirigente dell'Ufficio
Prevenzione e Sicurezza presso gli Uffici di Staff
- Comune di CAGLIARI.

1 giugno 2012 | Incarico di Dirigenza del
Servizio Protezione Civile, presso l'Area Staff
del Sindaco, nonché Dirigente dell'Ufficio
Prevenzione e Sicurezza presso gli uffici di Staff
- Comune di CAGLIARI.

Dal 12 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 |
Dirigente "ad interim" del Servizio Polizia
Municipale - Comune di CAGLIARI.

Dal 1 gennaio 2014 al 20 gennaio 2014 |
Dirigente titolare del servizio Polizia
Municipale e Dirigente "ad interim" del
Servizio Protezione Civile, Autoparco,
Prevenzione e Sicurezza - Comune di
CAGLIARI.

Dal 18 marzo 2015 al 1 luglio 2015 | Dirigente
"ad interim" del Servizio Protezione Civile,
Autoparco, Prevenzione e Sicurezza -
Comune di CAGLIARI. Attività di docenza.

e-mail

mario.delogu@comune.cagliari.it





Nome/Cognome	Stefano SORBINO
Anno di nascita	1971
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Abilitazione all'esercizio della professione forense Corsi di formazione, specializzazione e addestramento
Amministrazione	Comune di CATANIA (CT)
Qualifica	Direzione "Corpo di Polizia Municipale - U.T.U."
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale



Incarichi
precedenti

Dal 6.6.2017 a tutt'oggi - Comune di Catania
- Direttore della Direzione "Corpo di Polizia
Municipale – U.T.U." e Comandante del
Corpo.

Dal 17.3.2014 al 5.6.2017 - Comune di
Catania - Direzione "Corpo di Polizia
Municipale – U.T.U." - Dirigente del Servizio
Area Tecnico - Operativa, con funzioni di
Vicecomandante - Direzione del Servizio
Area Tecnico - Operativa.

Dall'8.4.2005 al 16.3.2014 - Comune di
Pomezia (RM) - Dirigente Comandante -
Direzione del Corpo di Polizia Locale;
gestione del contenzioso relativo alle sanzioni
amministrative dinanzi al Giudice di Pace di
Albano Laziale.

Dal 16.10.2013 al 23.2.2014 - Comune di
Pomezia (RM) - Direzione del Settore 6 -
Edilizia privata, Urbanistica e Assetto del
territorio - Dirigente a tempo pieno e
indeterminato (in aggiunta alla dirigenza del
Corpo di Polizia Locale).

Dal 13.3.2013 al 14.4.2013 e dal 23.9.2013 al
15.10.2013 - Comune di Pomezia (RM) -
Direzione del Settore 2 Attività Commerciali e
SUAP - Dirigente a tempo pieno e



indeterminato (in aggiunta alla dirigenza del Corpo di Polizia Locale).

Dal 14.7.2003 al 7.4.2005 - Comune di Pomezia (RM) - Corpo di Polizia Locale - Dirigente Comandante a tempo pieno e determinato - Direzione del Corpo di Polizia Locale; gestione del contenzioso relativo alle sanzioni amministrative dinanzi al Giudice di Pace di Albano Laziale.

22.10.98 - 13.7.03 - Svolgimento della professione forense in Roma e Potenza.

Dal 2.7.1998 al 1.10.1998 - Comune di Ardea (RM) - Corpo di Polizia Municipale -

Comandante del Corpo (ex 8° livello)

Dal 24.7.1997 al 21.10.1998 - Pratica forense presso studi legali.

Dal 22.1.1996 al 2.10.1996 - 6° Battaglione Carabinieri "Toscana" - Compagnia

Meccanizzata - Comandante del 1° Plotone fucilieri meccanizzato col grado di Sottotenente. Comando di Plotone in sede e di vari contingenti di Carabinieri impiegati in ordine pubblico; Comando del contingente di n.50 Carabinieri presso il Carcere di massima sicurezza presso l'Isola di Pianosa; Comando del Distaccamento del 6°



Battaglione Carabinieri in Roma, impiegato in servizi esterni di vigilanza; Comando interinale della Compagnia Meccanizzata (dal 6 al 12.7.1996); Comando del Plotone Fucilieri Motorizzato.

Attività di docenza, nomine e partecipazioni a commissioni

e-mail

stefano.sorbino@comune.catania.it



Nome/Cognome	Giuseppe Antonio SALERNO
Anno di nascita	1959
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio Abilitazione Dottore Commercialista Abilitazione Revisore dei conti
Amministrazione	Comune di CATANZARO (CZ)
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante Polizia Municipale
Incarichi precedenti	03/08/2000 Dirigente/Comandante Polizia Municipale di Catanzaro



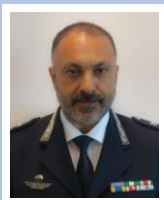
	17/04/1999 – 02/08/2000 Dirigente/Comandante Polizia Municipale di Lamezia Terme (CZ)
	08/04/1989 – 16/04/1999 Regione Carabinieri Calabria Catanzaro
e-mail	giuseppe.salerno@comune.catanzaro.it



Nome/Cognome	Giacomo TINELLA
Anno di nascita	
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato Diploma con merito in Master in Business Administration per la Pubblica Amministrazione conseguito presso la Scuola per la Pubblica Amministrazione Them
Amministrazione	Comune di FIRENZE
Qualifica	Direttore
Incarico attuale	Direttore /Comandante Polizia Municipale
	2007 Coordinatore su nomina del Sindaco di Genova delle attività finalizzate al miglioramento



Incarichi precedenti	della vivibilità di alcuni quartieri cittadini (Municipi Centro-Est, Centro-Ovest e Valpolcevera) da ottobre 2007 (incarico semestrale) Rappresentante del Corpo Polizia Municipale del Tavolo Tecnico costituito presso la Questura di Genova per la pianificazione dei correlati servizi di ordine e sicurezza pubblica in relazione alla visita del Santo Padre nel maggio 2008 alla quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri attribuì il rango di "Grande Evento "(febbraio - maggio 2008) Incarico dirigenziale ad interim del Servizio Comando del Corpo Polizia Municipale dal marzo 2009 al giugno 2009 2009 - Comandante vicario del Corpo di Polizia Municipale di Genova 2012 -Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Genova
e-mail	giacomo.tinella@comune.fi.it



Nome/Cognome	Gianluca GIURATO
Anno di nascita	1968
Titolo di studio	Laurea Magistrale in Giurisprudenza Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna Laurea Magistrale in Scienze Politiche Master e altri corsi di perfezionamento
Amministrazione	Comune di GENOVA (GE)
Qualifica	
Incarico attuale	Comandante Corpo Polizia Municipale



Incarichi
precedenti

01/06/2017–19/04/2018 Direttore di Ente
Formativo e responsabile HR Omnia

Secura Servizi - San Gnesio ed Uniti (PV)

01/01/2015–31/05/2015 - Area manager
Omnia Secura Servizi - San Gnesio ed Uniti
(PV)

01/01/2006–07/09/2014 - Dirigente Settore
Sicurezza e Protezione Civile e Mobilità,
Comandante del Corpo di Polizia Locale -
Comune di Pavia, Pavia (Italia)

2008–2014 - Docente EUPOLIS

08/2001–12/2015 - col grado di maggiore
dei carabinieri comandante del Reparto
Operativo di Pavia

1997–2001 - Comandante Compagnia
Carabinieri - Ministero Difesa, Stradella (PV)
(Italia)

1992–2007 - col grado di capitano,
comandante Compagnia Carabinieri -
Ministero Difesa, Cirò Marina (KR) (Italia)

1991–1992 - Con il grado di tenete,
comandante Nucleo Operativo e



Radiomobile - Ministero Difesa, Crotone (Italia)

1991-1991 - con il grado di tenente, comandante Compagnia Battaglione

Carabinieri - Ministero Difesa, Bologna (Italia) Attività di docenza

e-mail

ggiurato@comune.genova.it





Nome/Cognome	Domenico DE NARDIS
Anno di nascita	1962
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	Comune de L'AQUILA (AQ)
Qualifica	- Dirigente del Settore Vigilanza e Attività Produttive - COMUNE DI L'AQUILA - Dirigente del servizio Advocatura - COMUNE DI L'AQUILA - Dirigente ad interim del servizio Risorse umane – COMUNE DI L'AQUILA
Incarico attuale	
e-mail	avvocatura@comune.laquila.it





Nome/Cognome	Marco CIACCI
--------------	--------------

Anno di nascita	1971
-----------------	------

Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Altri corsi di aggiornamento e specializzazione
------------------	---

Amministrazione	Comune di MILANO (MI)
-----------------	-----------------------

Qualifica	Direttore della Direzione Sicurezza Urbana – Responsabile dell' Area Procedure Sanzionatorie e Traffico
-----------	---

Incarico attuale	Comandante del Corpo di Polizia Locale
------------------	--



Incarichi
precedenti

Da agosto 2017 a 3 Settembre 2017 - Dirigente del Commissariato di PS "Mecenate" della Questura di Milano.

Da settembre 2003 a agosto 2017 - Responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria – Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Milano

Da aprile 2002 a settembre 2003 - Funzionario Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria – Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Milano

Dal 2001 a marzo 2002 - Capo Ufficio Amministrazione del III Reparto Mobile di Milano

Dal 1997 al 2001 - Dirigente del 4° e 5° Nucleo Mobile del III Reparto Mobile di Milano

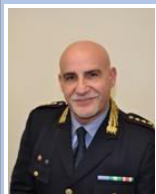
Dal 1995 al 1997 - Dirigente del 1° Nucleo Mobile del III Reparto Mobile di Milano

Dal 2004 al 2017 ricevuti numerosi riconoscimenti (compiacimenti, lodi ed encomi) per la qualità e la complessità delle indagini svolte.

Attività di docenza

e-mail

dc.polizialocale@comune.milano.it



Nome/Cognome

Ciro ESPOSITO

Anno di nascita

1959

Titolo di studio

Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione
Altri corsi di specializzazione

Amministrazione

Comune di NAPOLI (NA)

Qualifica

Dirigente

Incarico attuale

Comandante Responsabile del Servizio Autonomo della Polizia Locale



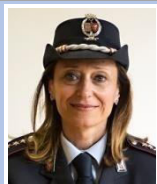
Incarichi precedenti	10 dicembre 2013 – 12 agosto 2014 Dirigente dell'Area Operativa e Funzionale del Servizio Autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli 17 settembre 2012 – 9 dicembre 2013 Capo Sezione Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Controllo Interno Comando Polizia Locale del Comune di Napoli 27 aprile 2009 – 16 settembre 2012 Capo Sezione dell'Unità Operativa di Supporto Comando Polizia Locale del Comune di Napoli Luglio 2003 – Aprile 2009 Istruttore Direttivo di Vigilanza Comando Polizia Locale del Comune di Napoli 31 gennaio 1987 – luglio 2003 Agente Polizia Locale Comando Polizia Locale del Comune di Napoli Altre attività (docenza, commissioni)
e-mail	polizialocale.segreteriacomandante@comune.napoli.it



Nome/Cognome	Vincenzo MESSINA
Anno di nascita	1955
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza Corsi di formazione e specializzazione
Amministrazione	Comune di PALERMO (PA)
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante del Corpo di Polizia Municipale



Incarichi precedenti	Istruttore Amministrativo Direttivo – Comune di Palermo Funzionario Amministrativo – Comune di Palermo Dirigente Responsabile III Circoscrizione Comunale; Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità; Dirigente Responsabile dell'Ufficio Progetti Speciali del comune di Palermo; Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto “UFFICIO PIT” (Piani Integrati Territoriali) del Comune di Palermo; Dirigente Responsabile dell'Ufficio cooperazione Internazionale del Comune di Palermo; Dirigente Area di Vigilanza del Comando di Polizia Municipale di Palermo - Servizio Polizia amministrativa Urbana e Annona; Dirigente del Servizio Attività Produttive e Patrimonio; Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Palermo; Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Palermo; COMUNE DI PALERMO. Altre attività di formazione.
e-mail	v.messina@comune.palermo.it



Nome/Cognome Nicoletta CAPONI

Anno di nascita 1968

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Corsi di formazione e aggiornamento

Amministrazione Comune di PERUGIA (PG)

Qualifica Dirigente

Incarico attuale Dirigente Polizia Locale

Incarichi precedenti Nominata in ruolo a seguito di concorso pubblico al posto di Funzionario di Vigilanza (VIII q.f.) dal 4.11.1995
Incarico di posizione organizzativa "Reparto Prevenzione e Repressione Frodi" - Struttura Vigilanza dal 28.9.2001



Vice Comandante del corpo di Polizia Municipale e quindi di Dirigente U.O. Polizia amministrativa e Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (stralcio relativo all'organizzazione e alla dirigenza) dal 14.10.2005 al 29.2.2008

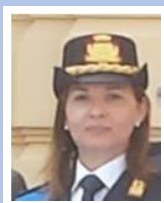
Dirigente Struttura Organizzativa Vigilanza dal 1.3.2008

Dirigente di ruolo a seguito concorso pubblico dal 29.12.2011

Attività di docenza

e-mail

n.caponi@comune.perugia.it



Nome/Cognome Anna BELLOBUONO

Anno di nascita

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Laurea in filosofia

Master in Psichiatria Sociale

Master in Amministrazione e finanza degli Enti Locali

Master in criminologia

Amministrazione

Comune di POTENZA (PZ)

Qualifica

Incarico attuale

Comandante Polizia Municipale

Incarichi precedenti

dal 14/04/2014 al 30/12/2015 - Dirigente III settore profilo professionale Comandante Polizia Municipale Comune di Casoria (NA).

dal 01/02/2010 al 13/04/2014 - Dipendente di ruolo presso il Comune di Terzigno con q.f. di



Comandante la Polizia Locale cat D con funzioni dirigenziali ex art.109 d.lgs 267/2000.

dal 01/12/2009 al 31/01/2010 - dipendente di ruolo presso il Comune di Nola con q.f. di istruttore direttivo cat.D..

dal 01/12/2008 al 30/11/2009 - dipendente di ruolo presso il Comune di Terzigno con q.f. di Comandante la Polizia Locale cat D con funzioni dirigenziali ex art.109 d.lgs 267/2000.

dal 01/06/1998 al 30/11/2008 - Comune di Nola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale.

dal 15/05/1995 al 31/05/1998 - Comune di Capurso (BA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato profilo professionale di Agnte di Polizia Municipale.

dal 06.04.1991 al 05/07/1994 - l'Istituto Professionale parificato "M.M. Kolbe" di Nola (NA), con la qualifica di insegnante di Psicologia e Pedagogia.

Incarichi di direzione – Attività di docenza – Partecipazione a commissioni.

e-mail

dirigente.poliziamunicipale@comune.potenza.it



Nome/Cognome	Antonio DI MAGGIO
Anno di nascita	1952
Titolo di studio	Laurea in Sociologia
Amministrazione	Comune di ROMA (RM)
Qualifica	Direttore di Direzione Coordinamento Operativo, con incarico correlato U.O. Pianificazione servizi operativi - Dirigente della U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico.
Incarico attuale	Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale



Incarichi
precedenti

Dal 09.12.2016 al 15.03.2018 - Incarico di Vice Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale – Direttore di Direzione Coordinamento Operativo – con incarico correlato U.O. Pianificazione servizi operativi Dirigente della U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico.

Dal 11.11.2011 al 08.12.2016 - Incarico di Vice Comandante del Corpo della Polizia

Locale di Roma Capitale - Direzione di Coordinamento attività operative di Sicurezza Urbana, Sociale ed Emergenziale - Dirigente della Unità Organizzativa (U.O.) Sicurezza Pubblica ed Emergenziale.

Dal 10.04.2015 al 08.12.2016 - Incarico di Direzione ad interim della U.O. X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dal 01.12.2008 al 10.11.2011 - Incarico ad interim della Direzione dell'Ufficio "Coordinamento Operativo per la repressione dell'abusivismo edilizio" le cui funzioni sono poi confluite nel Reparto Tutela Urbanistica ed Ambientale della U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale.

Dal 28.03.2010 al 10.11.2011 - Incarico ad interim dell'Ufficio temporaneo di scopo "Coordinamento e attuazione interventi



operativi relativi agli insediamenti nomadi" le cui funzioni sono poi confluite nel Reparto Emergenza Sociale della U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale.

Dal 16.06.2003 al 10.11.2011 - Incarico di Direzione della U.O. VIII Gruppo della Polizia Municipale di Roma.

Dal 01.11.2006 al 23.10.2009 - Incarico ad interim della Direzione della U.O. Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana della Polizia Municipale di Roma.

Dal 2003 al 2008 - In sinergia con il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, direzione del Progetto Integrato Sicurezza Sociale, finalizzato alla riqualificazione dei campi nomadi esistenti sul territorio cittadino e alla realizzazione del primo villaggio attrezzato della Solidarietà in via di Salone 323.

Altri incarichi.

e-mail

antonio.dimaggio@comune.roma.it





Nome/Cognome	Emiliano BEZZON
Anno di nascita	1964
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	TORINO (TO)
Qualifica	
Incarico attuale	Comandante della Polizia Locale



Incarichi
precedenti

Dal 1/10/ 2014 al 20/12/2017 - Comandante della Polizia Locale, responsabile della Protezione Civile e della comunicazione – Comune di Varese.

DAL 1 DICEMBRE 2011 AL 30 SETTEMBRE 2014
- Comandante della Polizia Locale e Dirigente del Settore Programmazione e Organizzazione con incarico di Vice Segretario Generale – Comune di Gallarate.

DAL 1 FEBBRAIO 2011 AL 30 NOVEMBRE 2011
- Direttore del coordinamento operativo con responsabilità di gestione umane, tecnologiche e finanziarie, nonché di ottimizzazione dei processi e delle attività, con particolare riferimento alla fusione di tre diversi enti regionali - Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la ricerca statistica e formazione.

DAL 1 OTTOBRE 2009 AL 31 GENNAIO 2011 - Responsabile della formazione in materia di polizia locale, protezione civile e agricoltura - IRef Istituto Regionale per la formazione.

DA APRILE 2006 AL 30 SETTEMBRE 2009 - Comandante Generale della Polizia Locale e Direttore Centrale Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile – Comune di Milano.



DA GIUGNO 2005 AD APRILE 2006 - Vice Comandante Unico della Polizia Locale – Comune di Milano.

DAL MARZO 2001 A GIUGNO 2005 - Comandante del Settore Operativo della Polizia Locale – Comune di Milano.

DAL GENNAIO 1999 A MARZO 2001 - Comandante del Reparto Radio Mobile della Polizia Locale – Comune di Vigevano.

DA MAGGIO 1996 A DICEMBRE 1998 - Comandante della Polizia Locale, responsabile del settore attività economiche e vice segretario generale - Comune di Gallarate.

Altri incarichi di responsabilità – direzione. Attività di docenza e pubblicazioni.

Titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana – Altri riconoscimenti.

e-mail

emiliano.bezzon@comune.torino.it

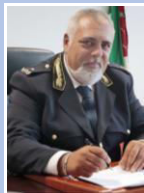




Nome/Cognome	Lino GIACOMONI
Anno di nascita	1959
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Amministrazione	TRENTO (TN)
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Comandante Corpo Polizia Locale
Incarichi precedenti	Comune di Trento 1995 Vice Comandante Polizia Municipale di Trento 1987 - 1994 Dipendente del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Vice Commissario, Commissario e Commissario Capo della Polizia di Stato



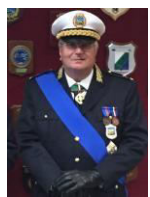
	Ufficiale addetto al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena Vice Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Trento e Dirigente della Digos della medesima Questura 1985 – 1986 Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza presso il Battaglione Allevi Sottufficiali di Cuneo
e-mail	lino_giacomoni@comune.trento.it



Nome/Cognome	Walter MILOCCHI
Anno di nascita	1965
Titolo di studio	Laurea in Scienze Politiche Master II livello Criminologia
Amministrazione	TRIESTE (TS)
Qualifica	Dirigente
Incarico attuale	Direttore dell'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile Comandante del Corpo della Polizia Locale



Incarichi precedenti	Dal 31 maggio 2017 al 31 maggio 2018 Direttore del Servizio Operativo della Polizia Locale di Trieste. Dal 1° settembre 2010 al 30 maggio 2017 - Vicesegretario generale e Dirigente dei Servizi demografici del Comune di Monfalcone. Dal 31 dicembre 2006 al 30 maggio 2017 - Dirigente Commercio e SUAP di Monfalcone. Dal 16 giugno 1998 al 30 maggio 2017 - Comandante P.L. di Monfalcone (GO). Formatore per conto della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di Codice della strada, Infortunistica stradale, illeciti amministrativi, controlli anagrafici e commerciali. Relatore ai convegni nazionale di Polizia Locale nelle medesime materie.
e-mail	walter.milocchi@comune.trieste.it



Nome/Cognome	Marco AGOSTINI
--------------	----------------

Anno di nascita	1960
-----------------	------

Titolo di studio	Laurea quadriennale in Economia e Commercio Master in Pubblica Amministrazione - Revisore Contabile – Riconoscimenti - Onorificenze
------------------	---

Amministrazione	VENEZIA (VE)
-----------------	--------------

Qualifica	Dirigente
-----------	-----------

Incarico attuale	Comandante Generale Polizia Locale
------------------	------------------------------------



Incarichi
precedenti

DAL 1 SETT. 2015 | Comandante Generale del Corpo di Polizia Municipale e Direttore Servizio Ispettivo Comunale presso il Casinò Municipale di Venezia.

Dal 16/06/2015 al 31/08/2015 – Dir. Generale - Capo di Gabinetto del Sindaco e Comandante Generale Corpo Polizia Municipale di Venezia.

DAL 3 LUGLIO 2014 AL 15 GIUGNO 2015 | Direttore Generale | Capo di Gabinetto del Commissario Straordinario – Comune di Venezia.

DAL 15 MAG 2010 AL 3 LUG 2014 | Dir. Generale presso il Comune di Venezia.

DAL 9 APR 2010 AL 14 MAG 2010 | Capo di Gabinetto ad in del Sindaco – VE.

DAL 1 APRILE 2007 AL 14 MAGGIO 2010 | Comandante Generale del Corpo di Polizia Municipale e Direttore Interdipartimentale – Comune di Venezia.

DAL 1 FEBBRAIO 2006 AL 31 MARZO 2007 | Direttore Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi – Comune di Venezia.

DAL 1 FEBBRAIO 2006 AL 30 APRILE 2006 | Direttore Turismo, Tutela delle Tradizioni e Decoro Urbano - Comune di Venezia.



DAL 31 MAG 2005 AL 31 GEN 2006 | Direttore
Vicario per l'Area Turismo-VE.

DAL 4 GIUGNO 2003 AL 14 MAGGIO 2010 |
Presidente Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo –
Comune di Venezia.

DAL 4 GIUGNO 2001 AL 14 MAGGIO 2010 |
Direttore Servizio Ispettivo Comunale presso
il Casinò Municipale di Venezia.

OTT 2000 - GIU 2004 Funz. delegato dal
Commissario delegato del Governo.

DAL 15 MAG 2000 AL 23 APR 2005 | Capo di
Gabinetto del Sindaco- VE.

DAL 1 GIUGNO 1997 AL 14 MAGGIO 2000 |
Ufficiale preposto al Servizio di Polizia
Municipale per Mestre e la Terraferma –
Comune di Venezia.

Numerosi altri incarichi in qualità di Dirigente
o Funzionario presso il Comune di Venezia |
Altre attività presso Fondazioni, Società
private, Istituti | Partecipazione a convegni
(relatore) | Attività di docenza | Attività
editoriali.

e-mail

marco.agostini@comune.venezia.it







Appendice B IL PROGRAMMA DI AZIONI TERRITORIALI ANTICONTRAFFAZIONE





Il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Tutela Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPTI-UIBM) e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) promuovono il **Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione** per il contrasto dei prodotti contraffatti e pericolosi per la salute dei cittadini, per rafforzare la rete di cooperazione istituzionale, per lo sviluppo e la promozione di buone pratiche.

La contraffazione è uno tra i fenomeni criminali emergenti fra i più complessi, con una dimensione tale da avere significative ripercussioni nell'attuale contesto sociale ed economico del Paese. Coinvolge a vario titolo attori pubblici e privati, sempre più le giovani generazioni, attrae la criminalità organizzata, incide sulle dinamiche di mercato e distribuisce sul mercato prodotti anche pericolosi per la sicurezza e la salute dei cittadini. Il mercato della contraffazione si sviluppa a discapito del mercato legale, nella produzione e vendita dei prodotti, nonché incidendo sui posti di lavoro. Sul versante della produzione e della distribuzione, poi, comporta fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, anche minorile. L'acquisto di prodotti contraffatti equivale a finanziare la criminalità organizzata che si cela dietro il mercato illegale.

La rilevanza del fenomeno è percepita da tempo dai Comuni italiani. I Comuni, infatti, svolgono un ruolo di primo piano in quanto più di ogni altro livello istituzionale si trovano in una condizione di maggiore prossimità ai cittadini. Con la legge n. 48/2017 sulla sicurezza urbana ed integrata si individua peraltro l'importanza di iniziative di contrasto allo smercio di prodotti contraffatti da individuare all'interno dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra Sindaco e Prefetto.



Il Primo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione

Nel 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra l'ANCI e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di un Programma Nazionale di Azioni Territoriali Anticontraffazione, unico nel suo genere nel nostro Paese, per il coordinamento e riconoscimento delle attività di contrasto al fenomeno realizzate dalle città. Tale Programma ha permesso la costituzione della prima **Rete Nazionale dei Comuni per la lotta alla contraffazione**. Le iniziative condotte da 26 Comuni nell'ambito del **primo Programma** mostrano come l'utilità di una rete tra le città, ed il coordinamento da parte di ANCI, abbia permesso un incremento delle attività in questo ambito. Con riferimento alle attività di formazione e diffusione di una cultura della legalità, il programma ha conseguito una vastissima e capillare azione di interazione con la cittadinanza. Basti pensare che, comparando il numero di materiali informativi prodotti con il numero di abitanti dei comuni interessati dal programma, è stato realizzato un supporto informativo per un cittadino su dieci in ciascuno dei 26 comuni. Particolarmente significativa è stata l'attenzione rivolta alle giovani generazioni, con un'attività che ha consentito di interagire con quasi 10.000 studenti delle scuole dei comuni interessati dal programma. Questa attività lascia sui territori una eredità di consapevolezza che può continuare a esercitare i propri effetti nel tempo. La messa a rete dei diversi attori impegnati sul territorio nel contrasto alla contraffazione è probabilmente il patrimonio più rilevante che il programma lascia nei comuni che vi hanno partecipato. In tutti i comuni sono stati attivati tavoli di confronto permanenti o temporanei nel contrasto



alla contraffazione. Questo ha incrementato il capitale sociale delle istituzioni locali, generando nuovi rapporti fiduciari, favorendo lo scambio di buone pratiche e di informazioni tra gli attori coinvolti. Il patrimonio relazionale è per sua natura resistente nel tempo, non comporta oneri aggiuntivi ma esclusivamente esternalità positive per i comuni che hanno potuto prendere parte al Programma. Con riferimento in ultimo alle attività di contrasto e di investigazione, si è registrato un incremento delle attività, con particolare riferimento alle azioni investigative, considerando l'aumento nel numero di denunce effettuate nei comuni interessati dal programma. Sono principalmente due i fattori capaci di determinare impatti positivi duraturi sul territorio. Il primo è la dotazione in capo ai corpi di Polizia Locale di strumentazioni tecniche quali telecamere, automobili, computer, softwares. Il secondo è l'attività di formazione svolta sia al livello nazionale con dieci incontri che hanno coinvolto quasi 700 "formatori di formatori". Si tratta di un'attività formativa che prende le mosse da azioni di livello nazionale e si moltiplica sui territori. Ne sono dimostrazione le quasi 50 attività formative condotte dai comuni autonomamente e rivolte al personale proprio e di comuni limitrofi. Allo stesso modo, un patrimonio che rimane sui territori sono quei sette nuclei specializzati formati nell'ambito del primo programma. Nell'insieme dunque il primo programma ha lasciato un duplice patrimonio: un insieme di buone pratiche ripetibili e un incremento di capitale sociale e di know how sui territori. Un'agenda per gli interventi futuri orientati a rafforzare la dimensione territoriale nelle politiche di contrasto alla contraffazione.



Il Secondo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione

In continuità con la positiva esperienza realizzata, nel luglio 2017 ANCI e Ministero dello Sviluppo Economico hanno rinnovato il Protocollo d'intesa per la continuità del Programma di Azioni Territoriali volto al consolidamento della cultura di contrasto ai prodotti contraffatti e pericolosi per la salute dei cittadini e per rafforzare la rete di cooperazione tra gli attori impegnati sul territorio, diretto in particolare ai Comuni capoluogo metropolitano, con il possibile coinvolgimento di altri comuni capoluogo di provincia.



I Comuni del Programma di Azioni territoriali Anticontraffazione (capoluogo metropolitano e partners)



L'impegno finora portato avanti dai Comuni ha visto l'avvio di sei progetti territoriali integrati per un coinvolgimento complessivo di 14 comuni :

- 1) *"Nella rete del falso"* - Comune capofila Milano Comune partner Genova;
- 2) *"Contra Falsum"* – Comune Capofila Napoli e Comuni partner Bari e Reggio Calabria;
- 3) *"Uniti contro la contraffazione"* – comune Capofila Palermo, Comuni partner Cagliari e Catania;
- 4) *"Well Brand"* – Comune Capofila Roma, Comuni partner Municipi di Roma;



- 5) "Vero è meglio" - Comune Capofila Venezia, Comuni partner Trieste, Padova e Verona
- 6) Progetto con Comuni Capofila Bologna e Firenze

Gli obiettivi principali e condivisi con i Comandi di Polizia Municipale, riguardano il contrasto al fenomeno della contraffazione, il consolidamento della rete di cooperazione istituzionale, lo scambio di buone pratiche territoriali e la promozione cultura della legalità, con l'informazione ai cittadini.

3 le misure di intervento previste dal secondo programma. La prima, è legata all'importante e significativa novità della **creazione, attivazione e consolidamento dei Gruppi Operativi Anticontraffazione – GOAC**, servizi specializzati in attività di contrasto al fenomeno della contraffazione. Operano in sinergia, con attività di presidio del territorio e di tipo investigativo, oltre ad essere destinatari di una formazione dedicata. Ad oggi, sono oltre 240 gli operatori GOAC sull'intero territorio nazionale. I GOAC hanno già realizzato importanti operazioni di controllo nonché di sequestro di merci contraffatte, dal Nord al Sud del Paese. La seconda, la formazione al personale che si sta realizzando con incontri online e in presenza sia a livello nazionale che territoriale, con un fondamentale rafforzamento delle competenze e scambio operativo tra i Comandi di Polizia Locale. Ed infine, terza linea d'azione, la promozione della cultura della legalità e il coinvolgimento cittadini sui rischi del mercato del falso, con un focus sulla sicurezza dei prodotti e la salute, realizzato con gazebo informativo in luoghi strategici delle città (di maggiore affluenza



anche turistica, mercati, piazze, in occasione di particolari eventi/manifestazioni).



L'attività del secondo Programma di Azioni Territoriali Anticontraffazione è parte della **strategia nazionale elaborata in seno al CNALCIS** – Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding, organismo interministeriale che, fin dal suo insediamento nel 2010, vede la partecipazione di ANCI.

Si ricorda infine ANCI ha realizzato una sezione dedicata sul proprio sito e attivato un info - point, contattabile via mail all'indirizzo anticontraffazione@anci.it



Appendice C - L'Accademia Nazionale ANCI per Dirigenti di Polizia Locale







Le Polizie Locali sono in continua evoluzione, fondamentali per le comunità locali e per il Paese nonché punto di riferimento quotidiano per i cittadini e per i servizi comunali in quanto vantano un ampio ventaglio di competenze che vanno dagli ambiti più tradizionali, quali la viabilità e la sicurezza stradale, fino a tutte quelle attività di prossimità necessarie per la sicurezza e la legalità nelle città.

Per ottenere risultati sempre più vicini alle aspettative riguardanti una più specifica e dinamica capacità di gestione organizzativa ed operativa delle emergenze, occorrono Dirigenti di Polizia Locale in grado di pianificare, organizzare, intrattenere corrette relazioni anche sindacali, raggiungere gli obiettivi prefissati dalle amministrazioni locali e dai Sindaci dalle quali dipendono.

Tale necessità è riscontrabile in tutte quelle realtà medie e grandi nelle quali le richieste dell'utenza, delle altre forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati impegnano ad alto livello le intere strutture nel caso di operazioni interforze, nella gestione di eventi di media e grande intensità, di attività coordinate di polizia giudiziaria, di attività operative di controllo del territorio dedicate come quelle alla lotta alla contraffazione, alla tutela delle donne e dei minori, al controllo amministrativo delle attività, alla tutela del territorio anche sotto il profilo ambientale.

Per tale ragione l'ANCI, nell'ambito delle sue attività di informazione e sostegno ai Comuni, ha avviato un percorso formativo mirato a sviluppare l'identità di ruolo e le competenze dei livelli dirigenziali della Polizia locale e creare un ambito privilegiato di incontro e di condivisione nella gestione dei servizi nell'ottica di preparare professionalità nei Comuni di grandi dimensioni.

Dal 2016 l'ANCI ha istituito l'Accademia Nazionale delle Polizie Locali ed organizza **Corsi di formazione indirizzati a Dirigenti e/o futuri dirigenti delle Polizie Locali, con l'obiettivo di rafforzare le**



competenze dei soggetti che possiedono i requisiti per assumere l'incarico di Comandante di Polizia Locale in un grande centro urbano ovvero in una città con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

I partecipanti al Corso sono selezionati con criteri stringenti tra gli attuali Dirigenti di servizio a seguito della pubblicazione di uno specifico Avviso Pubblico, e partecipano alle lezioni che si svolgono a Roma presso la sede dell'Associazione sostenendo altresì una prova finale. A seguito della valutazione complessiva effettuata da una Commissione appositamente costituita dai Comandanti dei Comuni capoluogo delle città metropolitane e dai dirigenti e funzionari ANCI, è redatto un elenco comprensivo dei partecipanti che hanno superato con profitto il Corso nonché dei docenti, che è inviato a tutti i Sindaci e potrà essere utilizzato per individuare figure professionali motivate e di comprovata esperienza.

Si pubblica l'elenco comprensivo dei partecipanti che hanno superato con profitto il 1°, 2°, 3° e 4° Corso, nonché dei docenti.





ELENCO IDONEI - CORSO DI FORMAZIONE ANCI PER DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE

	NOMINATIVO	RUOLO ATTUALE
1	Abbate Sergio	già Comandante Generale Polizia Locale di Trieste
2	Acquaro Giuseppe	Comandante Polizia Locale di Fondi
3	Agostini Marco	Comandante Generale Polizia Locale di Venezia
4	Alia Marco	Comandante Polizia Municipale di Guidonia Montecelio
5	Aloi Igor	Comandante Polizia Municipale di Savona
6	Altamura Luigi	Comandante Polizia Municipale di Verona
7	Andreangeli Stefano	Dirigente presso il Segretariato Generale del Comune di Roma
8	Bacile Giovanni	Comandante Polizia Locale di Robbiate, Paderno d'Adda e Verderio
9	Barbato Antonio	già Comandante Generale Polizia Locale di Milano
10	Battel Federico	Dirigente Polizia Municipale di Chieri
11	Battipaglia Rosario	Responsabile Settore Viabilità Polizia Municipale di Salerno
12	Bellobuono Anna	Dirigente Polizia Locale di Potenza



13	Benvenuti Giorgio	Dirigente Polizia Municipale di Piacenza
14	Bergaminelli Aldo	Comandante Polizia Municipale di Imperia
15	Bergo Antonietta Sonia	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
16	Berti Ivano	Comandante Polizia Municipale di Civitavecchia
17	Bevilacqua Pietroantonio	Funzionario Polizia Municipale di Gibellina
18	Blasco Stefano	Comandante Polizia Locale di Enna
19	Borghesani Leonardo	Responsabile Nucleo Polizia Tributaria Locale di Novara
20	Borgotti Paolo	Comandante Polizia Municipale di Bovisio Masciago
21	Borin Maria	Dirigente Polizia Locale di Venezia - Settore Risorse Umane
22	Bosco Alessio	Responsabile di Polizia Locale e Pubblica Sicurezza di Cassina de' Pecchi
23	Bruzzese Michele	Dirigente Corpo di Polizia Municipale di Oppido Mamertina
24	Bufano Enrico	Responsabile Servizio Gestione del personale Polizia locale di Milano
25	Calzia Guido	Comandante Polizia Locale di Cagliari



26	Campanella Raffaele	Dirigente Comune di Gallipoli
27	Cantarella Elvira	Comandante Corpo di Polizia Municipale Comune di Salerno
28	Cantoni Sergio	Comandante Polizia Municipale di Suzzara
29	Capogna Francesco	Vicecomandante Polizia Municipale di Canosa di Puglia
30	Cappellini Nicoletta	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile Comando di Zona
31	Cardillo Luigi	Funzionario Polizia Locale di Napoli
32	Carestiato Stefano	Funzionario Polizia Locale di Venezia - Resp. Servizio Logistica e Gestione del personale
33	Carullo Felice	Dirigente settore Polizia Municipale Comune di Grosseto
34	Casale Alessandro	già Comandante Polizia Municipale di Firenze
35	Cassano Michele	Comandante Polizia Municipale di Monopoli e di Chivasso
36	Cassarà Benedetto	Commissario Polizia Municipale di Palermo
37	Celani Patrizia	Comandante Polizia Municipale di Ascoli Piceno
38	Chiariello Biagio	Comandante Polizia Municipale di Sant'Antimo
39	Chiesa Laura	Comandante Polizia Locale di Casalpusterlengo



40	Ciacchi Marco	Comandante Polizia Locale di Milano
41	Cogliandro Antonio	Comandante Polizia Municipale di Crotone
42	Colli Cristiano	Comandante Polizia Municipale di Curtatone
43	Colloredo Giovanni	Comandante Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Cesena - Montiano
44	Cotroneo Antonio	Resp. coordinamento attività investigative e polizia ambientale di Palermo
45	Crippa Alberto Carlo	Comandante Polizia Municipale di Carate Brianza
46	Cucumile Pietro	già Comandante Polizia Municipale di Civitavecchia
47	Cuocci Martorano Leonardo	Comandante Corpo Polizia Municipale Comune di Trani
48	De Rosa Francesco	Comandante Polizia Municipale di Terzigno
49	De Rose Giovanni	Comandante Polizia Municipale di Cosenza
50	De Sanctis Daniele	Comandante Polizia Municipale di Sabaudia
51	De Simone Luigi	Comandante Polizia Municipale di Caserta
52	Dei Cicchi Rocco	Comandante Polizia Municipale di Sora
53	Del Boccio Antonio	Vicecomandante Polizia Provinciale de L'Aquila
54	Del Bono Pia	Funzionario Polizia Locale di Milano - Resp. Unità proc. sanzionatorie e contenzioso



55	Del Forno Rossella	Vicecomandante Polizia Municipale di Livorno
56	Del Gaudio Enrico	Comandante di reparto unità operativa tutela ambientale Polizia Locale di Napoli
57	Delogu Mario	già Comandante Generale Polizia Municipale di Cagliari
58	Di Giovanni Donatella	Comandante Polizia Municipale di Chieti
59	Di Maggio Antonio	Comandante Generale Polizia Locale Roma Capitale
60	Di Nardo Antonio	Comandante Polizia Locale di Minturno
61	Di Nunzio Rosalinda	Comandante Polizia Locale di Ferentino
62	Di Palma Carlo	già Comandante Gen. Polizia Municipale di Bologna
63	Dioguardi Lucio	Dirigente Polizia Locale di Paderno Dugnano
64	Donati Stefano	già Comandante Gen. Polizia Municipale di Bari
65	Doni Gianni	Resp. Area coordinamento procedimenti sanzionatori Polizia Municipale di Firenze
66	Doro Mara	Funzionario Polizia Locale di Venezia
67	Elia Mario	Resp. Nucleo Polizia Tributaria Polizia Municipale di Salerno
68	Esposito Ciro	Comandante Gen. Polizia Locale di Napoli



69	Ferlin Maria	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile Comando di Zona
70	Filannino Savino	Dirigente Comandante Polizia Municipale Comune di Barletta
71	Fiume Giacomo	Vicecomandante Polizia Locale di Ravenna
72	Florio Paola	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile Comando di Zona
73	Franzoi Gianni	Responsabile servizio sicurezza urbana Comune di Venezia
74	Fuschi Bianca	Servizio Affari generali e procedure sanzionatorie Polizia Municipale di Palermo
75	Galdenzi Gianni Luca Marco	Comandante Polizia Municipale di Pesaro
76	Galli Giuseppe	Comandante Polizia Municipale di Fiumicino
77	Galli Paola	Commissario Capo Responsabile della Centrale Operativa di Milano
78	Galloni Massimiliano	Dirigente Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera
79	Gambino Rosario	Funzionario Polizia Municipale di Palermo
80	Ganci Castrense	Funzionario Polizia Municipale di Monreale
81	Giacomini Andrea	Comandante Polizia Municipale di Ravenna
82	Gianolla Stefano	Resp. Servizio Coordinamento Affari Generali Polizia Locale di Venezia



83	Giordano Luigi	Comandante Polizia Municipale di Spello
84	Giulianini Daniele	Vice Comandante dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
85	Giunti Annalisa	Funzionario Polizia Municipale di Pistoia
86	Golino Giulia	Funzionario Polizia Locale di Milano - Responsabile unità amm contabile
87	Greco Luigi	Vice Comandante Polizia Municipale di Barletta
88	Gregnanini Alberto	già Comandante Gen. Polizia Locale di Torino
89	Guarino Stefano	Comandante Polizia Municipale di Aversa
90	Jerman Paolo	Resp. Servizio Protezione Civile e amministrativo Polizia Locale di Trieste
91	Lamberti Michele	Funzionario Polizia Municipale di Cava de' Tirreni
92	Liberato Antonio Virgilio	Funzionario Polizia locale Milano - Responsabile Comando di zona
93	Linarello Massimo	Comandante Polizia Municipale di Borgaro
94	Lori Graziano	Coordinatore sostegno psicologico Polizia Municipale di Firenze
95	Luschi Massimo	Comandante Polizia Municipale di Certaldo
96	Maggitti Carlo	Comandante Polizia Municipale di Pescara
97	Maiello Luigi	Dirigente Polizia Municipale di Nola
98	Maniero Maria Teresa	Vice Comandante Polizia Locale Venezia



99	Marullo Pierpaolo	Comandante di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano
100	Marzulli Nicola	già Comandante Gen. Polizia Municipale di Bari
101	Mastrangelo Tullio	già Comandante Gen. Polizia Locale di Milano
102	Matichecchia Michele	Comandante Polizia Municipale di Taranto
103	Milocchi Walter	Comandante Polizia Locale di Trieste
104	Mininni Francesco	Coord. servizi verbalizzazione e contenzioso Polizia municipale di Palermo
105	Minuto Eugenio	Comandante Polizia Locale di Finale Ligure - Vice segr generale
106	Moccia Angela	Commissario Capo e Polizia Locale di Milano
107	Molino Antonino	Comandante Polizia Municipale di Acireale
108	Momic Luciano	Resp. coord. verifiche patrimoniale e prog. sicurezza Polizia Locale di Trieste
109	Neri Paola	Dirigente Polizia Municipale Unione dei Comuni della Bassa Romagna
110	Noè Gaetano	Dirigente settore commercio e aree pubbliche Comune di Torino
111	Orlandi Davide	Comandante Polizia Municipale di Moncalieri
112	Orlando Joselito	Comandante Polizia Municipale di Città di Castello



113	Orlando Michele	Comandante Polizia Municipale di Terracina
114	Padovani Dino	Comandante Polizia Locale di Alatri e di Boville Ernica
115	Paganin Gianni	Dirigente settore autorità am.m indipendenti Comune di Venezia
116	Pagnano Sabina	Comandante di Reparto U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori Polizia Locale di Napoli
117	Palladino Fabrizio	Funzionario di vigilanza Comune di San Giuseppe Vesuviano
118	Palumbo Michele	Comandante Gen. Polizia Municipale di Bari
119	Parrella Francesco	Comandante Polizia Municipale di Alassio
120	Perantoni Paolo	Dirigente Polizia Locale e Sportello Unico Imprese e Cittadini di Mantova
121	Peruga Diego	Comandante Polizia Municipale di Caltanissetta
122	Petirro Salvatore	Comandante Polizia Municipale di Giugliano in Campania
123	Petroni Saverio	Funzionario Polizia Locale di Bari
124	Pizzero Paolo	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
125	Poma Stefano	Dirigente Polizia Municipale di Reggio Emilia
126	Porta Diego	già Comandante Generale Corpo Polizia Locale di Roma Capitale



127	Ravaioli Paolo	Comandante Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina
128	Rea Lucia	Dirigente Città Metropolitana di Napoli
129	Reggiani Flaminio	Comandante Polizia Municipale dell'Unione Terre di Mezzo
130	Renzi Mauro	Comandante f. f. Polizia Municipale di Gaeta
131	Rosini Cristiano	Comandante Polizia Municipale di Vicenza
132	Rossi Paolo	Vicecomandante Polizia Locale di Pomezia
133	Rossi Stefano	Comandante Polizia Municipale di Pordenone-Roveredo in Piano
134	Rossio Flavio Lucio	Comandante Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana
135	Rovaldi Liliana	Dirigente Polizia Municipale di Ancona
136	Saracco Riccardo	Comandante Polizia Municipale di Asti
137	Scaramuzzo Gianpiero	già Comandante CS - Dirigente settore tributi del Comune di Cosenza
138	Scarpellini Alessandro	Responsabile Nucleo Antiabusivismo Polizia Municipale di Cesenatico
139	Schiavone Salvatore	Comandante Polizia locale Comune di Santa Maria Capua Vetere
140	Sestini Simona	Resp. Uff. Centrale Committenza dell'Unione dei Comuni di Val di Merse



141	Signifredi Donatella	Dirigente del Comune di Parma
142	Silvestri Giancarlo	Funzionario del Comune di Ascoli Piceno
143	Soro Gianluigi	Comandante Polizia Municipale di Loano
144	Sotgiu Michelangelo	Comandante Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
145	Stangoni Emanuele	Dirigente Polizia Roma Capitale - comandante U.O. X ^A Gruppo "Mare"
146	Strippoli Cataldo	Dirigente Settore Polizia Municipale e Sicurezza – Comune di Fabriano
147	Tinti Susi	Comandante Corpo Polizia Municipale Unione delle Terre d'Argine
148	Tofoni Stefano	Comandante Polizia Locale di Sant'Elpidio a Mare
149	Tommaselli Eleonora	Responsabile Scuola di formazione della Polizia Locale di Milano
150	Trentini Laura	Comandante Polizia Municipale di Ferrara
151	Usai Andrea	Comandante Polizia Municipale di Carbonia
152	Valio Saverio	Vice Comandante Polizia Municipale di Cava de Tirreni
153	Vecchione Antonio	Comandante Polizia Municipale di Salerno
154	Venuti Marco	Comandante Polizia Municipale di Carini



155	Veronese Maurizio	Funzionario Polizia di Padova
156	Villani Dante	Funzionario Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma
157	Zaina Franco	Comandante Polizia Municipale di Teramo
158	Zampinetti Damiano Matteo	Commissario Capo Polizia Locale di Milano
159	Zenobio Luca	Comandante Polizia Locale di Conegliano
160	Zucco Salvatore	Comandante Polizia Municipale di Reggio Calabria





Appendice normativa



l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell'immagine dell'assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta⁹;

la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilità di pagare il titolo.

Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell'esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità.

La presente modifica entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2017

Il Governatore: Visco

Nota 7: Cfr. articolo 8 del Regolamento.

Nota 8: Cfr. articolo 8 del Regolamento.

Nota 9: Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

17A02789

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* – alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

Sezione I

SICUREZZA INTEGRATA

Art. 1.

Oggetto e definizione

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia

di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi:

— L'art. 118 della Costituzione dispone:

«Art. 118 – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Si riporta il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«Art. 1. — (*Omissis*)



140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa di depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

(Omissis)».

Art. 2.

Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, *nei seguenti settori d'intervento:*

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.

1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

Art. 3.

Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

3. *Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.*

4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II

SICUREZZA URBANA

Art. 4.

Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, *anche urbanistica, sociale e culturale*, e recupero delle aree o dei *siti degradati*, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione *della cultura* del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 5.

Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la



sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, *anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;*

b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, *compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;*

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono *plexi scolastici e sedi universitarie*, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o *comunque* interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3;

c-bis) *promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.*

2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, *anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.*

2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), *da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.*

2-quinquies. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

Comitato metropolitano

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, *rimborsi di spese* o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100 - S.O.:

«Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). — Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.»

Art. 7.

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

1. Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti di cui all'art. 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai



sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.

1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché, ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.

2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 2013, n. 242:

«Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). — 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(Omissis).»

— Si riporta il testo vigente dei commi 439, 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299 - S.O.:

«Art. 1 - (Omissis)

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(Omissis).

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni



da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a/;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

(Omissis).

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

(Omissis).».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni). — 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n.12:

«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

— 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si inseriscono in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al

comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2014, n. 190 - S.O.:

«Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over).

(Omissis).

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

(Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O.:

«Art. 1 (Omissis). — 228. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

(Omissis).».



— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).

(Omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il finanziamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2002, n. 5.

— Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a 12-quater dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).

(Omissis).

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter, lettera ff), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

(Omissis).».

Art. 8.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2. dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: «7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»;

b) all'art. 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».

2. (soppresso).

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge:

«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.



3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. *Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.* Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

7-bis. Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.;

«Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione

4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminali o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.*

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.



12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Capo II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO

Art. 9.

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che *impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture*, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'*accertamento della condotta illecita*, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 *del presente articolo* è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono *scuole, plessi scolastici e siti universitari*, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, *fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio*, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono

state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 688 e 726 del codice penale:

«Art. 688 (Ubriachezza). — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.»;

«Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza). — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, S.O.:

«Art. 29 (Sanzioni). — 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28.

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'art. 28.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). — 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;



c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In

caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispezzato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegate minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II..»

— Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali)

(Omissis).

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle



autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio, e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.»

— Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2016, n. 277, S.O.:

«Art. 1 (Oggetto)

(Omissis).

4. Per le finalità indicate dall'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.»

— Si riporta il testo vigente degli articoli da 17 a 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:

«Art. 17 (Obbligo del rapporto). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centotanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»

«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.»

«Art. 19 (Sequestro) — Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.»

«Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.



Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.;

«Art. 21 (*Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie*) — Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo o motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.».

Art. 10.

Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che necessita l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrono le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di

cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. *Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.*

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.*

6-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.*

6-quater. *Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.*



Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnalatici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.»

— Si riporta il testo vigente degli articoli 6, commi 2-bis, 3 e 4, e 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1989, n. 294:

«Art. 6 (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*).

(*Omissis*).

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

(*Omissis*);

«Art. 8 (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive*). (*Omissis*).

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di

fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:

«Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.»

— Si riporta il testo vigente degli articoli 380 e 382 del codice di procedura penale:

«Art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;



i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà;

«Art. 382 (Stato di flagranza). — 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.».

Art. 11.

Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impegno della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, *ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale*, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli im-

mobili, nonché dei livelli assistenziali che *devono essere in ogni caso garantiti* agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

3-bis. *All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:*

«1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:

«Art. 13 (Prefetto). — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione). — 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.»

Art. 12.

Disposizioni in materia di pubblici esercizi

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8.

— Si riporta il testo dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge:

«Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). — Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

(Omissis).

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.»

Art. 12 - bis

Modifica all'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. All'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato»,.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 100 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 12.

Art. 13.

Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991,



n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.:

«Art. 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale,

tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligge una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1991, n. 206:

«Art. 5 (*Tipologia degli esercizi*). — 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione



alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3..».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1989, n. 294.:

«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).

(*Omissis*).

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

(*Omissis*). ».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S. O..

Art. 14.

Numero Unico Europeo I12

1. Per le attività connesse al numero unico europeo I12 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'art. 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*bis*. *Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 75-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.:

«Art. 75-*bis*. (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (*Omissis*).

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti..».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n. 12:

«Art. 9 (*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*). —

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

3.

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione..».

— Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:

«228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione



per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018».

Art. 15.

Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa»;

b) all'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O., come modificati dalla presente legge:

«Art. 1 (Soggetti destinatari). — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.»;

«Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). — 1. Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi

dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».

Art. 16.

Modifica all'art. 639 del codice penale

1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

Art. 16 - bis

Parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.».

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9.



Art. 17.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

17A02811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Assolid».*Estratto determina AAM/PPA n. 281/2017 del 21 marzo 2017*

È autorizzato il grouping di variazioni: B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo. Altra variazione, B.II.b.1 a) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario, B.II.d.1 z) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Altra variazione, B.II.b.1.f) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici, relativamente al medicinale «Assolid», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034988028 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Aggiornamento dell'ASMF del produttore di sostanza attiva Farmabios S.p.A., dalla versione Rev 01 di aprile 2002 alla versione Rev 07 di aprile 2012.

Sostituzione del sito di produzione del prodotto finito «I.B.N. Savio S.r.l., via del Mare n. 36, 00040 Pomezia (RM)» con «Genetics S.p.A., Contrada Canfora, Fisciano, 84084 (Salerno)», responsabile dell'intera produzione del medicinale, incluso il confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

Eliminazione di parametri di specifica non significativi (obsoleti) tra le specifiche del prodotto finito:

9αBr-Desonide analog;

9αCl-Desonide analog;

Flunisolide 21-acetato.

Titolare A.I.C.: Konpharma S.r.l. (codice fiscale n. 08578171004) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Valle Pietro, 1, 00193 - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02738

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofen».*Estratto determina AAM/PPA n. 273/2017 del 21 marzo 2017*

È autorizzata la variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «Buscofen», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 029396049 - «400 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine.

aggiornamento del ASMF per la sostanza attiva Ibuprofene sodico diidrato versione AIN/2014/369, aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva ibuprofene con DMF (BASF Corporation).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (codice fiscale n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini n. 8, 20139 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02739

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ditanrix».*Estratto determina AAM/PPA n. 308/2017 del 24 marzo 2017*

È autorizzato il grouping di variazioni: B.I.b.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente,



LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE**PER LA SICUREZZA INTEGRATA**

(art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha disciplinato, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, con accordo sancito in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana;
- ai sensi del ripetuto articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, le citate linee generali sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale, in alcuni settori individuati, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 che disciplina l'ordinamento della polizia municipale;
- l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, in attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, prefetto e sindaco possono stipulare patti per l'attuazione della sicurezza urbana in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, in attuazione di quanto previsto, concordano di approvare le presenti linee generali per la promozione della sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, secondo quanto qui di seguito riportato.

ALLEGATO A

ACCORDO SULLE LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA

1. PREMESSA

Il presente Accordo definisce le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (nel prosieguo solo "linee generali"), in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta il punto di arrivo di una serie di esperienze maturate sul territorio ispirate alla consapevolezza che l'innalzamento dei livelli di sicurezza non è soltanto il frutto delle attività di prevenzione e repressione dei reati, demandate dalla Costituzione allo Stato, che vi provvede attraverso il sistema delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia.

Un approccio improntato unicamente sulla risposta "reattiva" non è, infatti, sufficiente a rimuovere le cause profonde di fenomeni di devianza e di degrado che nascono sul campo delle dinamiche sociali ed economiche e che, quando non affrontate per tempo, rischiano di creare le condizioni ambientali per lo sviluppo di manifestazioni criminali e di illegalità.

In questo contesto, assumono una particolare rilevanza gli strumenti di "prevenzione situazionale" che, attraverso anche un'accorta programmazione urbana, mirano a ridurre le opportunità di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi ("prevenzione comunitaria") e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni.

La via per raggiungere risultati realmente duraturi risiede dunque nel mettere a sistema le diverse politiche pubbliche capaci di incidere positivamente - in via diretta o indiretta - sulla qualità della vita e di far regredire i fattori ambientali e i comportamenti, capaci di suscitare allarme o disagio.

Queste scelte sono state già messe in pratica in diversi contesti territoriali mediante strumenti di natura patrizia che sono stati stipulati tra lo Stato - attraverso la figura dei Prefetti - e le Autonomie regionali e locali, anche utilizzando le possibilità dischiuse da disposizioni, della legislazione statale e regionale, dedicate a specifici "segmenti" progettuali o collaborativi.

Il D.L. n. 14/2017 si innesta su questo "patrimonio" di esperienze, definendo, per la prima volta, la cornice organica degli strumenti, attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l'integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di sicurezza.

In questo senso, il decreto-legge dà anche attuazione all'art. 118 della Costituzione che rimette alla legge dello Stato la disciplina di forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie afferenti al "blocco" di interessi riconducibili alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Proprio nella logica di perseguire un approccio organico, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge si preoccupa di perimetrare l'ambito di operatività delle predette sinergie, dettando la definizione di "sicurezza integrata", precisando che per essa si intendono "l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato,



dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dagli Enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali".

Le politiche di sicurezza integrata non si realizzano, dunque, attraverso trasferimenti di funzioni da un plesso all'altro dei "livelli di governo" che vedono, anzi, ribadite le sfere di competenze loro attribuite dall'ordinamento, secondo la trama definita dalla Costituzione.

La chiave di volta è, infatti, individuata già dalla norma definitoria nella realizzazione di scelte sinergiche che pongano le politiche pubbliche di pertinenza dei diversi "attori" istituzionali in una linea di continuità, evitando le "strozzature" e le divergenze che possono rendere meno fluida la costruzione di una positiva "combinazione degli effetti".

2. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA

In armonia con questa scelta, l'art. 2, comma 1, prevede che la cornice di riferimento delle politiche per la sicurezza integrata sia stabilita con le presenti "linee generali" che hanno il compito di definire le modalità di realizzazione delle stesse politiche, con l'obiettivo anche di migliorare la qualità della vita nel territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

La norma individua, in particolare, quattro filoni sui quali occorre prioritariamente concentrare l'attenzione:

- lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;
- l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia;
- la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

In attuazione delle presenti Linee Generali lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (art. 3 comma 1 del D.L. n. 14/2017).

Gli accordi sono sottoscritti dai Prefetti dei Capoluoghi di Regione e dai Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome. I testi degli accordi sono sottoposti al preventivo parere dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno per la parte statale e agli organi della Regione o della Provincia autonoma interessata per l'ambito di propria competenza, con il coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità e iniziative.

Gli accordi devono prevedere strumenti e modalità per il monitoraggio congiunto della loro attuazione e, di conseguenza, anche dei risultati raggiunti (comma 4). In questo senso, gli accordi conterranno specifici impegni concernenti l'attivazione di tavoli tecnici composti da rappresentanti della Prefettura Capoluogo di Regione o della Regione, con la partecipazione, di volta in volta, dei rappresentanti dei Comuni capoluogo e degli altri Enti

locali interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità. Tali consensi provvederanno a verificare lo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti. Nella logica perseguita dal D.L. n. 14/2017, sarà altresì importante che gli esiti del monitoraggio svolto siano divulgati, anche attraverso l'elaborazione di specifici documenti e comunicati almeno annualmente alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Le analisi sviluppate attraverso tale monitoraggio potranno offrire spunti e indicazioni, di cui verrà tenuto conto anche ai fini dell'eventuale rimodulazione della rete dei presidi "di sicurezza territoriale", allo scopo di rafforzare la presenza nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre severe criticità (comma 3).

Per la compiuta attuazione di tali previsioni, s'individua, fin da ora, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, come il punto di riferimento di parte statale per la progettazione e la finalizzazione di tali accordi.

Conseguentemente, i Sigg.ri Prefetti dei Comuni Capoluogo di Regione provvederanno a comunicare al medesimo Ufficio di Coordinamento gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi, anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presidiario emerse nell'ambito degli interventi di modulazione della "rete" delle strutture territoriali di polizia.

Tenendo in considerazione gli impegni assunti attraverso gli accordi stipulati con lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono avviare progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio. In questo contesto, è di particolare importanza la possibilità che tali progetti mirino all'adozione di misure di sostegno finanziario e/o tecnico-specialistico a favore prioritariamente di quei Comuni nei quali i fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza (comma 2).

Infine, rifuggendo da una logica per "compartimenti stagni", il decreto legge prevede anche che gli interventi sulla sicurezza urbana si muovano in coerenza con le "linee generali", nell'ambito del quadro delineato dalle "linee guida", adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali (art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017). Dell'adozione di tali interventi sarà data pertanto informazione alle Regioni di volta in volta interessate.

Ciò premesso, le modalità di attuazione delle politiche per la sicurezza integrata nell'ambito dei settori di intervento individuati dall'art. 2 del D.L. n. 14/2017, sono definite come segue.

3. SCAMBIO INFORMATIVO TRA LE POLIZIE LOCALI E LE FORZE DI POLIZIA

La conoscenza dell'andamento dei fenomeni criminali costituisce un presupposto basilare per lo sviluppo di efficaci politiche integrate di sicurezza.

L'andamento delle manifestazioni delittuose rappresenta, infatti, il migliore "termometro" della sicurezza rilevata che, naturalmente, deve essere "letto" congiuntamente agli altri indicatori, rivelatori dei livelli di quella percepita.

Con questa consapevolezza appare, innanzitutto, opportuno "strutturare" in maniera organica i canali istituzionali attraverso i quali potrà realizzarsi la messa a fattor comune dei ragguagli statistici in parola.

Da questo punto di vista, preme evidenziare che le comunicazioni riguarderanno le statistiche sull'andamento della delittuosità elaborate in forma consolidata dal CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981, secondo le consuete cadenze periodiche.

Proprio nell'ottica di cooperazione sinergica postulata dal D.L. n. 14/2017, tali dati saranno messi a disposizione sia delle Regioni che dei Comuni, secondo il percorso qui di seguito delineato.

I dati sull'andamento della delinquenza saranno forniti per le Regioni, ai rispettivi Presidenti dei Prefetti dei Comuni Capoluogo di regione, per i Comuni capoluogo e le Città metropolitane, ai Sindaci dai Prefetti delle rispettive Province.

Si precisa che i dati in questione saranno forniti in forma di elaborazione statistica anonima, per cui la loro comunicazione non costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tuttavia, in un'ottica di doverosa tutela della *privacy*, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, i Prefetti esungeranno dalle comunicazioni i rilievi statistici che, per la loro ridotta entità numerica, possono consentire l'agevole identificazione dei soggetti interessati, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi statistici o scientifici (provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 16 giugno 2004).

L'interscambio informativo potrà riguardare anche le manifestazioni di illegalità più direttamente attinenti ai fenomeni di illegalità diffusa o connessi comunque al degrado urbano.

In questo senso, i dati riguarderanno elaborazioni sul numero dei reati, anche di natura contravvenzionale, di cui agli artt. 600-*octies*, 624, 624-*bis*, 633, 634, 635, 639, 659, 687, 688, 689 e 726 c.p. nonché i reati di vendita, offerta e cessione di stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avuto riguardo ad eventuali, specifiche esigenze di analisi di contesto in tema di sicurezza integrata e urbana delle singole realtà territoriali, potrà essere verificata la possibilità, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, di individuare, ai fini dello scambio informativo, elaborazioni sul numero di altre tipologie di reato, ove in possesso o comunque già predisposte dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Allo scopo di ampliare gli strumenti di analisi, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno prevedere l'avvio di progetti volti a realizzare sistemi informativi capaci di fornire una visione georeferenziata dell'andamento dei reati di criminalità diffusa e predatoria su scale territoriali anche circoscritte alla dimensione del quartiere.

Tali iniziative, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, dovranno prevedere l'alimentazione dei predetti sistemi da parte della Polizia locale e delle Forze di polizia che potranno fruirne per sviluppare analisi e pianificazioni degli interventi da dispiegarsi sulle realtà monitorate, nonché apposite modalità di monitoraggio.

Oltre questi dati di contesto, lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia si svilupperà a livello operativo.

Da questo punto di vista, la vigente legislazione prevede una serie di mirate possibilità di accesso al richiamato CED Interforze in favore del personale dei Corpi e servizi di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tali possibilità sono calibrate sulle funzioni di prevenzione e controllo demandate a tali Corpi e servizi.

Richiamato il principio, più volte ribadito dal Garante per la protezione dei dati



personali, secondo cui i trattamenti dei dati di polizia sono ammessi solo nei casi e per le finalità stabiliti da specifiche disposizioni di legge, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per consentire alla Polizia locale di sfruttare al massimo le possibilità di consultazione e inserimento di dati nel ripetuto CED, previste dalle vigenti disposizioni.

Sempre nell'ottica di agevolare la massimizzazione delle opportunità previste dall'ordinamento, le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 14/2017, interventi per sostenere, anche dal punto di vista finanziario, l'attivazione dei collegamenti al CED Interforze da parte dei Corpi e servizi di polizia locale dei Comuni più interessati ai fenomeni di criminalità diffusa ovvero dei Comuni con più limitate capacità di spesa.

Naturalmente, lo scambio informativo dovrà avere un carattere bidirezionale, ben potendo i Comuni e le Polizie locali mettere a disposizione patrimoni informativi utili alle Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti loro riservati.

Le iniziative su questo versante - da definirsi sul piano delle modalità di concreto svolgimento anche attraverso gli accordi di cui al ricordato art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017- potranno riguardare innanzitutto la possibilità per le Forze di polizia di accedere ai dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 37 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, e fermo restando il rispetto, da parte dei comuni delle disposizioni attuative dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'articolo 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

In questo contesto, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, potrà essere contemplata anche la possibilità di prevedere l'attivazione di collegamenti capaci di consentire la consultazione informatica dei sistemi relativi alle carte di identità rilasciate, fermo restando il rispetto, da parte dei comuni, delle disposizioni attuative della carta d'identità elettronica prevista dall'articolo 10, D.L. 18 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ulteriori versanti sui quali i predetti accordi potranno focalizzare l'attenzione riguarderanno l'accesso alle banche dati comunali relative al rilascio delle autorizzazioni ovvero delle segnalazioni certificate di inizio di attività afferenti al settore del commercio. Sempre in questo ambito e, comunque nei limiti consentiti dalle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e dei trattamenti per finalità di polizia, potrà essere valutata l'attivazione in favore delle Forze di polizia di analoghe possibilità di accesso alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di natura info-investigativa, quali quelli concernenti "l'anagrafe" degli utenti dei servizi pubblici resi dalle società controllate dalle Regioni e dagli Enti Locali e delle altre aziende municipalizzate.

Inoltre nella prospettiva di mettere a disposizione dei Prefetti ogni ragguaglio utile ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili (art. 11 del D.L. n. 14/2017) - gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge potranno prevedere iniziative volte a permettere la comunicazione di dati riguardanti la gestione dell'*housing* sociale, detenuti dai competenti Enti di emanazione regionale.

Lo scambio informativo potrà risultare prezioso non solo in un'ottica di prevenzione securitaria, ma anche per quelle attività che le Forze di polizia svolgono

quotidianamente per tutelare le fasce più deboli e fragili della cittadinanza.

In quest'ottica - che si pone in linea con le indicazioni in tema d'inclusione sociale recate dall'art. 2, comma *l-bis*, del decreto legge - potranno essere previste forme di accesso agevolato da parte delle Forze di polizia ai dati gestiti dagli Uffici della Polizia locale su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle Prefetture e di altri Enti relativamente alla tutela dei minori, all'osservanza degli obblighi scolastici e alle richieste di contributi o altre forme di sostegno.

4. INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Il "segmento" dell'interconnessione delle sale operative della Polizia locale con quelle delle Forze di polizia rappresenta uno dei terreni di "elezione" dove si registrano significativi esempi di sinergie e collaborazioni che stanno alla base di un' incisiva attuazione delle politiche di sicurezza integrata. La messa a sistema delle "centrali di comunicazione, comando e controllo" rappresenta del resto un "punto di arrivo" ormai necessitato per effetto della graduale estensione all'intero territorio nazionale del Numero unico di emergenza europeo 112 (cd. "112 NUE"), per la cui realizzazione l'art. 14 del D.L. n. 14/2017 prevede specifiche misure di sostegno in favore delle Regioni.

A tal riguardo, occorre sottolineare che, in base all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il Ministero dell'Interno provvederà, entro il 12 settembre 2018, a stipulare con le Regioni accordi finalizzati a garantire l'uniforme passaggio alla numerazione unica di emergenza.

Il perfezionamento di questa prospettiva richiederà un adeguamento delle infrastrutture comunicative sia delle Forze di polizia, che delle Polizie locali dei Comuni che via via saranno interessate al progetto che dovrà essere portato a compimento secondo *standard* tecnologici avanzati e comuni.

Nell'ambito della cornice definita attraverso i poteri di indirizzo e di coordinamento esercitati dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, a mente dell'art. 75-bis del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017 potranno promuovere l'adozione di misure di sostegno nei confronti anche dei Comuni per l'implementazione di interventi di adeguamento tecnologico delle "centrali" esistenti ovvero per la creazione di nuove.

In questo contesto, i predetti accordi potranno contemplare incentivi per il passaggio a sistemi di conduzione in comune delle sale operative delle Polizie municipali che, soprattutto per quanto concerne i servizi di Polizia locale dei Comuni di più contenute dimensioni, rappresenteranno il volano per il definitivo passaggio o il consolidamento di una gestione associata delle funzioni dei compiti di polizia locale.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituirà il punto di riferimento statale in materia anche al fine dell'emanazione delle coordinate tecniche.

L'adozione di *standard* comuni è del resto la migliore premessa per la realizzazione di collegamenti e connessioni dirette tra le sale operative della Polizia locale e quelle delle Forze di polizia a competenza generale.

Tali collegamenti e connessioni dovranno essere realizzati, come più volte ribadito dal D.L. n. 14/2017, nel rispetto delle competenze e dei ruoli assegnati dall'ordinamento a ciascuno degli attori istituzionali delle politiche per la sicurezza integrata.



Essi, pertanto, andranno calibrati e commisurati in termini tali da permettere alle Polizie locali il migliore espletamento delle attività relative ai propri compiti istituzionali. Ciò del resto, in coerenza con i principi, già sopra richiamati, di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali, inevitabilmente destinati a venire all'evidenza nel quotidiano dispiegamento dei compiti di pronto intervento coordinati dalle centrali operative.

5. UTILIZZO IN COMUNE DEI SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICA FINALIZZATI AL CONTROLLO DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

Come si è anticipato, un altro fronte sul quale dovranno svilupparsi le politiche per la sicurezza integrata riguarda l'utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio:

In questi anni si è assistito ad importanti investimenti sul versante degli apparati di videosorveglianza sia da parte degli Enti locali che da parte del "sistema di pubblica sicurezza" dello Stato. Ciò ha dato luogo a "circuiti" non sempre in grado di dialogare "tra loro".

Il perseguimento dell'obiettivo di un utilizzo in comune degli apparati tecnologici in questione, indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 14/2017, richiede come *prius* logico la realizzazione di una *reductio ad unitatem* ed omogeneizzazione dei vari sistemi.

In questo senso la disposizione avvalorava gli sforzi intrapresi con la Direttiva del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2012, ribadita dalla successiva direttiva del 30 aprile 2015, con la quale è stata varata la "piattaforma della videosorveglianza integrata", con l'obiettivo di arrivare ad una standardizzazione dei progetti di videosorveglianza attivati nelle aree urbane.

Proseguendo su questa falsariga, i Prefetti imprimeranno ulteriore impulso al costante monitoraggio dei sistemi già installati o di prossima installazione da parte dei Comuni, avvalendosi del supporto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la valutazione dei progetti. Conformemente alle previsioni recate dall'art. 20 della legge n. 121/1981, sarà fondamentale che alle sedute del predetto Comitato partecipino i Sindaci dei Comuni interessati che potranno fornire i migliori contributi per la realizzazione delle finalità perseguite dagli stessi progetti anche ai fini della coerenza tecnica con i parametri di interoperabilità definiti con l'apposito allegato alla predetta direttiva del 2 marzo 2012.

Il monitoraggio dovrà altresì puntare alla completa "mappatura" dei sistemi esistenti, al fine di realizzare una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il videocontrollo dei luoghi "a rischio" anche sul piano dei fenomeni di degrado urbano o di criminalità diffusa. Sempre in una logica di continuità con le iniziative intraprese, è fondamentale che siano adottati *standard* ed apparati in grado di realizzare un diretto collegamento con le Sale operative delle Forze di polizia.

Declinazioni più di dettaglio relativamente ai criteri per la dislocazione e l'impiego degli apparati di videosorveglianza sul territorio dei Comuni e sui progetti di partenariato che potranno essere sviluppati con altri soggetti anche privati saranno definite attraverso le "Linee guida" per la sicurezza urbana di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017.

Il passaggio a sistemi improntati a *standard* tecnici comuni crea le indispensabili condizioni di interoperabilità che sono il presupposto includibile per l'utilizzo in comune degli apparati.



In questo senso, gli Enti locali potranno accedere alle risorse stanziato, per il triennio 2017 - 2019, sul fondo speciale previsto dall'art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 14/2017, per la cui attivazione il Ministero dell'Interno accelererà le procedure per l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

A tali misure potranno aggiungersi anche gli interventi delle Regioni, nell'ambito delle iniziative che esse avvieranno, sulla base del ricordato art. 3, comma 2, del decreto-legge.

Il quadro di dettaglio delle modalità di utilizzo in comune dei sistemi, che potrà essere definito anche in sede di accordo, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dalle linee-guida dell'Autorità Garante.

In questo senso, occorre tenere presente che i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica. Essi, pertanto, sono utilizzabili per finalità di contrasto a fenomeni delittuosi o di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale che esorbitano l'ambito della sicurezza urbana, come definita dall'art. 4 del D.L. n. 14 del 2017.

Tenuto conto di ciò, l'utilizzazione in comune dei sistemi dovrà avvenire in ossequio al principio del "rispetto delle rispettive competenze", in più momenti ribadito dal decreto-legge, e a quelli di "pertinenza e non eccedenza" dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sanciti dal ricordato "Codice della privacy".

In sede di applicazione pratica l'utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e, quindi, delle immagini riprese avverrà in maniera selettiva, garantendo alla Polizia locale di disporre degli apparati delle Forze di polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiono di interesse per l'assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandate alle stesse Polizie locali.

Con la stessa logica, saranno individuati gli apparati di videosorveglianza attivati dagli Enti locali, rilevanti per le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riservate alle Forze di polizia.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale costituirà il punto di riferimento per l'emanazione degli atti di indirizzo volti a favorire l'utilizzo comune tra Forze di polizia e Polizia locale dei sistemi tecnologicamente avanzati di controllo del territorio, nel rispetto delle specifiche competenze.

6. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO

L'integrazione delle politiche pubbliche destinate a "costruire" un efficace sistema di sicurezza integrata non può prescindere dalla creazione di un bagaglio culturale professionale condiviso dal personale delle Forze di polizia e delle Polizie locali nei settori dove essi sono chiamati ad operare congiuntamente.

Proprio la realizzazione di un bagaglio di conoscenze comuni rappresenta lo strumento capace di porre i presupposti per fluidificare le sinergie nel momento dell'impiego operativo, garantendo margini di maggiore efficacia risolutiva degli interventi da dispiegare.

In questo senso, l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 14/2017 prevede l'attivazione di sedi di aggiornamento professionale che, nella logica ispiratrice del provvedimento e in un'ottica di massima valorizzazione dell'apporto delle Polizie locali sul tema della sicurezza integrata e di quella urbana, dovranno concentrarsi su materie ed argomenti di



interesse comune.

In questo senso, appare possibile ipotizzare lo sviluppo sia su materie dove la compartecipazione ai servizi di prevenzione e controllo costituisce un'acquisizione consolidata - come nel caso della disciplina della circolazione stradale - sia su argomenti più nuovi, suggeriti dall'evoluzione del quadro normativa o giurisprudenziale ovvero dall'esperienza operativa.

Vale la pena ricordare, a tal riguardo, le iniziative avviate congiuntamente tra le Forze di Polizia e le Polizie Locali. Tra queste, si segnala l'esperienza promossa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza denominata Sistema di Formazione on line per le Forze dell'ordine - SISFOR.

Un ruolo fondamentale per l'individuazione del "fabbisogno formativo" è assicurato dalle Regioni alle quali, a mente dell'art. 6, comma 1, n. 2, della legge n. 65/1986 compete promuovere le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Polizie locali.

Le Regioni - secondo percorsi individuati nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa - saranno dunque il principale interlocutore per avviare le procedure dirette a concordare l'avvio dei progetti di aggiornamento professionale, interfacciandosi con gli enti locali di volta in volta interessati e l'Amministrazione della pubblica sicurezza e più specificamente con l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

Quest'ultimo assolverà un'analoga funzione di raccordo, procedendo a vagliare, d'intesa con le competenti Strutture delle Forze di polizia, sia le proposte pervenute, sia le esigenze di formazione congiunta, sia il livello di fattibilità delle iniziative, alla luce anche delle altre priorità emergenti. Sulla base di queste interlocuzioni, potranno essere concordate apposite intese formali che dovranno prevedere anche la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra i diversi "attori istituzionali", secondo criteri proporzionati al numero di partecipanti da essi espressi.

Le intese definiranno altresì le soluzioni logistiche per lo svolgimento dei corsi, prevedendo che esse si concentrino in sede unica, onde evitare dispersioni di risorse.

Sulla base di queste indicazioni di ordine generale, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno definire più nel dettaglio le iniziative volte ad incentivare la formazione del personale delle Polizie locali.

In questo senso, oltre all'aggiornamento professionale congiunto con il personale delle Forze di polizia, tali accordi potranno riguardare anche programmi in cui la formazione specificamente dedicata agli operatori di Polizia locale viene ad integrarsi con quella di altre professionalità, specializzate nei settori di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale o nel campo della mediazione inter-culturale. In tali sedi, si dovrà aver cura di tenere distinto l'aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di Polizia Municipale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio.

7. INCLUSIONE SOCIALE

Coerentemente con le indicazioni stabilite dall'art. 2, comma *l-bis*, del D.L. n. 14/2017, gli accordi tra Stato, Regioni, Province Autonome ed Enti locali potranno anche contemplare iniziative preordinate ad attivare progetti di inclusione sociale, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e alla riqualificazione socio-culturale delle aree e dei "distretti" interessati, concentrando naturalmente l'attenzione su quelle più "in sofferenza".



In questo senso, i programmi di azione potranno valorizzare il patrimonio delle banche dati territoriali e la possibilità per le Amministrazioni interessate di sviluppare agevolate sinergie tra le competenze sanitarie, urbanistiche e del *welfare*.

Fra gli ambiti delle iniziative possibili, la pianificazione urbanistica potrà valorizzare i criteri di sicurezza urbana, così come definiti dal Rapporto Tecnico TC 14383-2 "Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione urbana", approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione relativo ai principi e linee guida operative di prevenzione della criminalità e del disordine attraverso la progettazione degli edifici e la progettazione urbana. Le misure urbanistiche potranno inoltre promuovere l'uso sociale del territorio e migliorarne la fruibilità da parte della comunità, favorendo l'animazione degli spazi pubblici a fini di prevenzione. Lo spazio pubblico, attraverso il suo funzionamento, la sua gestione quotidiana e la sua positiva vitalità potrà essere, in quanto tale, strumento di mediazione e vettore efficace di vita sociale, destinato a facilitare il vivere collettivo.

La copertura del territorio da parte di operatori incaricati dell'animazione, sensibilizzazione, mediazione e inclusione sociale potrà inoltre garantire il contenimento delle tensioni, del sentimento di insicurezza, dei rischi, e migliorare la coesione sociale nonché la fruibilità ed il civile utilizzo dell'insediamento urbano.

Potranno essere favoriti programmi di mediazione e di risoluzione amichevole dei conflitti per creare e ripristinare i rapporti sociali, ove deteriorati e prevenire forme di violenza. Le azioni di prevenzione saranno finalizzate ad incoraggiare nelle città la partecipazione attiva dei cittadini all'attuazione di azioni concrete nell'ambito delle politiche sociali, giovanili, culturali, urbanistiche, e alla loro valutazione sistematica.

In particolare potranno essere promosse le misure di sviluppo della comunità, che comprendono interventi indirizzati alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi.

Le misure di prevenzione sociale andranno favorite in ambito educativo al fine di attribuire un ruolo pro-attivo delle scuole nel promuovere una cultura della prevenzione basata, fin dalla più tenera età, sull'educazione alla cittadinanza e alla legalità, sullo sviluppo della mediazione tra pari, su programmi che affrontino le questioni di genere e, per quanto riguarda il personale, sullo sviluppo di competenze per la gestione dei conflitti quotidiani, così come delle situazioni di crisi. Unitamente potranno essere promossi percorsi di valorizzazione delle misure riparatorie, in quanto parte integrante del processo educativo all'interno degli stessi istituti scolastici, nonché sulla questione fondamentale dell'accompagnamento delle vittime e della riparazione dei danni causati.

L'obiettivo della prevenzione, in ambito precoce, potrà inoltre intervenire con misure di contenimento dei rischi durante i diversi stadi di sviluppo delle persone "a rischio", con varie strategie, in contesti differenti, ma principalmente nella scuola, nella famiglia, nella comunità. È in questo quadro che potranno in particolare essere sviluppate pratiche di intervento quali assistenza e *counselling* per migliorare le capacità genitoriali delle famiglie e interventi nelle scuole sui minori a rischio.

In tale quadro di interventi, andrà promosso un approccio di genere in tutte le politiche di sicurezza, ponendo l'accento sul fatto che non devono essere considerate come politiche specifiche e separate dalle azioni di prevenzione sociale poste in essere a livello locale.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Allegato 1

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

PREMESSA

Il presente Accordo definisce le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana (nel prosieguo solo "linee guida"), in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta una risposta organica alle nuove istanze di protezione e tutela che vengono sempre più avanzate dalla collettività.

Insieme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica - intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali, compiti riservati dalla Costituzione allo Stato e per esso all'Amministrazione della pubblica sicurezza - sono emersi nuovi "bisogni" riferiti alla qualità della vita nelle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali. Accanto ai fenomeni di criminalità organizzata, infatti, sussistono quei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa che incidono sull'esigenza di sicurezza dei cittadini. Tale esigenza, con diversa intensità a seconda dei territori, è comune a tutte le realtà urbane, siano esse di grande, media o piccola dimensione.

La capacità di soddisfare questi "beni" rappresenta uno dei fattori che oggi più incide sui livelli di sicurezza percepita, laddove, di contro, l'esistenza di situazioni di disordine, disagio o degrado mette in crisi la concezione della città, come il "luogo" per antonomasia più "accogliente" per lo sviluppo della convivenza civile.

A partire dal 1998, nei diversi contesti urbani del Paese, si sono sviluppate molteplici iniziative, definite attraverso strumenti patti che hanno messo a frutto anche le possibilità dischiuse da norme di carattere settoriale, ponendo i presupposti per la messa in pratica di approcci *multi-agency* e *multi-level*.

Sulla scia di queste esperienze, il decreto-legge n. 14/2017 punta a realizzare un decisivo passo in avanti nella costruzione della "sicurezza urbana", individuando, in maniera organica e complessiva, il perimetro e gli strumenti di progettazione condivisa delle pertinenti politiche pubbliche, le modalità con le quali le diverse "componenti" istituzionali sono chiamate a dispiegare gli interventi e le azioni nell'ambito delle rispettive competenze.

In questa logica, l'art. 4 del decreto-legge definisce la "sicurezza urbana" quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da realizzarsi attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, di prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria, di promozione della cultura del rispetto della legalità, nonché di affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La definizione chiarisce dunque come, intesa in questi termini, la “sicurezza urbana” vada concepita come un “bene” autonomo e distinto da quello afferente al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica pur senza naturalmente escludere che tra i due ambiti possano sussistere momenti di contiguità.

Alla realizzazione della sicurezza urbana concorrono, anche con azioni integrate, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti Locali, sottolineando in tal modo come ciascuno dei predetti “attori” sia chiamato ad operare nell’ambito e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni per il soddisfacimento di questo interesse pubblico.

Pertanto, in simmetria con le politiche di promozione della sicurezza integrata (art. 1 e 3 del decreto-legge n. 14/2017), anche gli interventi attuativi della sicurezza urbana ribadiscono le attribuzioni secondo il disegno prefigurato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Si viene così a delineare un sistema che accantona definitivamente l’approccio per “compartimenti stagni”, indicando, invece, ai singoli “attori” istituzionali di sposare una logica olistica, capace di calibrare le iniziative da dispiegare sul singolo contesto urbano in un sistema che risulti sempre coerente con le politiche pubbliche per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana.

Lo stesso art. 5 reca anche indicazioni circa il metodo di “costruzione” di queste intese che deve essere improntato ad una “strategia dell’ascolto” verso i bisogni delle collettività locali.

1. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA.

In coerenza con questi indirizzi, l’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14/2017 stabilisce che le azioni e gli interventi per la promozione e l’attuazione della sicurezza urbana siano definite attraverso le presenti “linee guida”, adottate su proposta del Ministro dell’Interno, la cui funzione è quella di tracciare, a livello nazionale, le modalità con le quali dovranno essere elaborati progetti da attuare sul territorio.

A questo riguardo, lo stesso art. 5, comma 2, unitamente all’art. 7 del decreto-legge tipizza cinque direttrici d’azione:

- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate dai fenomeni di degrado;
- la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- la promozione del rispetto del decoro urbano;
- la promozione dell’inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- l’individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

Le disposizioni sopra citate indicano, per ciascuna di queste direttrici d’azione, un possibile “ventaglio” di strumenti attuativi, sui cui termini di utilizzazione ci si soffermerà nel prosieguo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La loro declinazione pratica - nel rispetto degli indirizzi recati dalle presenti "linee guida" - è rimessa ai patti per la sicurezza urbana stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge.

Si sottolinea come, per diversi aspetti, i contenuti dei "patti" dovranno muoversi in direzioni che risultino coerenti anche con gli indirizzi dettati attraverso le "linee generali" per la promozione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata che, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge, sono state adottate con un accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'interno.

In proposito, il comma 2-bis precisa che i contenuti delle intese collaborative in questione vengano definite sentite le associazioni delle categorie professionali ed imprenditoriali – comparativamente più rappresentative.

Evidentemente il livello di rappresentatività dovrà essere determinato con riguardo alla specifica realtà cittadina o metropolitana cui si riferisce l'iniziativa finalizzata alla stipula del patto per la sicurezza.

Per le intese riguardanti le città metropolitane, l'acquisizione delle osservazioni e dei contributi delle associazioni di categoria potrà avvenire nel corso di dedicate sedute del Comitato metropolitano di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 14/2017, con il metodo delle audizioni. Tali sedute, peraltro, sempre nell'ottica inclusiva della "strategia dell'ascolto", potranno essere allargate anche ad altri soggetti esponenti della società civile cittadina, quali i comitati civici e di quartiere.

Per le altre realtà urbane i Prefetti ed i Sindaci potranno concordare le modalità più appropriate di coinvolgimento delle associazioni di categoria, a seconda degli specifici contenuti delle iniziative da realizzare.

Resta fermo che il progetto di "patto per l'attuazione della sicurezza urbana", prevedendo il coinvolgimento o comunque la partecipazione delle Autorità di pubblica sicurezza ovvero delle Forze di polizia, sarà sottoposto all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per l'acquisizione dell'indispensabile supporto valutativo.

È, inoltre, fondamentale che i patti contemplino l'attivazione di meccanismi per il costante monitoraggio congiunto dei risultati conseguiti, al fine di verificare, attraverso indicatori oggettivi, i risultati raggiunti e le evoluzioni prodottesi per effetto delle azioni intraprese ovvero delle cause che possano aver determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi mettendo in atto opportuni meccanismi di rimodulazione delle misure disposte. Ciò, infatti, consentirà di verificare l'utilità di riorientare o integrare, anche *in progress*, gli interventi programmati, eventualmente attraverso la stipula di "atti aggiuntivi" ai medesimi patti.

Pertanto la pianificazione dovrà essere affiancata dalla previsione di un sistema di verifica periodica semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati nel patto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

A tal fine, si segnala l'opportunità che ogni patto preveda la costituzione presso le Prefetture-UTG di una "cabina di regia", con il compito di formulare valutazioni congiunte circa gli effetti e i risultati derivanti dagli impegni sottoscritti, anche per misurare lo stato di attuazione strategica in ordine alla riduzione dei fenomeni criminali, predatori e di disordine e degrado urbano.

Il sistema delineato di verifica periodica dovrà essere affiancato da un costante flusso informativo sullo stato di avanzamento delle progettualità contenute negli accordi o patti, mediante tempestive comunicazioni agli uffici di riferimento delle proprie Amministrazioni.

Per quanto concerne in particolare l'ipotesi dei rinnovi, da quanto sopra detto consegue che gli stessi debbano porsi in una linea di coerenza e continuità fondata sui risultati già conseguiti.

Per la definitiva finalizzazione delle intese in parola, i Prefetti provvederanno ad interessare l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno che assicurerà, come da procedure consolidate, il consueto ruolo di regia complessiva, acquisendo, per gli aspetti considerati di interesse, i contributi dei competenti Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali e della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia.

Agli stessi fini l'ANCI assicurerà il sostegno ai Comuni interessati anche allo scopo della migliore interlocuzione con l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno e del monitoraggio circa l'efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti.

Da un punto di vista metodologico, occorre precisare che i singoli filoni di intervento per l'attuazione della sicurezza urbana andranno considerati secondo una logica complessiva.

I "patti" dovranno tenere conto delle positive interazioni che le iniziative contemplate nell'ambito di uno dei settori indicati potranno produrre sugli altri.

Ciò consentirà non soltanto di realizzare economie di scala, ma soprattutto garantirà la "combinazione degli effetti", indispensabile per un'azione realmente efficace.

Dell'avvenuta adozione dei patti, secondo quanto previsto nelle linee generali per le politiche sulla sicurezza integrata, è data informazione alla Regione interessata.

Accanto al modello dei patti per la sicurezza di carattere generale, quale riveniente dalle indicazioni contenute nei paragrafi che seguono, potranno essere definiti, ove occorra, anche "patti" o "intese" dedicati a finalità specifiche, come ad esempio in materia di installazione di impianti di videosorveglianza (anche ai fini della presentazione da parte dei Comuni delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 14/2017) o di prevenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale. A tale scopo potranno essere predisposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, d'intesa con l'ANCI, appositi schemi tipo.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, potrà promuovere specifici incontri dedicati allo stato di attuazione delle presenti linee guida.

Ciò premesso, le modalità di attuazione della sicurezza urbana, nell'ambito dei settori di intervento indicati degli artt. 5, comma 2, e 7 del decreto-legge n. 14/2017, sono definite come segue.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CRIMINALITA' DIFFUSA E PREDATORIA.

La criminalità diffusa – cioè il complesso dei comportamenti devianti che, per una serie di fattori assumono una dimensione capillare che ne rende più difficile la prevenzione e repressione – rappresenta uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita.

All'interno di questa fenomenologia, le fattispecie delinquenziali più ricorrenti, insieme allo spaccio di stupefacenti "su strada", sono rappresentate da quelle di natura predatoria (cd. "*street crime*"), espressione con la quale si intende designare i reati contro il patrimonio perpetrati con l'uso della forza e dell'inganno.

L'art. 5, comma 2, lett. a), indica nella prevenzione e nel contrasto di queste forme di criminalità uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con gli interventi di sicurezza urbana, elencando, sia pure in forma esemplificativa, una serie di possibili azioni da sviluppare.

In una logica volta a superare le situazioni più incidenti, appare dunque necessario che, nella fase preparatoria dei patti, venga sviluppata un'accurata attività di analisi, preordinata congiuntamente ad individuare le aree e i quartieri più esposti ai fenomeni di criminalità diffusa nonché le tipologie di reati più ricorrenti. Ciò consentirà anche di calibrare al meglio le azioni da intraprendere tra quelle prefigurate.

A questo scopo andranno valorizzati al meglio gli strumenti di scambio informativo sull'andamento della delittuosità, in generale, e degli *street crime*, in particolare - previsti dalle linee generali per le politiche di sicurezza integrata - nonché le indicazioni riguardanti lo specifico segmento in parola, ricavabili dagli strumenti di analisi georeferenziate.

Fondamentale è inoltre il potenziamento delle informazioni riguardanti le sanzioni amministrative elevate a seguito dell'introduzione delle nuove misure previste dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017, per le quali appare quindi necessario promuovere l'interconnessione delle banche dati delle sanzioni amministrative ed accessorie tra le Forze di polizia e le Polizie locali.

Sempre nell'ottica della migliore programmazione degli interventi, nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, in cui sono istituite le circoscrizioni di decentramento amministrativo, di cui all'art. 17 TUEL (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), potrà essere utile applicare la *best practice* positivamente sperimentata in alcune delle maggiori aree metropolitane del Paese.

In tal senso, previe intese fra il Sindaco e il Prefetto, potrà essere promossa presso le circoscrizioni dei "Tavoli di Osservazione" (TdO), secondo le indicazioni contenute nel patto per la sicurezza, che definisce anche obiettivi, tempi e compiti dei TdO. I TdO - coordinati da Dirigenti della Prefettura e composti dai Presidenti delle circoscrizioni, dai responsabili degli Uffici e Comandi delle Forze di polizia e della Polizia locale operanti nel "distretto urbano" interessato - avranno il compito di individuare le azioni di prevenzione e contrasto suscettibili di essere espletate con le risorse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

disponibili *in loco*, dando ad esse immediato corso secondo un ordine di priorità, che tenga conto anche del gradiente di fattibilità.

Allo stesso tempo, i TdO assolveranno il compito di selezionare le azioni che, anche in ragione della complessità, possono essere validamente “messe in campo” solo con interventi di ordine più ampio.

Sempre in un’ottica di strategia dell’ascolto, i TdO potranno sviluppare momenti di confronto con i comitati civici e gli altri soggetti collettivi esponenziali degli interessi e dei bisogni avvertiti nelle “realità di quartiere”, al fine di acquisire elementi di valutazione sulle criticità esistenti e di fornire, in un’ottica di trasparenza, punti di situazione sullo stato delle iniziative avviate e sui risultati raggiunti.

Ciò consentirà di conseguire maggiori livelli di coinvolgimento della società civile nei progetti intrapresi, realizzando forme di partecipazione che sono alla base della crescita dei livelli di sicurezza percepita.

Per la migliore attuazione di questa progettualità, il citato Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvederà a fornire indicazioni di ordine tecnico e metodologico, tenendo informata l’ANCI. Il *panel* delle azioni da sviluppare in concreto, delineato dall’art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 14/2017 prevede alcune iniziative riconducibili fondamentalmente alla “dimensione” della prevenzione situazionale, tesa a rimuovere i fattori che agevolano l’ingenerarsi della criminalità diffusa o predatoria.

Su un’altra direttrice, le iniziative contemplate potranno sostanziarsi in misure finalizzate a realizzare moduli operativi, capaci di intensificare la presenza e la visibilità delle Polizie locali e delle Forze di polizia nelle zone interessate.

Su questo punto, i “patti per la sicurezza” potranno contemplare obiettivi di ordine generale che, nel rispetto del “principio del reciproco rispetto delle competenze degli attori istituzionali” – costantemente ribadito dal decreto-legge n. 14/2017 – dovranno essere sviluppate dalle Autorità, negli ambiti di propria pertinenza, secondo gli strumenti tipici previsti dall’ordinamento.

Ciò posto, i Prefetti provvederanno a calibrare i piani di controllo del territorio valorizzando il contributo delle Polizie locali, in conformità con quanto stabilito dall’art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e con le modalità declinate attraverso le direttive impartite dal Ministro dell’Interno, da ultimo con provvedimento del 30 aprile 2015.

In questo senso, quindi, i Sindaci impartiranno le conseguenti indicazioni alle Polizie locali per servizi mirati di controllo sulle aree individuate.

Il citato art. 5, comma 1, lett. a) prevede inoltre che i “patti” debbano prevedere misure volte a favorire l’impiego delle Forze di polizia per esigenze straordinarie di controllo del territorio nelle aree interessate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seguendo la logica sopra descritta, i Prefetti, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, provvederanno a disporre azioni mirate sui luoghi individuati come "a rischio" che dovranno, per quanto possibile, massimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio.

Al fine di realizzare una capacità di proiezione più ubiquitaria e consentire alle Forze di polizia di liberare maggiori aliquote di personale da destinare alle attività di controllo del territorio, risulterà prezioso il contributo delle Polizie locali.

Pertanto, sarà fondamentale che le Polizie locali assumano, con la necessaria gradualità, tenuto conto delle specificità territoriali legate all'organizzazione e al personale in servizio e secondo quanto definito nello specifico Accordo tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANCI, la capacità di espletare alcuni servizi di propria pertinenza lungo l'intero arco delle ventiquattro ore, quali i servizi di polizia stradale all'interno dei centri abitati, come già avviene in alcuni Comuni. Ciò, infatti, consentirà di concentrare un numero più elevato di unità delle Forze di polizia proprio in quei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, cui fa riferimento la disposizione in argomento.

Il decreto-legge n. 14/2017 mette a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e quei comportamenti di inciviltà che incidono sulla vivibilità dei luoghi, e suscettibili di creare un effetto di abbandono, a partire dalla partecipazione dei cittadini alla cura dello spazio urbano. Nel rispetto della cornice normativa dettata dall'art. 3, comma 40 e ss., della legge 94/2009, l'art. 5, comma 2, lett. a), in un'ottica di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, prevede la possibilità di coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini con l'obiettivo di avviare progetti volti a migliorare le condizioni ambientali delle zone urbane più interessate dai fenomeni di degrado e di altri luoghi tipicamente "a rischio". Tali interventi chiamano in causa soprattutto i Comuni e gli altri "soggetti" istituzionali che, in ragione delle specifiche attribuzioni, sono responsabili della manutenzione degli arredi urbani, dei servizi pubblici e delle infrastrutture esistenti nell'ambito cittadino. Nella logica sinergica perseguita dal decreto-legge n. 14/2017, è quindi importante che i "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", laddove non individuino da subito le misure da mettere in atto, contemplino canali strutturati per l'esecuzione di interventi, capaci di corrispondere velocemente ai fabbisogni di miglioramento emergenti.

In questo senso i Sindaci potranno avviare iniziative per il ripristino di più elevati *standard* di decoro urbano o di servizi pubblici, tenendo conto delle indicazioni formulate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di creare condizioni ambientali più favorevoli per l'efficace svolgimento di attività ed operazioni di polizia, anche sulla base delle diverse, innovative e positive esperienze di partecipazione dei cittadini già attivate nel corso degli ultimi anni, che si richiamano quale utile e buona prassi replicabile sui territori.

In tal senso, i cittadini giocano un ruolo chiave e mettono a disposizione della comunità tempo e capacità per contribuire alla cura dello spazio urbano. Ciò trova fondamento anche nella nostra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Costituzione laddove, all'art. 118, ultimo comma, si prevede che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

Fermo restando il distinto campo di applicazione del D.M. 8 agosto 2009, merita attenzione, anche ai fini della possibile definizione di uno specifico e coerente quadro di riferimento normativo in materia, la figura degli assistenti civici, ovvero di volontari che collaborano con la Polizia locale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia locale, già oggetto di specifica disciplina nell'ambito di alcuni regolamenti comunali.

2.1. Videosorveglianza

Un'ulteriore possibile direttrice di intervento indicata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 14/2017 riguarda il ricorso agli strumenti di videosorveglianza.

Occorre preliminarmente considerare che la cooperazione tra Forze di polizia e Polizia locale trova nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una delle attuazioni concrete e contribuisce ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza delle città.

In tal senso, nel riconoscere l'importanza dell'installazione di nuovi sistemi, si sottolinea, contemporaneamente, anche la rilevanza di interventi utili all'*upgrade* dei sistemi già esistenti ai fini dell'utilizzo in comune degli apparati.

Le misure contemplate dai "patti per l'attuazione della sicurezza urbana", relativamente a questo aspetto, dovranno naturalmente muoversi nell'ambito della cornice delineata dalle "linee generali" per le politiche di sicurezza integrata e delle opportunità dischiuse dagli accordi stipulati tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge e delle conseguenti iniziative attuative.

Negli ultimi anni, infatti, grazie a diversi interventi di sostegno da parte dei Comuni, delle Regioni e dello Stato, è stata realizzata una copertura di videocamere sul territorio che ora si rende necessario ottimizzare e promuovere come sistemi integrati. Dunque, gli interventi necessari al fine di raggiungere l'obiettivo dell'innalzamento della qualità dei sistemi ed efficientamento delle risorse destinate, puntano non solo a nuove telecamere, ma anche al finanziamento di piattaforme di "videosorveglianza 2.0" che prevedono anche la partecipazione di soggetti privati, nonché a favorire la partecipazione dei soggetti stessi alla gestione e manutenzione degli impianti.

Il decreto-legge n. 14/2017, all'art. 5 commi 2-ter e 2-quater prevede, in tal senso, l'attivazione di un Fondo speciale destinato ai Comuni ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza pari complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. PROMOZIONE E TUTELA DELLA LEGALITA'

L'art. 5, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che le iniziative per la sicurezza urbana si muovano anche nell'ottica più ampia della promozione e della tutela della legalità.

L'indicazione traduce l'assunto, divenuto patrimonio comune, secondo cui la reiterazione dei comportamenti devianti o in violazione delle regole, anche quando non assurgono a fatti di rilievo penale, è idonea a creare manifestazioni di disordine sociale, capace non solo di alimentare una percezione negativa della qualità della vita e dei livelli di sicurezza, ma anche di porre i presupposti oggettivi per il radicamento della delinquenza.

Sotto questo risvolto, la disposizione prevede che i "patti per la sicurezza urbana" contemplino azioni dirette a realizzare un'efficace dissuasione delle possibili forme di illegalità, a cominciare dall'occupazione abusiva degli immobili.

Su questo crinale – in coerenza alle indicazioni per l'applicazione del decreto-legge n. 14/2017, recate dall'atto d'indirizzo emanato dal Ministro dell'Interno il 18 luglio 2017 – i "patti" potranno progettare una serie di iniziative preordinate, in primo luogo, a intercettare in anticipo i tentativi di invasione illecita o impedirne il consolidamento.

In una chiave più strategica, le iniziative dovranno mirare, anche utilizzando le sinergie collaborative previste dalle "linee generali" per le politiche pubbliche di sicurezza integrata, a superare in via definitiva il fenomeno.

Da questo punto di vista, i "patti" potranno prevedere l'implementazione di sinergie virtuose tra Comuni, Regioni ed Enti deputati alla gestione dell'*housing* pubblico, volti a favorire l'adozione delle previste misure assistenziali in favore degli aventi diritto, disincentivando la permanenza in condizioni di illegalità.

Tra i campi d'intervento esemplificati dalla norma, vi è anche quello delle iniziative dirette a contrastare la vendita di beni contraffatti che non solo è suscettibile di incidere negativamente su beni direttamente tutelati dalla Costituzione, quali la salute pubblica e la libera e corretta concorrenza, ma, quando praticata in forma capillare, rappresenta un fattore suscettibile di alimentare il tasso di disordine e di illegalità.

Si tratta di uno dei settori d'intervento di elezione delle Polizie locali, che vantano, infatti, specifiche competenze in tema di controllo del commercio su aree pubbliche. In quest'ottica, i "patti per la sicurezza urbana" potranno prevedere modelli di azione per garantire il supporto alle Polizie locali, valorizzando anche il coinvolgimento del Corpo della Capitaneria di porto nelle aree di specifica pertinenza.

La partecipazione del Ministero dell'Interno e dell'ANCI al Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)- organismo interministeriale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con funzioni d'indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale - ha permesso di individuare una collaborazione tra istituzioni nonché



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

la realizzazione di attività concrete. Fermo restando le specifiche competenze del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto alle reti di distribuzione dei prodotti contraffatti, tali moduli si ispireranno allo schema delineato dalla citata direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 e dalle successive direttive ministeriali emanate in materia.

Tale schema prevede l'attivazione, nei luoghi di maggiore concentrazione dell'abusivismo commerciale, di mirati servizi coordinati di controllo, nell'ambito dei quali la Polizia locale sarà affiancata dal personale della Guardia di Finanza, oltre che dalle componenti dell'Amministrazione Comunale (polizia annonaria, polizia sanitaria), con l'obiettivo di smantellare le "piazze" dello smercio dei prodotti contraffatti.

Tali servizi saranno disposti all'esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell'ambito delle quali sarà valutata l'eventuale opportunità di integrare il dispositivo con contingenti delle Forze di polizia a competenza generale per garantire le esigenze di ordine pubblico.

In un'ottica volta a innalzare la vivibilità e la fruizione degli ambienti cittadini, riveste particolare importanza anche la prevenzione dei comportamenti che rappresentano una turbativa per l'utilizzo degli spazi pubblici.

A parte quanto si dirà nel successivo punto 5 relativamente ai fenomeni suscettibili di incidere sul decoro urbano, in questo contesto assumono rilievo una pluralità di condotte, a cominciare dalle non corrette occupazioni del suolo pubblico.

In tal senso, i "patti per la sicurezza urbana" potranno contemplare mirate iniziative di controllo, da eseguirsi a cura delle Polizie locali, finalizzate ad accertare – in particolare nelle aree a maggiore densità commerciale – eventuali utilizzi impropri o comunque non autorizzati del suolo pubblico.

Inoltre, i predetti "patti" potranno definire anche le opportune iniziative per scoraggiare l'esercizio e la frequentazione della prostituzione "su strada".

Anche in questo caso, la risposta dovrà essere affidata ad una combinazione di interventi che potranno comprendere anche l'introduzione di limitazioni della circolazione veicolare, ad esempio attraverso l'apposizione di divieti di fermata e la conseguente esecuzione di servizi di polizia stradale.

A questi potranno aggiungersi servizi di controllo straordinario del territorio, definiti nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento degli Uffici Immigrazione delle Questure per la verifica della regolarità del soggiorno delle persone controllate.

In un'ottica tesa al recupero sociale, i "patti" potranno inoltre sostenere progetti che attraverso l'attivo coinvolgimento del mondo del volontariato, mirino ad incentivare percorsi di reinserimento delle vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Tale fenomeno, oltre ad essere contrastato con le ordinanze sindacali ex art. 54 del TUEL, sarà oggetto in particolare degli interventi anche in relazione alla definizione delle aree da sottoporre a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

particolare tutela in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017 al fine di disincentivare nelle stesse aree tale condotta attraverso le previste sanzioni accessorie.

4. PROMOZIONE DEL RISPETTO DEL DECORO URBANO

Uno degli aspetti di maggiore novità recati dal decreto-legge n. 14/2017 risiede nella partecipazione attiva dei cittadini alla promozione della sicurezza urbana attraverso la declinazione della c.d. "prevenzione collaborativa". Parimenti, sono state introdotte nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale preordinate a tutelare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina (artt. 9 e 10).

In particolare, le nuove misure consistono nell'apposizione da parte dei Comuni di divieti di stationamento, accompagnati da un sistema sanzionatorio che prevede l'irrogazione di una pena pecuniaria, di natura amministrativa, nonché l'immediato ordine di allontanamento da intimare al trasgressore.

Tale disposizione è completata dalla previsione in virtù della quale gli atti di accertamento delle predette violazioni sono comunicate al Questore territorialmente competente, il quale, nel caso rilevi reiterazioni, può disporre il divieto di accesso ai luoghi in questione.

I primi profili interpretativi ed applicativi delle predette disposizioni sono stati illustrati nel già citato atto d'indirizzo emanato dal Ministro dell'Interno il 18 luglio 2017 che qui si intende integralmente richiamato.

4.1. L'individuazione delle aree da sottoporre a particolare tutela

Le presenti linee guida forniscono alcuni criteri di massima utili per individuare i luoghi nei quali i Comuni possono disporre i divieti di stationamento.

In base all'art. 9, comma 1, del decreto-legge, tali misure si applicano per le infrastrutture fisse e mobili del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, per quelle del trasporto locale urbano ed extraurbano e per le relative competenze.

Oltre a questi luoghi i Comuni, attraverso i regolamenti di sicurezza urbana, possono aggiungere altri siti, cui possono applicarsi le disposizioni di cui ai citati artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017, individuandoli tra le zone urbane sulle quali insistono scuole e plessi scolastici, musei, siti archeologici, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura o che comunque sono interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico.

L'art. 5, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che, attraverso i "patti per la sicurezza urbana", possano essere previste forme di collaborazione utili a coadiuvare l'amministrazione comunale nell'individuazione dei cennati luoghi aggiuntivi.

A questo proposito, occorre premettere che la "clausola ampliativa" è finalizzata alla salvaguardia fondamentale del decoro urbano. Tenuto conto di ciò, anche al fine di aggiornare le aree da sottoporre a particolare tutela, i "patti per la sicurezza urbana" potranno individuare ulteriori criteri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

e segnalare l'esistenza di siti, afferenti alle rispettive sfere di competenza, in relazione ai quali emergono significativi fenomeni di degrado urbano o di deterioramento delle condizioni di fruibilità determinati da comportamenti umani, nonché stabilire i parametri utili a delimitare concretamente tali aree da trasfondere all'interno dei regolamenti di polizia locale.

A tale ultimo fine, si ritiene che l'area all'interno della quale possano trovare applicazione i nuovi istituti previsti dagli artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017 debba essere determinata tenendo conto della conformazione dei luoghi e dei contesti urbani. In via indicativa e senza che ciò costituisca un vincolo per le determinazioni di competenza degli Enti locali, si segnala che può ritenersi adeguata una distanza pari a 300 metri dai siti da tutelare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 14 del 2017: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici (tra i quali possono ad esempio essere annoverati i litorali), ovvero aree adibite a verde pubblico.

Ulteriori elementi di valutazione potranno essere individuati dai Prefetti all'esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra i luoghi nelle cui adiacenze si sono registrati reati di criminalità diffusa o di deturpamento del patrimonio edilizio pubblico o privato. In tal modo, i Consigli comunali potranno disporre di un patrimonio completo di elementi valutativi, sulla base dei quali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individuare e aggiornare nell'ambito dei regolamenti di polizia locale i luoghi più esposti a possibili comportamenti di degrado e le relative aree circostanti da sottoporre al regime di cui ai ripetuti artt. 9 e 10 del decreto legge n. 14/2017.

5. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

L'art. 7 del decreto-legge n. 14/2017 contempla ulteriori iniziative che mirano alla realizzazione di forme di partenariato, non solo tra soggetti istituzionali, ma anche tra il "pubblico" e il "privato", da intendere come trasversali ai settori di azione finora esaminati.

Il comma 1, in particolare, prevede che i "patti per la sicurezza urbana" (al pari degli "accordi per le politiche di sicurezza integrata" di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge) possano individuare specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e, più in generale, per la sua valorizzazione.

La disposizione rimette, dunque, ad un'analisi concreta delle esigenze emerse nelle specifiche realtà urbane l'individuazione dei progetti, i quali – come evidenzia la scelta del termine obiettivi – si caratterizzano per la specificità delle finalità e dei risultati perseguiti e la loro riferibilità a ben individuati ambiti del territorio cittadino.

L'elemento di novità introdotto dalla norma risiede nella possibilità di sostenere le iniziative in questione con misure di carattere strumentale, logistico e finanziario, attraverso la particolare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

tipologia di accordi contemplata dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Si tratta di un significativo ampliamento della possibilità di utilizzazione di questa tipologia di strumenti pattizi.

Difatti, prima del decreto-legge n. 14/2017, il ricorso agli accordi in argomento era circoscritto alla realizzazione di specifiche tipologie di progetti (riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi; valorizzazione dei beni di proprietà pubblica; iniziative di sviluppo territoriale).

L'elemento caratterizzante di questi accordi è rappresentato dalla possibilità che il sostegno possa essere assicurato attraverso le contribuzioni, oltre che degli *stakeholder* direttamente interessati (Ministero dell'Interno, Regioni, Enti Locali), anche di altri enti pubblici, economici e non, e di soggetti privati.

Rileva inoltre il ruolo di ANCI, quale soggetto rappresentativo degli enti territoriali, che svolge attività di sostegno e di assistenza per i Comuni.

Da un punto di vista procedurale, le intese collaborative in parola – che restano distinte dai “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” - sono sottoscritte, per la parte statale dal Ministro dell’Interno ovvero, su sua delega, dai Prefetti, ai sensi dell’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per i Comuni interessati dai Sindaci.

Conseguentemente, i Prefetti sottoporranno le proposte all’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno che assicurerà il consueto ruolo di cabina di regia, avvalendosi - per le valutazioni di ordine tecnico - del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle forze di Polizia, autorizzando la sottoscrizione su delega dei patti in argomento. Delle iniziative avviate ai fini della realizzazione delle predette intese, il Gabinetto del Ministro dell’Interno provvede ad informare l’ANCI.

L’art. 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 14/2017 prevede che i patti per la sicurezza urbana possano contemplare anche l’avvio di progetti concernenti la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con l’invio di segnali di allarme alle centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.

La disposizione richiede come primo presupposto di ammissibilità del progetto la capacità dei sistemi di inter-operare con quelli delle Forze di polizia, secondo parametri tecnici che attualmente sono individuati dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 2 marzo 2012, concernente la definizione della “piattaforma della videosorveglianza integrata”.

I progetti in questione possono essere proposti esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:

- enti gestori dell’edilizia residenziale;
- amministratori di condomini;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- imprese, in forma individuale o societaria, dotate di almeno dieci impianti, intendendosi per tali gli allestimenti finalizzati alla produzione di beni e servizi, indipendentemente dal numero di sedi in cui essi sono dislocati;
- associazioni di categoria;
- consorzi o comitati comunque denominati costituiti all'uopo fra imprese, professionisti o residenti.

Per poter essere presi in considerazione i progetti devono perseguire:

- la diffusione delle iniziative di sicurezza urbana, espressione che rimanda all'obiettivo di amplificare e rendere più capillari le azioni avviate per la salvaguardia del fascio di interessi riconducibile alla "sicurezza urbana", come definita dall'art. 4 del decreto-legge;
- ulteriori finalità di interesse pubblico, diverse quindi da quelle di sicurezza urbana, ma non riducibili al solo vantaggio del privato.

In tal modo, l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 14/2017 punta a realizzare un "salto di qualità" delle buone prassi, avviate in attuazione della direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 e dirette, con il contributo anche delle associazioni di categoria, a mappare i sistemi di videosorveglianza installati dai privati e a stimolare il loro costante mantenimento in efficienza.

A questo scopo, la norma incentiva la realizzazione dei progetti in questione prevedendo la possibilità per i Comuni di deliberare l'applicazione di detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (IASI) in favore dei soggetti che assumono "quote" degli oneri di investimento e manutenzione dei sistemi in parola.

Anche in considerazione di ciò, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplineranno sia le modalità di svolgimento della preliminare verifica della conformità dei sistemi alle caratteristiche tecniche individuate dall'art. 7, comma 1 bis, del decreto-legge n. 14/2017, nonché per il controllo della loro regolare messa in opera e mantenimento in funzione.

Infine, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per dare impulso alla circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 12 gennaio 2018, relativa alla realizzazione dei sistemi a lettura targhe integrati al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) con accessi specifici alla Polizia locale.

6. PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE, PROTEZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

In una logica improntata ad una visione non esclusivamente securitaria dei temi della sicurezza urbana, l'art. 5, comma 2, lett. c-bis), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" possano contemplare azioni dirette a promuovere l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, nonché l'eliminazione dei fattori di marginalità.

Le iniziative, che coinvolgono anche enti ed associazioni operanti nel "privato sociale", dovranno muoversi in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

A parte gli interventi di competenza dello Stato, che troveranno attuazione anche attraverso l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, sono di particolare rilievo, per lo specifico "segmento" della sicurezza urbana, le linee programmatiche concernenti:

- gli interventi strutturati in favore delle persone senza fissa dimora;
- le misure per il superamento dei fenomeni di abbandono scolastico (cd. "povertà educativa"), spesso alla base dell'emarginazione "adulta", dello sfruttamento e della delinquenza minorili.

Appare, quindi, opportuno che i predetti "patti" prevedano su questi versanti iniziative mirate, secondo moduli che rafforzino le sinergie tra i diversi "attori" istituzionali, non esclusi quelli dello Stato.

Al fine di garantire la promozione dell'inclusione nonché di garantire la protezione e la solidarietà sociale potranno essere predisposte misure urbanistiche dirette a valorizzare l'uso sociale del territorio favorendo l'animazione di spazi pubblici quali strumenti di mediazione e vettori efficaci di vita sociale destinati a facilitare il vivere collettivo. Potranno inoltre essere promosse misure di sviluppo della comunità mediante interventi indirizzati alla ricostruzione della dimensione comunitaria e al miglioramento delle condizioni sociali, abitative e dei servizi che andranno favorite in particolare in ambito educativo, al fine di attribuire un ruolo proattivo alle scuole quali sedi per promuovere l'educazione alla cittadinanza e alla legalità.

In questo senso, potrà risultare utile l'attivazione di apposite "cabine di regia" da attivarsi previe intese che potranno essere concordate, per le aree metropolitane, nell'ambito del Comitato di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 14/2017 e, per le restanti province, nel corso di dedicate sedute delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, convocate dai Prefetti.

7. PATTI PER INTERVENTI DI DIMENSIONE METROPOLITANA

I Patti per l'attuazione della sicurezza urbana potranno inoltre individuare modalità aggiuntive per lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di polizia, in relazione alle specificità territoriali e per gli aspetti di interconnessione comune, con particolare riferimento ai territori metropolitani nonché ai comuni interessati da grandi flussi turistici.

I Patti devono prevedere altresì un riferimento all'aggiornamento formativo e professionale integrato tra Forze di polizia e Polizia locale, nell'ottica di un innalzamento dei relativi livelli professionali. Vale la pena ricordare l'esperienza della Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia - struttura istituzionalmente chiamata a curare in una prospettiva interforze la formazione dell'alta dirigenza delle Forze di polizia nazionali - presso cui è prevista la possibilità per i funzionari e ufficiali delle Polizie locali di partecipare come "uditori" ai Corsi in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale. Inoltre, appare opportuno un ulteriore riferimento alla netta distinzione tra l'aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Polizia locale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio come indicato al punto 6 delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata. In tale direzione, il Corso di formazione per Dirigenti di Polizia locale, gestito e promosso dall'ANCI anche al fine di fornire ai Sindaci un elenco ordinato di figure professionali adeguate a svolgere tale funzione, può rappresentare un punto di riferimento.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equidistribuzione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole: «eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile» sono sostituite dalle seguenti: «particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante» e, al secondo periodo, la parola: «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «particolare»;

alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi,» sono inserite le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso»;

dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi»;

alla lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria,» sono aggiunte le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),».

All'articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito *internet* o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito *internet* delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito *internet* o al portale digitale del soggetto gestore».

All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,»».

All'articolo 4, comma 1, le parole: «o in quelli» sono soppresse e dopo le parole: «di convalida.» è aggiunto il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattamento che assicurino il rispetto della dignità della persona.»

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen). — 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen».

Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali).

— 1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedono in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 7, comma 1:

alla lettera a), le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «624-bis, primo comma»;



alla lettera *b*), le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «624-bis, primo comma».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale*). — 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis (*Paesi di origine sicuri*). — 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di in-

formazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso”;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis”;

2) al comma 2, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

“d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis”;

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera *c-bis)* è aggiunta la seguente:

“c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis”;

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

“a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter”;

f) dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente:

“Art. 28-ter (*Domanda manifestamente infondata*).

— 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis)*, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;



e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142²;

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: «, salva la valutazione del caso concreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi»;

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «, salva la valutazione del caso concreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».

All'articolo 9:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) ‘domanda reiterata’: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell’articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2”»;

al comma 1, lettera b), numero 1):

al capoverso 1-bis, dopo le parole: «Nel caso previsto dall’articolo» sono inserite le seguenti: «28, comma 1, lettera c-ter), e dall’articolo»;

al capoverso 1-ter, dopo le parole: «i relativi controlli» sono inserite le seguenti: «, e nei casi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c-ter)»;

al comma 2, le parole: «465.228,75 euro per l’anno 2018 e» sono soppresse;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell’interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39».

All’articolo 10, comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

“b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e dopo le parole: «adotta contestuale decisione» sono aggiunte le seguenti: «, valutando l’accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole: “ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3”».

All’articolo 12:

al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, provvede all’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali”;

a-ter) il comma 3 è abrogato»;

al comma 2:

alla lettera d), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: “sentito l’ente” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere dell’ente”»;

dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) all’articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”»;



la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) all'articolo 22-*bis*, commi 1 e 3, la parola: "richiedenti" è sostituita dalle seguenti: "titolari di";

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*bis* (*Monitoraggio dei flussi migratori*). —

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 12-*ter* (*Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri*). —

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale»».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9.1. — 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»»;

al comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 9-*ter*, il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconosci-

mento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».

All'articolo 15:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato»;

al comma 1, capoverso Art. 130-*bis* (L):

nella rubrica, le parole: «nei processi civili» sono soppresse;

al comma 1, le parole: «Nel processo civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1° gennaio 2019» sono soppresse».

Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-*bis* (*Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*). — 1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni*). — 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è inserito il seguente:

«Art. 387-*bis* (*Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età*). — 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha ese-



guito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo»;

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura»;

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza».

Art. 15-ter (*Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza*). — 1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter (*Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia*). — 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi».

All'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli» e le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma»;

al comma 2, le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale»;

al comma 4, le parole: «polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali»;

alla rubrica, le parole: «Polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis (*Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*). — 1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 19-ter (*Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65*). — 1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche



al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive*). — 1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

All'articolo 21, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento*). — 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stationamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro».

1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis (*Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi*). — 1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Art. 21-ter (*Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane*). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni".

Art. 21-quater (*Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattongio*). — 1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 669-bis (*Esercizio molesto dell'accattongio*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattongio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento».



Art. 21-*quinquies* (*Modifiche alla disciplina sull'accantonaggio*). — 1. All'articolo 600-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Chiunque organizzi l'altrui accantonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell'accantonaggio. Organizzazione dell'accantonaggio”.

Art. 21-*sexies* (*Disposizioni in materia di parcheggio abusivi*). — 1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis* (*Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie*). — 1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

All'articolo 23:

al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «ingombrava una strada ordinaria o ferrata», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-*bis*,»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 1-*bis*. — 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori”;

al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66», sono aggiunte le seguenti: «, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 23-*bis* (*Modifiche al codice della strada*).

— 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

“Art. 213 (*Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*). — 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di conte-



stazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri”;

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

“Art. 214 (*Fermo amministrativo del veicolo*). — 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.



7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario»;

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole: «comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

d) dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:

«Art. 215-bis (*Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati*). — 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo».

All'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

All'articolo 26, comma 1, le parole: «nonché al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*). — 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.



5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo»».

Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero). — 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati»;

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'ob-



bligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”;

b) all'articolo 132:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'istestatore chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla sostituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213”;

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'istestatore temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.”;

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (*Modifica dell'articolo 633 del codice penale*). — 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 633 (*Invasione di terreni o edifici*). — Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti

profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.

All'articolo 31, comma 1, le parole: «633, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «633, secondo comma».

Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 31-bis (*Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale*). — 1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente”.

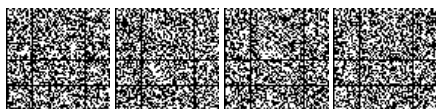
Art. 31-ter (*Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili*). — 1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.



3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi

diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile*.

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia disposta dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*.

Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis (Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). — 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

2. Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariiali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.



4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 32-ter (*Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*). — 1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse.

Art. 32-quater (*Disposizioni in materia di tecnologia 5G*). — 1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica".

Art. 32-quinquies (*Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione*). — 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Art. 32-sexies (*Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno*). — 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Nel cap I del titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 35-bis (*Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale*). — 1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Art. 35-ter (*Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*). — 1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";



b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

“7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Art. 35-*quater* (*Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni*). — 1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 35-*quinquies* (*Videosorveglianza*). — 1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei

comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

Art. 35-*sexies* (*Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*).

— 1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-*sexies* è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”.

All'articolo 36:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono soppressi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti”;

al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: “sequestro e” sono sostituite dalla seguente: “sequestro,” e dopo la parola: “straordinaria” sono inserite le seguenti: “e i dati, indivi-



duati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di".

2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore»;

al comma 3:

alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

«2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: "Se entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Se entro due anni";

2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Alla scadenza di un anno";

alla lettera a), numero 3), capoverso d), le parole: «Se entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»;

alla lettera e), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»;

alla lettera f), capoverso 10, le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). — 1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). — 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993».

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia). — 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici».



Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis (*Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura*). — 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;

c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, previa concessione di provvisoria, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare”;

d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla”;

e) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)”;

f) all'articolo 20, comma 1, le parole: “trecento giorni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.

2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

All'articolo 39, comma 1:

nell'alinea, dopo la parola: «18,» sono inserite le seguenti: «comma 3, limitatamente all'anno 2018,», dopo la parola: «22,» è inserita la seguente: «22-bis,», le parole: «15.681.423,», «57.547.109,» e «59.477.109,» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21.851.194,», «75.028.329,» e «84.477.109,» e le parole: «e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

alla lettera c), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 euro per l'anno 2019».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 840):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'interno Matteo Salvini (GOVERNO CONTE-I) il 4 ottobre 2018.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 4 ottobre 2018, con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30 e 31 ottobre 2018.

Esaminato in aula il 16 ottobre 2018, 5 e 6 novembre 2018 ed approvato il 7 novembre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1346):

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente l'8 novembre 2018, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIV (Politiche Unione europea).

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 66.

18G00161





Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

SPEDITO

N. 11001/118/7

Uff. II - Ord. e Sic. Pubbl.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDIAI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DITRENTO E BOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTAAOSTA

e, p.c.:

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALIAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del DipartimentoSEDEALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
ITALIANI - A.N.C.I.ROMA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno in data 25 giugno 2021 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, concernente il Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Triennio 2021 - 2023. Art. 35-*quater* del D.L. n.113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.

Con l'unito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 giugno u.s., pubblicato in data odierna nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo Ministero, sono stati determinati i criteri di riparto del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni per il triennio 2021 - 2023 e le modalità di presentazione delle relative richieste.

Il Fondo ammonta, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 920, della legge n. 145/2018, a 15 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Nella previsione dei criteri di riparto, sono stati confermati i parametri già applicati in precedenza, destinando una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni del triennio ai Comuni capoluogo delle città metropolitane, in rapporto ai dati ISTAT della popolazione al 1° gennaio 2020. Un'ulteriore quota pari al 12 per cento per ciascun anno è

Gabinetto Ministro
Prot. Uscita del 11/08/2021
Numero: **0055113**
Classifica:



2 060007537038



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

destinata agli stessi Comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ovvero Catania, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

Nella Tabella 1 allegata, è riportato il prospetto con l'indicazione degli stanziamenti spettanti ai Comuni capoluogo delle città metropolitane.

Le restanti risorse sono riservate, per ciascun anno, nella misura del 14 per cento, ai Comuni litoranei individuati utilizzando i dati ISTAT delle presenze negli esercizi ricettivi per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva (progetto c.d. "spiagge sicure") e, per il rimanente 14 per cento, ai Comuni selezionati in base ai dati ISTAT della popolazione residente, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici (progetto c.d. "scuole sicure").

Come stabilito dal decreto in data 25 giugno u.s., i contributi destinati ai Comuni capoluogo delle città metropolitane possono essere utilizzati per le seguenti finalità: assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale; acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative e per la loro interconnessione; messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana; realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento; esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana.

Si precisa che, in accoglimento di un'espressa raccomandazione formulata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nell'ambito delle indicate finalità di messa in sicurezza e riqualificazione di aree degradate, possono essere ricomprese anche iniziative di prevenzione e di contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

Circa le modalità di accesso alle risorse del Fondo, l'art. 2 del provvedimento fissa i termini di scadenza, per ciascun anno del triennio, per la presentazione della domanda da parte dei Comuni interessati. Per l'anno in corso, il termine è fissato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, e qualora l'iniziativa si sviluppi lungo l'arco dei tre anni, potrà anche essere presentata una sola istanza per l'intero periodo considerato.

I Comuni capoluogo delle città metropolitane si avvarranno dell'unito modello di domanda, che deve essere corredato della documentazione richiesta per ciascuna progettualità programmata.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il Prefetto - acquisite, secondo le modalità prescritte, le valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - se



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

rileva la coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento approva il progetto. Il relativo provvedimento, di cui si allega uno schema, va comunicato al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it, nonché al Comune interessato. In caso di necessità, è possibile chiedere all'ente proponente chiarimenti e/o integrazioni documentali, da produrre in un termine non superiore a trenta giorni.

Da ultimo, l'art. 3 del decreto in argomento disciplina l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria di disporre verifiche presso i Comuni beneficiari, per il tramite delle Prefetture-UTG competenti, al fine di accertare la legittimità della spesa.

Si segnala che il contributo è concesso previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa commisurata all'importo assegnato. La mancata presentazione della polizza fidejussoria comporta la sospensione del finanziamento con eventuale revoca dello stesso.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i servizi di ragioneria eroga il contributo mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, affinché la stessa provveda al successivo trasferimento in favore degli enti beneficiari entro il 30 novembre di ciascuna annualità.

Si fa presente, infine, che, per quanto attiene all'accesso ai fondi destinati al finanziamento dei progetti denominati "spiagge sicure" e "scuole sicure", le indicazioni in ordine ai Comuni destinatari delle risorse e alle modalità di presentazione delle domande sono contenute nelle rispettive circolari in corso di emanazione.

Tanto premesso, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la corretta attuazione delle disposizioni in argomento, con preghiera di voler promuovere ogni iniziativa utile a favorire la sollecita conoscenza delle opportunità offerte dalle risorse statali per lo sviluppo delle politiche sulla sicurezza urbana che incidono, in misura sempre maggiore, sulla vivibilità delle nostre città.

IL CAPO DEL GABINETTO

[Firma]
F. G. S.



Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- VISTO** il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- VISTO** in particolare, l'articolo 35-*quater* del citato decreto legge n. 113/2018, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni;
- VISTO** l'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede, per il suddetto fondo, una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 e una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
- ATTESO** che il suddetto fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- VISTE** le *Linee generali per la promozione della sicurezza integrata*, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
- VISTE** le *Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- VISTO** il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: *"Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal*





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTO

il decreto in data 18 dicembre 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono state stabilite le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;

RITENUTO

alla luce dei positivi risultati conseguiti mediante la realizzazione delle progettualità finanziate nel triennio 2018/2020, di dover confermare, anche per il triennio 2021/2023, i criteri stabiliti con il citato decreto in data 18 dicembre 2018, sostenendo in via prioritaria le iniziative sulla sicurezza urbana promosse dai Comuni capoluogo delle città metropolitane dove, accanto alla maggiore densità demografica, si registra la presenza di un elevato numero di occupazioni abusive di immobili, di una rilevante diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di accentuate forme di degrado, soprattutto nelle aree periferiche;

RITENUTO

ai fini del perseguimento della tutela dei beni afferenti alla sicurezza urbana, di dover destinare le risorse agli interventi riguardanti l'assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale e il potenziamento delle sale operative delle Polizie locali, nonché alle iniziative dirette alla realizzazione, all'allestimento e all'adeguamento delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, alla realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento e agli interventi volti a prevenire e contrastare le condizioni di degrado delle città;

RITENUTO

nell'ambito dei richiamati criteri di ripartizione delle risorse, di dover tenere nella dovuta considerazione la situazione dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- RITENUTO** altresì, alla luce dei positivi risultati conseguiti mediante le iniziative “Scuole Sicure” e “Spiagge Sicure”, finalizzate, rispettivamente, alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, e alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, di dover estendere ad altri Comuni la possibilità di realizzare le progettualità previste dalle predette iniziative;
- SENTITA** in data 10 giugno 2021 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione delle risorse e obiettivi del finanziamento)

1. Nel triennio 2021/2023, il fondo di cui all’art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (di seguito “Fondo”) è così ripartito:
 - a. una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinata ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT. Tali quote conseguentemente sono ripartite nelle seguenti percentuali:
 - 3,387 per cento al Comune di Bari;
 - 4,105 per cento al Comune di Bologna;
 - 1,610 per cento al Comune di Cagliari;
 - 3,272 per cento al Comune di Catania;
 - 3,910 per cento al Comune di Firenze;
 - 6,033 per cento al Comune di Genova;
 - 2,412 per cento al Comune di Messina;
 - 14,671 per cento al Comune di Milano;
 - 10,115 per cento al Comune di Napoli;
 - 6,914 per cento al Comune di Palermo;
 - 1,880 per cento al Comune di Reggio Calabria;
 - 29,816 per cento al Comune di Roma Capitale;





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- 9,152 per cento al Comune di Torino;
 - 2,723 per cento al Comune di Venezia.
- b. una quota pari al 12 per cento per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinata agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-*bis* e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale quota conseguentemente è ripartita tra i Comuni sottoindicati nelle seguenti percentuali:
- 18,510 per cento al Comune di Catania;
 - 13,646 per cento al Comune di Messina;
 - 57,218 per cento al Comune di Napoli;
 - 10,626 per cento al Comune di Reggio Calabria.

Le risorse del "Fondo" indicate alle precedenti lettere *a* e *b* sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti di intervento:

- (A) assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- (B) acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale e per l'interconnessione delle medesime sale operative tra di loro e con quelle delle Polizie locali di altri Comuni e delle Forze di polizia;
- (C) messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana attraverso interventi che mirino a salvaguardare i beni e gli interessi indicati all'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- (D) realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, per le esigenze di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e/o realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento, da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché delle altre previsioni che disciplinano la raccolta informatizzata delle impronte digitali;
- (E) esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Le somme anticipate per i suddetti interventi sono poste a carico degli obbligati e, una volta recuperate, restano nella disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate e sono utilizzate, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree urbane in particolari condizioni di degrado;

- c. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, una quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi, rispettivamente nel 2019, nel 2020 e nel 2021, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "*spiagge sicure*");
- d. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la rimanente quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni in base alla popolazione residente rispettivamente al 1° gennaio 2020, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "*scuole sicure*");
2. I criteri indicati al comma 1 disciplinano anche la ripartizione di eventuali ulteriori risorse che possono affluire al "Fondo" a valere sul Fondo Unico Giustizia di cui al citato art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2018, per la parte spettante al





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Interno, o per effetto di successive previsioni di legge, salvo diversa disposizione.

Art. 2

(Presentazione ed esame delle domande)

1. Il Comune interessato può presentare la domanda di accesso alle risorse del "Fondo" a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato:
 - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2021;
 - al 30 aprile 2022, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2022, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera d, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2022;
 - al 30 aprile 2023, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2023, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera d, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2023.
3. Con riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, qualora le progettualità individuate si sviluppino lungo l'arco di più anni, il Comune può presentare anche una sola domanda per l'intero periodo considerato.
4. La domanda è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.
5. La domanda relativa all'ambito d'intervento (A) di cui all'art. 1, comma 1, deve essere corredata dai prospetti riguardanti il numero di unità di personale della Polizia locale in servizio, distinti in base alla natura del rapporto di lavoro – a tempo indeterminato o a tempo determinato – in corso e dal progetto di assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le relative voci di spesa, ovvero, nel caso in cui il progetto si sviluppi su più anni, per l'intero periodo considerato.
6. La domanda relativa agli ambiti d'intervento (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, deve essere corredata dalle schede progettuali recanti la descrizione di ogni singola iniziativa proposta dal Comune con le relative voci di spesa. Per gli ambiti di intervento previsti dal presente comma, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Per l'esame delle proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B), al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.

7. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a* e *b*, il Prefetto, entro complessivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle valutazioni del Comitato quando prescrive:
 - a) ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell'ambito di intervento, approva la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e dell'attuazione degli stessi;
 - b) invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni riguardo alle proposte progettuali, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni;
 - c) informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
8. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c* e *d* le modalità di presentazione della domanda, per quanto non previsto dal presente decreto, sono disciplinate rispettivamente dalle successive circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure". Limitatamente alle azioni previste dal presente comma, i Comuni possono accedere alle risorse del "Fondo" per non più di un'annualità.

Art. 3

(Erogazione delle risorse e rendicontazione)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del "Fondo", notifica al Comune interessato, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'avvenuto accoglimento della domanda e lo informa circa le modalità di erogazione delle risorse.





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Per gli interventi relativi agli ambiti (A), (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, le risorse sono erogate previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
3. Per gli interventi relativi alle azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c e d, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate rispettivamente dalle successive circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso il Comune beneficiario per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente al fine di verificare la legittimità della spesa.

Art. 4

(Pubblicazione del decreto)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella Sezione Amministrazione trasparente.

Roma, 25 GIU 2021

IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Lamorgese

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Franco

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE FONDO SICUREZZA URBANA 2021-2023
ART. 35-QUATER DEL D.L. 113/2018

COMUNI	2021			2022			2023			TOTALE
	Città Metropolitane	Artt. 243-bis e 244 TUEL	Totale 2021	Città Metropolitane	Artt. 243-bis e 244 TUEL	Totale 2022	Città Metropolitane	Artt. 243-bis e 244 TUEL	Totale 2023	
BARI	304.830		304.830	508.050		508.050	508.050		508.050	1.320.930
BOLOGNA	369.450		369.450	615.750		615.750	615.750		615.750	1.600.950
CAGLIARI	144.900		144.900	241.500		241.500	241.500		241.500	627.900
FIRENZE	351.900		351.900	586.500		586.500	586.500		586.500	1.524.900
GENOVA	542.970		542.970	904.950		904.950	904.950		904.950	2.352.870
MILANO	1.320.390		1.320.390	2.200.650		2.200.650	2.200.650		2.200.650	5.721.690
PALERMO	622.260		622.260	1.037.100		1.037.100	1.037.100		1.037.100	2.696.460
ROMA	2.683.440		2.683.440	4.472.400		4.472.400	4.472.400		4.472.400	11.628.240
TORINO	823.680		823.680	1.372.800		1.372.800	1.372.800		1.372.800	3.569.280
VENEZIA	245.070		245.070	408.450		408.450	408.450		408.450	1.061.970
CATANIA	294.480	333.180	627.660	490.800	555.300	1.046.100	490.800	555.300	1.046.100	2.719.860
MESSINA	217.080	245.628	462.708	361.800	409.380	771.180	361.800	409.380	771.180	2.005.668
NAPOLI	910.350	1.029.924	1.940.274	1.517.250	1.716.540	3.233.790	1.517.250	1.716.540	3.233.790	8.407.854
REGIONE CALABRIA	169.200	191.268	360.468	282.000	318.780	600.780	282.000	318.780	600.780	1.562.028
TOTALE	9.600.000	1.800.000	10.800.000	15.000.000	3.000.000	18.000.000	15.000.000	3.000.000	18.000.000	46.800.000

ALLA PREFETTURA-UTG DI _____

OGGETTO: Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Triennio 2021-2023.
Domanda di accesso al Fondo di cui all'art. 35-*quater*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
del Comune capoluogo della città metropolitana di _____ con la
presente,

CHIEDE

di poter accedere alle risorse del Fondo di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data _____.

DICHIARA

- di volere utilizzare le risorse per il finanziamento di iniziative che ricadono nei seguenti ambiti di intervento, indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale sopracitato:

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
-----	-----	-----	-----	-----

(Contrassegnare con una crocetta l'ambito di intervento interessato)

- che l'iniziativa sarà realizzata nei seguenti anni:

2021	2022	2023
------	------	------

(Contrassegnare con una crocetta l'anno o gli anni di riferimento)

- che non ricorrono condizioni ostative alla concessione del contributo, in base a disposizioni di legge o di regolamento.

ALLEGA

- per l'ambito d'intervento (A), il **prospetto**, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale sopracitato, **riguardante:**
le **unità di personale** della Polizia locale **in servizio**, distinte in base alla natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato;

- le unità di personale della Polizia locale a tempo determinato che si intendono assumere, con le relative voci di spesa, per l'anno o il periodo di tempo considerato;
- per gli ambiti d'intervento (B), (C), (D) ed (E), la seguente scheda progettuale che viene redatta per ogni singola iniziativa proposta e reca l'indicazione delle relative voci di spesa:

TIPOLOGIA INIZIATIVA: _____

DESCRIZIONE:

VOCI DI SPESA:

Anno 2021

IN CONTO CORRENTE	IN CONTO CAPITALE

Anno 2022

IN CONTO CORRENTE	IN CONTO CAPITALE

Anno 2023

IN CONTO CORRENTE	IN CONTO CAPITALE

Data

In fede

Firma e timbro dell'Ente

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

IL PREFETTO

PRESA IN ESAME la domanda;

ACQUISITE le valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica¹;

VALUTATA la coerenza della domanda con le finalità dell'ambito di intervento indicato;

APPROVA

la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e all'attuazione degli stessi.

(in alternativa)

INVITA

il Comune a fornire, entro e non oltre il termine di *(massimo trenta giorni)* dalla presente comunicazione, i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

(in alternativa)

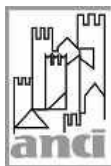
NON APPROVA

la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato.

Data

Firma e timbro

¹ In composizione allegata, con la partecipazione di un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, per le proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B).



Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla ripartizione del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana nel triennio 2021-2023

La Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali nella seduta del 10 giugno 2021 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale che individua la ripartizione delle risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana per il triennio 2021-2023. (Si tratta del secondo decreto sul tema, dopo quello adottato nel 2018 per la ripartizione delle risorse nel triennio 2018-2020). In tale occasione Anci ha espresso al Governo anche alcune raccomandazioni affinché il Ministero dell'Interno fornisca le indicazioni utili ad accompagnare, nei Comuni, le procedure legate alla presentazione delle domande di accesso al Fondo. Ad esempio, circa la possibilità di utilizzo dei contratti di formazione lavoro per l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale, il riconoscimento delle attività sull'anticontraffazione nei comuni capoluogo metropolitano e le utili indicazioni sulle iniziative c.d. spiagge sicure e scuole sicure.

Si segnala che per l'anno in corso (2021) i Comuni hanno tempo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto per presentare le domande.

PREMESSA

Il **Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana è stato** istituito all'art. 35 quater del decreto legge n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. 132/2018, con risorse che sono state successivamente incrementate dall'art 1 comma 920 della Legge di Bilancio 2019 come di seguito indicato:

- **L. 132/2018:** la dotazione iniziale complessiva prevista dall'art. 35 quater del D.L. 113/2018 relativa al Fondo sicurezza urbana per il triennio 2018-2020 è pari a 12 milioni di euro così ripartiti: 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020.
- **Legge di Bilancio 2019:** l'art. 1 comma 920 della L. 145/2018 ha incrementato le risorse del Fondo di 25 milioni di euro per il 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Pertanto, **le risorse complessive per il triennio 2021 - 2023 ammontano a 65 milioni di euro** così ripartiti:

- 15 milioni di euro per il 2021
- 25 milioni di euro per il 2022
- 25 milioni di euro per il 2023

Lo schema di decreto individua le modalità di presentazione delle richieste e i criteri di riparto delle risorse.

RISORSE DIRETTE AI COMUNI CAPOLUOGO METROPOLITANO: 39 MILIONI DI EURO

Ai 14 Comuni Capoluogo metropolitano è destinata una quota pari al 60% delle risorse, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, in base alla popolazione residente al 1 gennaio 2020 secondo dati Istat.

Le risorse sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti:

- **l'assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato**, ivi compresi i contratti di formazione lavoro
- **acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento/interconnessione delle sale operative** della Polizia Locale del capoluogo metropolitano con i comandi delle altre polizie locali dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché con le altre Forze di polizia
- **messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate**. Vi rientrano anche le iniziative di prevenzione e di contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti, in considerazione delle attività avviate dai Comuni capoluogo metropolitano sul tema e coordinate a livello nazionale con le Polizie locali dei capoluoghi metropolitani impegnate sul tema
- **realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza** nella disponibilità delle Polizie Locali e/o **realizzazione o adeguamento dei sistemi di fotosegnalamento**
- **esecuzione d'ufficio di provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati sugli stessi immobili abbandonati o sgomberati**

Tempistica presentazione domande di accesso al Fondo

Il termine per la presentazione delle domande alla Prefettura territorialmente competente, secondo le modalità individuate nel decreto, è:

- per il 2021: entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
- per il 2022: il 30 aprile 2022
- per il 2023: il 30 aprile 2023

Qualora le progettualità si sviluppino lungo l'arco di più anni, il Comune può presentare anche una sola domanda per il periodo considerato.

ULTERIORI RISORSE AI COMUNI CAPOLUOGO METROPOLITANO IN CONDIZIONI DI PREDISSESTO E DISSESTO: 7.8 MILIONI

Una quota pari al 12% delle risorse è destinata ai comuni di Napoli, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, ripartita in base a quanto indicato nel decreto, sempre per le finalità e con le tempistiche sopra indicate.

SPIAGGE SICURE

C.D. SPIAGGE SICURE - ai COMUNI LITORANEI : 9.1 MILIONI DI EURO

Una **quota pari al 14% delle risorse** per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 è destinata ai comuni litoranei per la **prevenzione e contrasto abusivismo commerciale e vendita di prodotti contraffatti in stagione estiva**.

Destinatari: i Comuni litoranei sono individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi rispettivamente nel 2019, 2020, 2021. I Comuni beneficiari sono individuati con una circolare del Ministero dell'Interno (c.d. spiagge sicure) pubblicata sul sito istituzionale del Viminale. Non possono accedere alle risorse quei comuni che hanno già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal questo decreto.

Tempistica presentazione domande di accesso al Fondo

Il termine per la presentazione delle domande secondo le modalità individuate è:

- per il 2021: entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
- per il 2022: il 30 aprile 2022
- per il 2023: il 30 aprile 2023

SCUOLE SICURE

C.D. SCUOLE SICURE: 9.1 MILIONI DI EURO

Una **quota pari al 14% delle risorse** per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 è destinata ai comuni **prevenzione per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici**.

Destinatari: i Comuni sono individuati in base alla popolazione residente rispettivamente al 1 gennaio 2020, 2021 e 2022. I Comuni beneficiari sono individuati con una circolare del Ministero dell'Interno (c.d. scuole sicure) pubblicata sul sito istituzionale del Viminale. Non possono accedere alle risorse quei comuni che hanno già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal questo decreto.

Tempistica presentazione domande di accesso al Fondo

Il termine per la presentazione delle domande secondo le modalità individuate è:

- per il 2021: entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto
- per il 2022: il 31 maggio 2022
- per il 2023: il 31 maggio 2023

Finito di stampare il 26/10/2021

